

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 3 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	73
GIUSTIZIA (II)	»	87
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	95
DIFESA (IV)	»	96
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	102
FINANZE (VI)	»	143
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	146
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	159
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	188
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	203
AFFARI SOCIALI (XII)	»	209
AGRICOLTURA (XIII)	»	212
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	218
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	232

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i> 233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 234
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 237

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 5

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza
della presidente Valentina BARZOTTI.*

La seduta comincia alle 12.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2527 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 30 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, tutte comunque riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli

investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 10-bis in materia di gestione dell'emergenza climatica nei luoghi di lavoro e dell'articolo 10-ter in materia di assegno di inclusione;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 giugno 2025, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a quattordici giorni di distanza, il 26 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanZIA per il 2025 20 milioni di euro per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario, "previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*"; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita indicando con maggiore precisione i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione di tale accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e

del *made in Italy* in presenza del quale l'accordo è concluso precisando, in particolare, se, ai fini del suo perfezionamento, sia o meno necessario che anche tale soggetto presti il proprio assenso;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3 prevede la facoltà, in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro, dell'investitore di richiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104/2023; tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni richiamate, inoltre, stabiliscono che ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2025 sul disegno di legge

n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 96 del 2025);

il sopra richiamato articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanziando nuove risorse per il 2025 per la concessione, nel medesimo 2025, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale; tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dall'articolo 44, comma 1, del novellato decreto-legge n. 109/2018, anche in tal caso "previo accordo stipulato in sede governativa"; in proposito, tuttavia, si fa presente che, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 1, tale accordo, diversamente da quello previsto dalla norma in esame, deve essere concluso anche in presenza della Regione interessata; la formulazione della disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'approfondimento della formulazione dell'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento all'opportunità di indicare i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione dell'accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario, e l'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.52.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 12.53.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

C. 2393 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2393 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

gli articoli 17 – in materia di revisione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione – e 18 – in materia di protezione civile – appaiono però al tempo stesso prefigurare un intervento riformatore, nei rispettivi ambiti, di più ampia portata rispetto alle finalità di semplificazione riordino e riassetto indicate dal titolo;

sono da accogliere con favore, con riferimento all’ambito di competenza del Comitato, le finalità sottese alle disposizioni relative alla legge annuale di semplificazione, di cui agli articoli 1, 2 e 3, all’introduzione della valutazione di impatto generazionale e all’istituzione dell’Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi, di cui agli articoli 4 e 5, e alla valutazione di impatto di genere della regolamentazione, di cui all’articolo 6;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

plurime disposizioni del provvedimento in esame attribuiscono deleghe di “razionalizzazione”, di “unificazione”, di “ricognizione”, di “riassetto” ovvero infine di “riordino” normativo; in alcuni casi i principi e criteri direttivi delle deleghe menzionate sembrano però prefigurare, parallelamente alla finalità di semplificazione, una volontà innovativa di più ampia portata; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha ricordato che in caso di deleghe di “riordino” è concesso al “legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante”; inoltre, con la sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto “la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti”, “l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (si vedano anche le sentenze n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003)”; si

richiamano in proposito l’articolo 2, comma 1, lettere *e*) (laddove, oltre che alla semplificazione, si fa riferimento anche alla “riduzione di oneri e di adempimenti non necessari”) e *g*) (laddove si fa riferimento anche alla “limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari”); l’articolo 12, comma 1, lettera *b*) (laddove si fa riferimento a “superare irragionevoli disparità di trattamento”); l’articolo 15, comma 1, lettera *c*) (“riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento e soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole”); l’articolo 18, comma 1, lettera *d*) (“semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile” e, in questo ambito, “aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili”);

sempre nell’ambito delle deleghe di semplificazione, alcuni principi di delega prevedono la redazione di testi unici (articolo 2, comma 1, lettera *a*); articolo 12, comma 1, lettera *a*); articolo 15, comma 1, lettera *a*); in proposito si ricorda che l’articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 già autorizza in via permanente il Governo ad adottare testi unici meramente compilativi; conseguentemente, si deve presumere che i testi unici previsti da tali principi e criteri direttivi assumeranno un valore innovativo, con riferimento al quale si richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa già sopra ricordata; in altri casi (articolo 2, comma 1, lettera *b*) e l’articolo 14, comma 2, lettera *a*), si fa riferimento alla garanzia della coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa; in proposito si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento alla medesima espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia “al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi”;

alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare degli oggetti di delega,

diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; si richiamano in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) ("aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi"); l'articolo 12, comma 1, lettera *c*) ("indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241"); l'articolo 14, comma 2, lettera *d*) ("armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico [cioè il DPR n. 223 del 1967 in materia di disciplina dell'elettorato attivo] con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini delle iscrizioni nelle liste elettorali"); l'articolo 21, comma 2, lettera *c*) ("applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente") e *d*) ("applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente");

l'articolo 16, comma 1, lettera *e*), e l'articolo 17, comma 1, lettera *e*), rispettivamente in materia di disabilità e di istituti giuridici di protezione disciplinati dal libro I, Titolo XII, del Codice civile, delegano il Governo al "riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali"; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita

(*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)";

l'articolo 16, al comma 4, prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nelle materie oggetto della disciplina di delega legislativa di cui ai precedenti commi, concernenti la disabilità e gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita facendo specifico riferimento, al pari delle altre analoghe disposizioni recate dal disegno di legge in esame, ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;

il principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), nell'ambito del "graduato superamento" degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione fa riferimento all'"attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario"; espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 2, prevede, al quinto periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 15 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione; il comma 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché dei principi e criteri direttivi specifici indicati dal medesimo comma 1; ciò premesso, la disposizione potrebbe essere integrata facendo altresì riferimento, oltre che al menzionato articolo 49, anche al successivo articolo 50 del medesimo decreto, recante l'elenco dettagliato delle aree in cui il Ministero dell'istruzione e del merito svolge le

funzioni, di spettanza statale, ad esso attribuite;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *g)*; dell'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*; dell'articolo 14, comma 2, lettera *a)*; dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*; dell'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di semplificazione normativa;

dell'articolo 11, comma 2, lettera *a)*; dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*; dell'articolo 14, comma 2, lettera *d)*; dell'articolo 21, comma 2, lettere *c)* e *d)*, alla luce del paragrafo 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prescrive di non sovrapporre oggetti e principi di delega;

degli articoli 16, comma 1, lettera *e)*, e 17, comma 1, lettera *e)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito penale;

dell'articolo 16, comma 4, facendo specifico riferimento ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;

dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* con riferimento all'espressione "attribuzione all'amministratore di sostegno di po-

teri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario”, che potrebbe essere suscettibile di ulteriore specificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 2, comma 2, quinto periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

l'articolo 15, comma 1, valutandone il coordinamento normativo con l'articolo 50 del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.

C. 2538 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2538 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge in esame interviene su tre distinti termini di esercizio di dele-

ghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine (attualmente in scadenza il 18 agosto 2025) per l'esercizio di deleghe legislative relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2, ai commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo; in proposito, si rammenta che già l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria al fine di addivenire alla più ampia condivisione possibile del testo sia con le autonomie territoriali interessate sia con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa; l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2025;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Riccardo Guariglia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Atto n. 279) 10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Nazario PAGANO.

Audizione informale di Riccardo Guariglia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Atto n. 279).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	25

SEDE REFERENTE:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che alla scadenza del termine, fissato alle ore 11 di venerdì 25 luglio scorso, risultano presentate 151 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Comunica che alla luce del contenuto del decreto, che reca misure per assicurare la continuità produttiva e occupazionale e per l'accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazio-

nale, nonché interventi per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, le presidenze hanno pertanto ritenuto inammissibili le seguenti proposte emendative: Pandolfo 1-bis.04, volto a istituire le Zone industriali di interesse strategico nazionale (ZIS) – quali aree caratterizzate dalla presenza congiunta di uno o più siti già riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale – che rientrerebbero nelle Aree di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022; Forattini 7.7, che estende le disposizioni sull'assicurazione per invalidità e vecchiaia riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale anche ai parenti e affini entro il quarto grado che partecipano all'impresa; Forattini 7.8, che autorizza l'ENPAIA ad istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo; Pandolfo 10.12, che riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati « Academy aziendali »; Pandolfo 10.13, che istituisce il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori; Pandolfo 10.14, che istituisce il Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*; Pandolfo 10.15, che istituisce il Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda; Pandolfo 10.16, che riconosce al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese; Pavanelli 10.17, che modifica le condizioni alle quali le imprese della filiera del tessile e della moda possono effettuare il riversamento dell'importo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo utilizzato; Pandolfo 10.18, che incrementa al 150 per cento la maggiora-

zione dei costi di ricerca e sviluppo per *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, detraibili ai fini fiscali dalle imprese; Pandolfo 10.19, che estende il credito di imposta per ricerca e sviluppo anche alle attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda; Pandolfo 10.20, che sospende sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione alle imprese operanti nei settori della fabbricazione di prodotti tessili e di articoli di abbigliamento, che hanno subito una determinata diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; Pandolfo 10.21, che istituisce un Fondo volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico a favore delle imprese del settore tessile e della moda, che hanno subito una determinata diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; Pandolfo 10.22, che istituisce un fondo volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese del settore tessile e della moda, che hanno subito una determinata diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; Pandolfo 10.23, che istituisce un fondo volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori della fabbricazione di articoli tessili, della confezione di articoli di abbigliamento e fabbricazione di articoli in pelle; Pandolfo 10.24, che aumenta il credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; Pandolfo 10.25, che consente alle imprese operanti nei settori della fabbricazione di prodotti tessili e di articoli di abbigliamento di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate sui finanziamenti in essere; Pandolfo 10.26, che reca una interpretazione autentica secondo cui spetta il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo anche per le attività di ricerca e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda.

Avverte che, come convenuto nella riunione degli Uffici di Presidenza della scorsa

settimana, il termine per la presentazione delle richieste di riesame della pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 10 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta odierna delle ore 10.30.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta del 29 luglio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà conto delle sostituzioni e ricorda che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili era fissato alle ore 10 della giornata odierna.

Comunica che è stato presentato un ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità sull'emendamento Pavanelli 10.17. Avverte che le Presidenze, alla luce dei criteri di ammissibilità già ricordati nella precedente seduta, ritengono di confermare la valutazione di inammissibilità della predetta proposta emendativa.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative presentate.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, onorevole Malagola, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo a sua prima firma 01.01, fa presente come lo stesso miri ad introdurre un accordo di programma finalizzato a riempire di contenuti il provvedimento in esame, la cui approvazione – rileva – condannerebbe Taranto ad altri 12 anni di inquinamento costringendo la cittadinanza ad un ricatto occupazionale ormai senza fine. Osserva come le parole del Ministro Urso relative ad una decarbonizzazione del territorio tarantino siano state sconfessate dalla drammatica realtà che vede, da un lato, l'azienda subire perdite di circa 100 milioni al mese e, dall'altro, circa quattromila dipendenti in cassa integrazione. Chiede, dunque, spiegazioni al Governo circa la procedura di vendita naufragata e l'assenza di un piano industriale. Paragona l'Esecutivo ad un giocatore di azzardo che punta 200 milioni – quelli stanziati da questo provvedimento – sul futuro di una città intera senza però avere alcuna programmazione. Evidenzia come il M5S abbia nel corso degli anni avanzato numerose proposte per affrontare la questione dell'ex ILVA senza però ricevere mai una risposta di apertura da parte del Governo. Rileva sul punto che per realizzare un progetto serio servirebbero fondi importanti che l'Esecutivo ha deciso di destinare al piano di riarmo piuttosto che a tematiche cruciali come quella in esame. Conclude sottolineando i punti specifici su cui si basa l'accordo di programma avanzato attraverso la proposta emendativa in esame, tra cui specifica in particolare: la

definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e la messa in sicurezza degli impianti; la tempestiva conclusione degli interventi di bonifica; la realizzazione di tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde; la previsione di incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA e l'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Cappelletti 01.01.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo a sua prima firma 01.02, rileva come lo stesso miri a predisporre un piano di salvaguardia per l'ex ILVA finalizzato a tutelare gli aspetti tanto ambientali quanto occupazionali dell'azienda. Fa presente come il menzionato piano di salvaguardia comprenda l'istituzione di una società pubblica o mista pubblico/privata volta a salvare un'azienda strategica per l'Italia e un settore strategico per il mercato interno come quello dell'acciaio. Evidenzia come questa sia la direzione giusta da intraprendere per risolvere una situazione caratterizzata dai dati drammatici forniti poc'anzi dal collega Cappelletti relativi alle perdite dell'azienda e ai numeri dei lavoratori in cassa integrazione.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Pavanelli 01.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo premissivo Benzoni 01.03: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Donno 1.2.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, evidenzia come lo stesso miri a vincolare i 200 milioni stanziati dal provvedimento alle necessarie operazioni di bonifica e di ripristino ambientale al fine di tutelare la salute dei cittadini di Taranto da anni costretti a combattere con l'enorme incidenza

del tasso tumorale causato dalle emissioni cancerogene presenti nel territorio. Fa presente come, alla luce dei dati forniti dall'ISS che confermano l'esistenza del menzionato fenomeno, sia necessario intervenire al più presto.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.3.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, rileva come quest'ultimo intenda superare l'incertezza e la preoccupazione ormai diffusa tra i cittadini tarantini circa le sorti dell'ex ILVA, alla luce della nebulosa che avvolge le notizie di una possibile trattativa per un nuovo acquirente, e, più in generale, le varie promesse del Ministro Urso, puntualmente disattese. Fa presente che l'emendamento in oggetto mira ad elevare la cifra stanziata dal provvedimento a 400 milioni al fine di rilanciare la produzione industriale dell'azienda e intervenire sui livelli occupazionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pandolfo 1.4 e 1.5, Ghirra 1.8, Ubaldo Pagano 1.9 e Pandolfo 1.10.

Patty L'ABBATE (M5S) chiede ai presentatori di poter sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.11, di cui condivide i contenuti. Evidenzia come l'emendamento in esame miri a recuperare fondi, attraverso la rimodulazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD), e ad utilizzarli per migliorare le condizioni dell'ex ILVA per il bene di cittadini, lavoratori e impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.11.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Mari 1.12, di cui è cofirmataria, rileva come lo stesso intenda affrontare la drammatica situazione della ex ILVA confermata dagli sconcertanti dati forniti in precedenza dal collega Cappelletti relativi alle perdite dell'azienda e ai numeri dei lavoratori in cassa integrazione.

Fa presente che l'emendamento in oggetto, nello specifico, ha come obiettivo destinare improrogabilmente le somme stanziare dal provvedimento ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 1.12.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.13, evidenzia come lo stesso riguardi la modalità di utilizzo delle somme stanziare dal provvedimento, prevedendo, in particolare, che il trasferimento da ILVA S.p.A. ad Acciaierie d'Italia può essere effettuato solo su richiesta formale dell'organo commissariale, corredata da una relazione tecnica dettagliata. Sottolinea poi come la richiesta di trasferimento debba obbligatoriamente indicare il perimetro di spesa, ovvero l'attività, i progetti e i capitoli finanziari specifici, la quantificazione puntuale delle risorse, con chiaro riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL), nonché il cronoprogramma dettagliato, con fasi e date di completamento previste. Osserva come su tale procedura i ministeri competenti dovrebbero prestare maggiormente attenzione mediante ad esempio la necessaria rendicontazione delle somme utilizzate. Fa presente come il mancato accoglimento dell'emendamento in esame è sintomo di una mancanza di volontà da parte di maggioranza e Governo di assumersi le dovute responsabilità sulla vicenda di Taranto, aggravata dalle dimissioni del sindaco avvenute nelle ultime ore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 1.13.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento 1.14 a sua prima firma, che interviene in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti previsti per lo stabilimento ex Ilva dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Ricorda, al tal proposito, come il decreto-legge n. 3 del 2025 avesse modificato l'assetto dei controlli, at-

tribuendo alla società stessa il ruolo di controllore delle sue attività.

L'emendamento in esame, invece, propone di introdurre l'obbligo di presentazione di un rendiconto bimestrale sull'utilizzo delle risorse, articolato su tre elementi principali: un cronoprogramma dettagliato degli interventi, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e l'indicazione dei risultati intermedi conseguiti.

Evidenzia, inoltre, che la proposta prevede, al nuovo comma 1-ter, il congelamento immediato dei finanziamenti – con obbligo di restituzione – nel caso in cui non risultino rispettate alcune condizioni ambientali specifiche, quali: l'avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni dell'AIA e le programmazioni ministeriali; la riduzione misurabile delle emissioni atmosferiche nei limiti previsti e la verifica semestrale dell'impatto ambientale.

Conclude denunciando che l'assenza di tali disposizioni nel provvedimento in esame, mostri, in tutta la sua evidenza, la scarsa attenzione del Governo nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'area di Taranto interessata dalle attività del polo siderurgico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 1.14, nonché gli emendamenti Appendino 1.15, Pandolfo 1.16 e Quartini 1.17.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento 1.18 a sua prima firma che intende destinare una parte dei finanziamenti che il presente decreto impiega a favore dell'ex Ilva al fine di pagare i debiti contratti dalla società nei confronti di terzi fornitori.

Ricordando come si tratti di una battaglia che il Movimento 5 Stelle da almeno due anni sta conducendo in Parlamento, evidenzia che – ancora oggi – molte imprese dell'indotto non hanno ricevuto i pagamenti dovuti per le spese già sostenute e che, in assenza di interventi, molte di queste imprese rischiano la chiusura, con gravi conseguenze occupazionali.

Sottolinea come il Governo, ignorando la richiesta di tali imprese, non tuteli una

parte importante dell'economia del territorio tarantino, che sarà ancora più in difficoltà per gli effetti dei dazi tra Unione europea e Stati Uniti.

Ribadisce la necessità di sostenere le imprese e i lavoratori dell'indotto, che hanno operato a supporto del polo siderurgico, criticando il Governo e i relatori per non aver ritenuto nemmeno di fornire alcuna motivazione sulla contrarietà all'emendamento. Conclude esprimendo incomprensione per il diniego opposto dal Governo, che – a suo giudizio – avrebbe dovuto almeno essere accompagnato dalle ragioni di tale contrarietà.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pavanelli 1.18.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.19 a sua prima firma volto a istituire, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata nello stabilimento in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia a Cornigliano.

Il Fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato anche all'attuazione di interventi per la prevenzione degli incidenti, la messa in sicurezza degli impianti e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ricordando che, proprio nella giornata di ieri, il Ministro Urso, accompagnato da una delegazione di deputati del gruppo Fratelli d'Italia, ha visitato lo stabilimento di Cornigliano, si augura che il Governo e la maggioranza condividano il contenuto dell'emendamento.

Conclude ribadendo, dunque, le finalità dell'intervento emendativo e sottolineando – in una prospettiva più generale – l'urgenza di rilanciare il settore dell'acciaio per favorire anche il territorio di Cornigliano che, invece, negli ultimi anni ha pagato un prezzo altissimo a causa della crisi del comparto siderurgico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pandolfo 1.19.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento 1.20 a sua prima firma volto, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad introdurre il principio secondo cui, in presenza di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e la salute umana, il gestore dell'impianto è tenuto ad adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.

Sottolinea che, fino al completo ripristino, l'esercizio degli impianti deve essere sospeso, ribadendo, pertanto, che qualora tali misure non vengano adottate, l'attività d'impresa deve essere interrotta, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini coinvolti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti L'Abbate 1.20 e 1.21.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo 1.01 a sua prima firma volto a rafforzare l'attività di valutazione ambientale e sanitaria, nonché il ruolo dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito delle procedure di controllo e monitoraggio. In particolare, fa presente che l'intervento emendativo prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisca, per tali attività, un parere dell'Istituto superiore di sanità (Iss), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS).

Osserva, infine, che tali soggetti opereranno avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ghirra 1.01.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*.01 a

sua prima firma, che propone l'eliminazione del divieto di reiterazione delle richieste di integrazione documentale necessarie ai fini della redazione del parere dell'Iss, previsto dall'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2025, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale.

Ritiene che tale divieto costituisca una limitazione eccessiva dell'attività istruttoria e un segnale di scarsa attenzione da parte del Governo nei confronti della tutela della salute dei cittadini. Chiede pertanto una revisione dei pareri espressi sull'emendamento e ne sollecita l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ghirra 1-bis.01.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Donno 1-bis.02, di cui è cofirmatario, volto a eliminare il cosiddetto « scudo penale » introdotto per chiunque commette condotte penalmente punibili in esecuzione di un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale, come nel caso dell'ex Ilva.

Ritiene che tale misura costituisca, oggi, non solo una forma di protezione ingiustificata, che indirettamente finisce per compromettere il diritto dei cittadini a un ambiente salubre, ma anche un ostacolo all'accertamento di eventuali responsabilità da parte di chi gestisce l'impianto siderurgico.

Osserva inoltre che la disposizione in questione non ha prodotto gli effetti di stabilizzazione auspicati, determinando piuttosto incertezza applicativa e sollevando dubbi in merito alla sua legittimità costituzionale. Evidenzia infine come tale norma alimenti una percezione diffusa di impunità, contribuendo a generare un generale senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni da parte della collettività.

Luigi MARATTIN (MISTO), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Donno 1-bis.02, fa presente come il tema sollevato dall'intervento del collega Cappelletti sia di stretta

attualità, richiamando a tal proposito le dimissioni del Sindaco di Taranto comunicate nella serata di ieri, a seguito di un incontro avuto con comitati civici ed ambientalisti proprio sul piano per l'ex Ilva.

Accusa il MoVimento 5 Stelle di perpetuare, anche con la presentazione dell'emendamento appena respinto, un atteggiamento populista.

Precisa che la misura relativa al cosiddetto « scudo penale » non era stata introdotta a beneficio dei nuovi amministratori dello stabilimento ex Ilva, ma principalmente per disciplinare situazioni giuridiche sorte anteriormente al loro subentro nella gestione.

Conclude dichiarando che sono proprio simili atteggiamenti demagogici che, nel recente passato, hanno prodotto conseguenze negative per il Paese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Donno 1-bis.02.

Patty L'ABBATE (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo 1-bis.03 a sua prima firma, volto a modificare le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto sanitario per gli impianti strategici. In particolare, fa presente che l'intervento emendativo propone di sostituire l'attuale previsione, secondo cui i gestori degli impianti predispongono le valutazioni, con una formulazione che affida tale compito all'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali (ASL). Sottolinea che il trasferimento di questa competenza a istituti pubblici di ricerca accreditati garantirebbe maggiore terzietà e affidabilità, con ricadute significative sulla tutela della salute dei cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1-bis.03, gli articoli aggiuntivi Pandolfo 1-bis.05, 1-bis.06 e 1-bis.07, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 1-bis.08, Barbagallo 1-bis.09, gli emendamenti Ghirra 2.1, L'Abbate 2.2, nonché gli identici emenda-

menti Ghirra 2.3, Ferrara 2.4 e Pandolfo 2.5.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento 2.6 a sua prima firma, volto a introdurre una procedura di evidenza pubblica per l'ingresso di capitale privato nella gestione del polo siderurgico, sottolineando che l'obiettivo della proposta è garantire trasparenza nella procedura di selezione. Precisa che il MoVimento 5 Stelle non è contrario, in linea di principio, all'apporto di capitale privato, ma si interroga su chi tragga beneficio dall'assenza di una procedura selettiva chiara e pubblica.

Richiama, a tal proposito, l'esperienza passata relativa all'affidamento della gestione dello stabilimento ex Ilva ad ArcelorMittal, decisione assunta all'epoca dal Ministro Calenda, e ritenuta un errore strategico. Sottolinea che l'offerta accolta non fosse quella economicamente più vantaggiosa, come evidenziato anche dai pareri tecnici resi all'epoca, in quanto quella avanzata dal gruppo Jindal presentava condizioni economicamente sicuramente più favorevoli.

Accusa, dunque, il Ministro di aver preferito ArcelorMittal che, a suo giudizio, aveva più interesse alla dismissione del sito industriale dell'ex Ilva che al suo rilancio produttivo.

Si chiede, pertanto, le ragioni di tale scelta e ribadisce l'importanza di evitare il ripetersi di decisioni assunte in assenza di trasparenza. Conclude sollecitando l'approvazione dell'emendamento proposto, al fine di garantire un processo decisionale trasparente e rispettoso dell'interesse pubblico.

Luigi MARATTIN (MISTO), nel replicare criticamente all'intervento del collega Cappelletti, contesta l'attribuzione di responsabilità all'allora Ministro Calenda, definendola infondata. Sottolinea, in particolare, che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui l'offerta di ArcelorMittal fosse meno vantaggiosa sotto il profilo economico rispetto a quella del gruppo Jindal. Ricorda, a tal proposito, che la proposta di ArcelorMittal prevedeva un in-

vestimento economico pari a 1,8 miliardi di euro, a fronte di un'offerta di 1,2 miliardi presentata dal gruppo Jindal.

Afferma ironicamente che, se davvero il MoVimento 5 stelle avesse voluto far prevalere l'offerta del gruppo Jindal, avrebbe potuto colmare la differenza di offerta, circa 600 milioni, con i risparmi derivanti dai tagli alle proprie indennità parlamentari. Difende, inoltre, la regolarità della procedura seguita all'epoca, ricordando che sia il TAR sia il Consiglio di Stato ne hanno confermato la legittimità.

Conclude ribadendo con fermezza la necessità di superare definitivamente il reiterato atteggiamento populistico del MoVimento 5 Stelle.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 2.6, L'Abbate 2.7, Pandolfo 2.8, L'Abbate 3.1, Pandolfo 3.2 e 3.3, Ubaldo Pagano 3.4, L'Abbate 3.5 e Mari 3.6.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Mari 3.7, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto segnalando che esso mira ad introdurre nuovi obblighi informativi in capo al Commissario straordinario, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e il controllo parlamentare sulla gestione dell'ex Ilva. In particolare, la proposta prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Commissario trasmetta al Parlamento una relazione annuale contenente: lo stato di avanzamento degli investimenti, disaggregati per macroprogetti e fasi cronoprogrammate; una verifica delle performance operative, sociali, occupazionali e ambientali; e un'analisi dei principali rischi incontrati, con indicazione delle azioni correttive adottate.

Fa presente che il comma 1-ter, che l'emendamento mira ad introdurre, prevedere inoltre che in caso di omissioni, ritardi, incompletezze o difformità nei dati forniti, il Parlamento possa richiedere un'integrazione urgente entro trenta giorni, riservandosi la possibilità di segnalare eventuali comportamenti alla Corte dei conti per una valutazione in merito a possibili profili di danno erariale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mari 3.7, L'Abbate 3.8, Barbagallo 3.9 e Pandolfo 3.10.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Ferrara 3.01, di cui è cofirmataria, volto ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti dell'ILVA, al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, per la realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde. Ricorda che in altre acciaierie sono stati promossi accordi di programma per la decarbonizzazione, accordi dei quali il Ministro Urso si è fatto vanto lodandoli anche in Parlamento nel corso di un recente *question time*. Chiede quindi che ciò possa essere fatto anche per gli stabilimenti ILVA di Taranto puntando proprio sull'idrogeno verde, come peraltro prevedeva un programma del PNRR le cui risorse sono poi state tagliate dal Governo in carica. Sottolinea che i predetti impianti soffrono grandi problemi di tipo ambientale e sanitario che si riverberano fortemente sul territorio e sulle aziende dell'indotto, e crede che il passaggio all'idrogeno migliorerebbe di molto quelle condizioni. Ritiene, peraltro, che sarebbe bene che l'Esecutivo, invece di restare muto di fronte a tale problematica e di limitarsi a respingere tutte le proposte emendative che le forze di opposizione, e in particolare il suo gruppo politico, hanno presentato in questa e in altre occasioni, accettasse un'onesta e aperta discussione parlamentare e, soprattutto, operasse efficacemente per raggiungere gli obiettivi relativi alla transizione energetica, alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica del Paese. Evidenzia infine che, purtroppo, deve constatare che il Governo preferisce utilizzare il gas liquefatto, in particolare di provenienza statunitense, e far rimanere schiacciato il Paese da interessi altrui in-

vece che fare qualcosa che sarebbe veramente patriottica.

Antonio FERRARA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, che, ritiene, può rappresentare una risposta efficace alle molte criticità attualmente presenti. Enumera una serie di dati concernenti le ricadute sulla salute dei cittadini coinvolti nel territorio di Taranto e i volumi di anidride carbonica emessi dagli impianti dell'ILVA, oltre 4 milioni di tonnellate l'anno, che li rendono gli stabilimenti più inquinanti d'Europa. Osserva che l'ingente impiego di risorse finanziarie degli ultimi tre anni, pari a 1,7 miliardi di euro, non hanno prodotto, di fatto, nessun beneficio. Si chiede quindi perché non sono state adottate strategie per la transizione alla produzione di acciaio verde, utilizzando l'idrogeno, soprattutto considerando che nelle siderurgia l'Italia si trova all'undicesima posizione mondiale tra i produttori, cosa che conferma la sua importanza strategica: in tal senso stigmatizza che nel nostro Paese non siano stati fatti investimenti in questa direzione al contrario di Paesi quali la Francia, la Germania e la Svezia, nonostante sia ormai chiaro che il futuro della siderurgia è proprio quello connesso all'idrogeno verde. Deve invece constatare che questo non viene considerato un bene anche per Taranto che, ritiene, senza idrogeno verde non avrà futuro e vedrà gli stabilimenti dell'ILVA chiudersi definitivamente con pesanti ripercussioni sul lavoro, sull'indotto e sull'intero territorio. Conclude invitando ad agire subito senza attendere altro tempo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ferrara 3.01 e Pandolfo 3.02, gli emendamenti Ghirra 4.1, Mari 4.2, Ghirra 4.3, gli articoli aggiuntivi Donno 4.01, Pandolfo 4.02, 4.03, 4.04 e 4.05, gli emendamenti Pavanelli 5.1, Pandolfo 5.2 e 5.3, Pavanelli 5.4, Appendino 5.5, Ghirra 5.6, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 5.01 e 5.02, Pandolfo 5.03, Ghirra 5.04, Pandolfo 5.05 e 5.06, gli emendamenti Scotto 6.1, Aiello 6.2, Morfino 6.3, gli articoli aggiuntivi Mari 6.01, Carotenuto 6.02 e

Barzotti 6.03, nonché l'emendamento Aiello 7.1.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.2, volto a dare una definizione del perimetro dei lavoratori salvaguardati, comprendente in modo stabile anche lavoratori in somministrazione e i lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo. Ritiene incomprensibile un suo respingimento anche alla luce dell'evidenza che i prossimi tempi che ci aspettano saranno molto duri, cosa su cui sono d'accordo tanto le organizzazioni sindacali quanto quelle datoriali e imprenditoriali, anche in virtù della nota questione dei dazi. Osserva che l'unico a non essersene accorto è il Governo e invita a considerare che proprio la durezza dei tempi dovrebbe indurre a rafforzare, o prevedere laddove non ancora esistenti, strumenti che facciano da scudo alle predette categorie di lavoratori che sono più fragili di altre. Chiede quindi che l'esecutivo possa mutare il parere contrario espresso sulla proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 7.2, Tucci 7.3, Mari 7.4, Forattini 7.5, Aiello 7.6, Forattini 7.9, gli articoli aggiuntivi Mari 7.01, Carotenuto 7.02 e 7.03, Barzotti 7.04, Tucci 7.05, gli identici emendamenti Mari 8.1, Scotto 8.2 e Aiello 8.3, gli emendamenti Scotto 8.4 e 8.5, Barzotti 8.6, Carotenuto 8.7, Tucci 8.8, Aiello 8.9, Barzotti 8.10, Carotenuto 8.11, Scotto 8.12, Ubaldo Pagano 8.13, Aiello 8.14, gli identici articoli aggiuntivi Mari 8.01 e Scotto 8.02, gli articoli aggiuntivi Tucci 8.03 e Scotto 8.04, gli identici articoli aggiuntivi Mari 8.05 e Scotto 8.06, l'articolo aggiuntivo Mari 8.07, l'emendamento Aiello 9.1, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 9.01, 9.02 e 9.03, l'emendamento Scotto 10.1, gli identici emendamenti Ghirra 10.2 e Barzotti 10.4, gli emendamenti Carotenuto 10.10, Scotto 10.11 e 10.27, l'articolo aggiuntivo Tucci 10.01, gli emendamenti Scotto 10-bis.1, Mari 10-bis.2, Aiello 10-bis.3, Scotto 10-bis.4, Barzotti 10-bis.5, Scotto 10-bis.6, nonché gli

identici emendamenti Scotto 10-bis.8 e Tucci 10-bis.10.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 10-bis.11, che, ricorda, fa parte di un pacchetto di proposte emendative a sostegno di quei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, anche noti come *rider*. Rammenta come costoro siano sottoposti a forme di lavoro faticoso la cui attività è resa ancor più difficile dalle avverse condizioni climatiche esterne e che, soprattutto, si trovano praticamente ad essere senza diritti. In tal senso ricorda che l'attuale Governo aveva persino eliminato alcune tutele promosse dall'allora Ministro del lavoro Orlando. Evidenza che le forze di opposizione, nel corso dei lavori delle Commissioni riunite, hanno dimostrato grande senso di responsabilità e hanno proposto diverse volte emendamenti sulla problematica in oggetto senza che il Governo abbia sentito il dovere di rispondere. Chiede quindi che quest'ultimo muti il parere espresso sulla proposta emendativa e assuma, in questa sede, quantomeno un impegno verbale per andare incontro alle esigenze di questi lavoratori e che in uno dei suoi prossimi provvedimenti possa dare le giuste tutele a chi esercita queste forme di lavoro.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO ribadisce il parere contrario alla proposta emendativa già espresso, facendo altresì presente che tali tematiche sono di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) puntualizza che la rappresentante del Governo, in questa sede, esprime la volontà dell'Esecutivo e non di un singolo ministero. Ribadisce la responsabilità dimostrata dalle forze di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento e osserva di non aver proposto nulla di esorbitante ma semplicemente avanzato la richiesta che il Governo si impegni a tutela dei *rider*. Evidenza inoltre il pro-

prio rammarico per il fatto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non sia presente ai lavori delle Commissioni riunite.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO, osservando che il Governo non ha mai lasciato indietro nessuno, evidenzia che anche nel provvedimento in titolo sono previste forme rafforzate di cassa integrazione. Fa inoltre presente che sarà sua premura portare a conoscenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali quanto emerso nel corso della discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 10-*bis*.11 e 10-*bis*.12.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Carotenuto 10-*bis*.13, di cui è cofirmataria, volto a prevedere forme di sostegno al reddito in favore dei lavoratori parasubordinati e autonomi che svolgono le proprie attività all'esterno in caso di condizioni climatiche eccezionali. Sulla tematica relativa allo svolgimento di attività lavorative impegnative in condizioni climatiche di caldo sostenuto, dopo aver rilevato che non si può più parlare di casi eccezionali quanto di problematiche strutturali, stigmatizza che la questione sia stata presa in carico, di fatto, solo in questi giorni – quando purtroppo, ricorda, il mese di giugno è stato uno dei più caldi degli ultimi anni –, che si continui a trattarlo con misure di tipo emergenziale, intempestivamente e perseverando a negare l'ormai evidente cambiamento climatico. Conclude, quindi, riaffermando la necessità che le politiche possano assicurare di affrontare le presenti e future avverse condizioni climatiche non solo per le attività produttive e per i produttori, dipendenti o autonomi, ma anche, e soprattutto, per la salute delle persone che per il grandissimo caldo possono anche morire, come dimostrato da fatti di cronaca recente.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10-*bis*.13 a sua prima firma, rileva come la maggioranza,

nonostante le numerose dichiarazioni rese alla stampa, di fatto non si stia occupando dei problemi di quei lavoratori che prestano la propria attività all'esterno, in condizioni climatiche eccezionali; il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate dalle opposizioni in materia, a suo avviso, implica l'assunzione di una grave responsabilità da parte dell'Esecutivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carotenuto 10-*bis*.13.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo 10-*bis*.01 a sua prima firma, che contiene disposizioni analoghe a una proposta di legge depositata dal suo gruppo parlamentare.

Rammenta come il cambiamento climatico oggi dia luogo a frequenti fenomeni meteorologici eccezionali, i quali rappresentano una vera e propria costante; essi impongono al legislatore un ripensamento strutturale dell'organizzazione del lavoro attraverso la predisposizione di strumenti di tutela del personale che non presentino carattere episodico o straordinario, come invece viene previsto nel provvedimento in esame.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che il Governo, con il decreto-legge in esame, ha recepito tardivamente il protocollo sottoscritto con le parti sociali – a far data dal 1° luglio – sebbene il caldo eccezionale si sia registrato già nei mesi precedenti.

Chiarisce dunque che la proposta emendativa in esame intende rendere ordinaria l'attivazione della cassa integrazione in caso di eccezionali situazioni climatiche, evidenziando peraltro la necessità di stanziare opportune risorse finanziarie per implementare un siffatto intervento. Le misure previste dal provvedimento in esame, in recepimento dei protocolli sottoscritti con le parti sociali, sono finanziate attraverso la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, riducendo dunque le risorse in favore lavoratori; evidenzia quindi come l'Esecutivo non abbia stanziato risorse nuove, ma per garantire la tutela di alcune specifiche categorie di lavoratori abbia invece attinto a stanziamenti

già finalizzati alla tutela della generalità dei lavoratori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Scottò 10-bis.01 e l'emendamento Carotenuto 10-ter.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluse le votazioni sulle proposte emendative e chiede se vi sono dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, rammenta anzitutto che l'esame del provvedimento alla Camera si è svolto in tempi molto brevi, attesa la sua approvazione in prima lettura al Senato. Pur definendo l'esame alla Camera come un atto quasi « burocratico », rammenta però che il provvedimento riguarda una questione nodale per la politica industriale, ambientale e sociale del Paese. Ricorda poi che il decreto-legge in esame è solo l'ultimo di numerosi provvedimenti varati dall'Esecutivo su tale questione e che, a suo parere, la questione richiederà ulteriori interventi futuri.

Sebbene la crisi dell'ex Ilva presenti radici molto lontane, evidenzia come la situazione sembri nettamente peggiorata nell'ultimo triennio, anche a causa dell'incapacità dell'Esecutivo di predisporre una strategia coerente e valida nel lungo termine. Rileva come rimangano tuttora aperte molte questioni sotto il profilo della politica industriale, ambientale, occupazionale e che oggi la società si trova in grandi difficoltà finanziarie e produttive.

Passa poi in rassegna gli interventi succedutesi nell'ultimo triennio, a partire dal mese di gennaio 2023, evidenziando come essi abbiano avuto una funzione emergenziale e abbiano predisposto una serie di strumenti – tra cui prestiti ponte e veri e propri « scudi penali » – che hanno sortito effetti solo palliativi, sostanzialmente peggiorando la crisi dell'ex ILVA.

Nel corso dei lavori sul provvedimento in esame, il suo gruppo ha presentato di-

verse proposte emendative, concentrandosi sull'illustrazione solo di quelli ritenuti di particolare importanza: tra l'altro, le predette proposte emendative intendevano allargare la platea degli interventi per la sicurezza, consentire la manutenzione degli altoforni e il ripristino dell'idrogeno « verde », rafforzare le garanzie occupazionali presenti all'interno dei bandi di gara nei confronti di eventuali investitori, nonché pervenire alla stesura di un efficace accordo di programma. Si tratta tuttavia di proposte emendative che, nel corso dell'esame parlamentare, sono state respinte senza alcun confronto sul merito delle stesse.

Conclude evidenziando che, a parere del suo gruppo parlamentare, il provvedimento in esame risulta insufficiente a perseguire gli obiettivi necessari per l'area dell'ex Ilva; in particolare appare inidoneo a delineare il futuro del comparto siderurgico del Paese. Di conseguenza, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sul conferimento del mandato ai relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, si ricollega alle considerazioni testé espresse dal collega Peluffo, in particolare rimarcando come il provvedimento in esame sia l'ultimo di una lunga serie di decreti varati da questo Esecutivo in materia di ex Ilva. Ribadisce che il decreto-legge non risulta efficace né per garantire i posti di lavoro né, tantomeno, per tutelare l'ambiente e la salute degli abitanti delle zone in cui sono siti gli stabilimenti.

Si aspetta, quindi, che presto il Governo vari ulteriori decreti emergenziali; auspica tuttavia che, perlomeno in seno ai prossimi interventi, trovino spazio le proposte veicolate dalle forze di opposizione, evidenziando che esse non perseguono intenti ostruzionistici, ma cercano di introdurre disposizioni che, tra l'altro, accolgano le istanze avanzate dalla Corte di giustizia europea con particolare riferimento alle bonifiche ambientali.

Dubita che vi sia un serio intento di riconversione industriale dell'area, nonostante i rappresentanti del Governo ab-

biano in più occasioni sottolineato la centralità dell'industria siderurgica e, in particolare, della produzione dell'ex Ilva.

Riservandosi di intervenire più approfonditamente durante l'esame del provvedimento in Assemblea, preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare sul conferimento del mandato ai relatori.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, evidenzia anzitutto come il provvedimento in esame appaia sostanzialmente privo di contenuto. Tale limite, a suo parere, sarebbe stato superato dall'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dalle opposizioni, in particolare dell'emendamento 1.01 a sua prima firma, col quale si prevedeva la stipula di un apposito accordo di programma. Il mancato accoglimento delle proposte emendative, a suo avviso, condanna l'area di Taranto ad almeno un ulteriore decennio di inquinamento, a fronte di quello che definisce un vero e proprio ricatto occupazionale.

Rileva come le dichiarazioni fatte del Ministro Urso, in particolare quelle relative alla salvaguardia del comparto della siderurgia e all'avvio dell'area alla decarbonizzazione, suonino oggi come vera e propria propaganda.

Evidenzia poi come gli accordi raggiunti sui dazi doganali con l'amministrazione degli Stati Uniti siano destinate a peggiorare le condizioni dell'ex Ilva. Ripercorre in breve le condizioni economiche dell'impresa, rammentando come essa subisca tuttora ingenti perdite quotidiane e presenti un altissimo numero di lavoratori in cassa integrazione, nonostante lo stanziamento, dal 2023 a oggi, di risorse pubbliche per un ammontare superiore a 1,7 miliardi.

Stigmatizza poi la scarsa trasparenza sulla proprietà dell'impresa, nonché la mancanza di garanzie per gli abitanti della zona di Taranto, in assenza di un piano di riconversione industriale credibile.

Sotto un diverso profilo, afferma che lo stanziamento di risorse previsto con il decreto-legge in esame – pari a circa 200 milioni – appare appena sufficiente a consentire la prosecuzione dell'attività dell'a-

zienda per un paio di mesi, senza fornire una soluzione a lungo termine. Al contrario, le proposte emendative presentate dalle opposizioni intendevano disporre una riconversione industriale dotata di requisiti di economicità, preservando al contempo il contesto socioculturale del territorio, garantendo le opportune tutele per i lavoratori e predisponendo un efficace monitoraggio ambientale. Si tratta di interventi per i quali appare necessario lo stanziamento delle idonee risorse; ciò in un contesto storico nel quale il Governo, anziché investire in tale comparto, destina ingenti somme al finanziamento dell'industria bellica.

Conclude rilevando che il suo emendamento 1.01 prevedeva interventi mirati e specifici, quali la chiusura definitiva delle fonti inquinanti entro una certa data, la messa in sicurezza degli impianti, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la realizzazione di tre forni elettrici alimentati con idrogeno « verde » e, infine, il reimpiego dei lavoratori in esubero con progetti di formazione per il reinserimento professionale.

Ricollegandosi a quanto già esposto dai colleghi, conclude rilevando la necessità di predisporre ulteriori interventi sostanziali, rispetto ai quali il provvedimento in esame appare come un'ennesima occasione perduta. Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concorda le Commissioni, sospende brevemente la seduta in attesa che pervengano i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.50.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere favorevole con osservazione espresso dalla I Commissione, i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni II, VI, VIII e XII, competenti in sede consultiva, nonché il parere con osservazioni del Comitato per la legislazione.

Comunica inoltre che la Commissione parlamentare per le questioni regionali e la XIV Commissione non renderanno il proprio parere sul provvedimento, e che la V Commissione esprimerà il suo parere all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Maerna per la X Commissione e onorevole Malagola per la XI Commissione, il mandato a riferire fa-

vorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527
Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare 3 forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in a.s. e di Ilva s.p.a. in a.s. all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.

01.01. Cappelletti, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bo-

nifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.

01.02. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure per la realizzazione delle opere funzionali agli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Le opere accessorie e le infrastrutture, anche energetiche, funzionali agli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarate di preminente interesse dello Stato.

2. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1,

può essere nominato un Commissario straordinario che procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

01.03. Benzoni.

Sopprimerlo.

1.2. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ferrara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli *con le seguenti:* Al fine di garantire la tempestiva conclusione delle opere di bonifica, nonché il ripristino ambientale, delle aree interessate dagli.

1.3. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e di garantirne aggiungere le *seguenti:* il mantenimento dei livelli occupazionali nonché.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le *seguenti:* 400 milioni;

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adeguati standard di sicurezza aggiungere le seguenti: per i lavoratori e la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un

ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;

all'articolo 11, comma 2, alinea, sostituire le parole: 203,7 milioni con le seguenti: 403,7 milioni;

al medesimo articolo 11, comma 2, lett. b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.8. Ghirra, Mari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari a 200 milioni di euro è destinata ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.9. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota di tali risorse, non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata al pagamento delle fatture dei fornitori e dei

sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

1.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di ulteriori 200 milioni di euro per il 2025 al fine di garantire, nelle more della vendita degli impianti ad un nuovo acquirente, il mantenimento dei livelli occupazionali e gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 11 e quanto a 200 milioni mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 30 settembre 2025, tramite provvedimenti regolamentari ed amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.11. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinati impropriamente ad interventi che contemporeano la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

1.12. Mari, Ghirra.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

Il trasferimento da ILVA S.p.A. ad Acciaierie d'Italia può essere effettuato solo su richiesta formale dell'organo commissariale, corredata da una relazione tecnica dettagliata. La richiesta di trasferimento deve obbligatoriamente indicare il perimetro di spesa, ovvero l'attività, i progetti e i capitoli finanziari specifici, la quantificazione puntuale delle risorse, con chiaro riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL), nonché il cronoprogramma dettagliato, con fasi e date di completamento previste. La richiesta viene trasmessa congiuntamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali rilasciano un parere vincolante entro 30 giorni, valutando conformità ai SAL, coerenza ambientale e congruità dei costi. I fondi sono erogati esclusivamente a fronte di SAL certificati e convalidati dall'Organo Commissariale, previa verifica interna e apposizione di un visto di regolarità contabile. Entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle risorse, ADI è tenuta a presentare una rendicontazione comprensiva di: a) documentazione amministrativa e contabile; b) autocertificazione del rispetto del cronoprogramma; c) relazione tecnico-ambientale con evidenza delle emissioni, consumi e attività di bonifica svolte. La rendicontazione è esaminata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro 45 giorni. L'erogazione dell'eventuale tranche successiva è subordinata all'esito positivo di tale verifica. Tutti gli atti devono essere pubblicati entro 15 giorni sui siti istituzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.13. Ghirra, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del *made in Italy* una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

- a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
- c) risultati intermedi.

1-ter. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

- a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
- b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
- c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

1-quater. Ogni sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali.

1.14. Ghirra, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasferirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro il 1° settembre 2025, che lo trasmette alle Camere entro 10

giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo: a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023; b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025; c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.

1.15. Appendino, Pavanelli, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi, le misure adottate per la sicurezza, l'impatto ambientale concreto e i risultati occupazionali ottenuti, e che consenta una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.

1.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli investimenti, i progetti o parti di progetti, localizzati nell'area del Polo siderurgico di Piombino, non si applicano, in alcun caso, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.

1.17. Quartini, Riccardo Ricciardi, Morfino, Ilaria Fontana, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura.

1.18. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di AdI in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante

per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso ».

1.20. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti ex ILVA.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 3-quater.

3-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.

1.21. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1.01. Ghirra, Mari.

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: « , e senza possibilità di reiterazione, ».

1-bis.01. Ghirra, Mari.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.

1-bis.02. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ferrara, Appendino.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: « i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto superiore di sanità (Iss), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) e le aziende sanitarie locali predispongono ».

1-bis.03. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

1. Al decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 settembre 2022, n. 142, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis.

(Zone industriali di interesse strategico nazionale)

1. Sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Zone industriali di interesse strategico nazionale (Zis). Tali aree sono individuate dalla presenza congiunta di uno o più siti già riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, nonché di ulteriori siti e impianti i quali, ancorché non riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, svolgono attività che si pongono in una relazione di stretta complementarità tecnologica, infrastrutturale, strategica, industriale e occupazionale con siti di interesse strategico nazionale, localizzati nella medesima zona geografica, anche ai fini della programmazione della riconversione energetica, ecologica e occupazionale.

2. Gli impianti e i siti la cui attività o dotazione infrastrutturale è funzionale a quella di siti di interesse strategico nazionale, che insistono nella medesima zona geografica industriale, sono inseriti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella Zis territoriale e sono soggetti a prescrizioni selettive, per un periodo massimo di trentasei mesi, strettamente funzionali alla continuità produttiva dei siti di interesse strategico nazionale che insistono nella medesima area, e alla realizzazione dei piani di conversione ecologica e industriale programmati, nel rispetto della legislazione vigente.

3. Con il medesimo decreto che istituisce una Zis, il Governo ne definisce gli ambiti e le competenze, nominando un Commissario responsabile del monitoraggio delle prescrizioni. Le Zone industriali di interesse strategico nazionale rientrano, per le finalità di cui all'articolo 32 della presente legge, nelle Aree di interesse strategico nazionale ivi definite ».

1-bis.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Aggiornamento del Piano di emergenza interna)

1. I Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

1-bis.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Fondo per la messa in sicurezza degli altoforni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Ilva S.p.A in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui

al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.

1-bis.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. Entro il 30 settembre 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e am-

ministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1-bis.07. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per

le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

1-bis.08. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Disposizioni per la decarbonizzazione nel Polo industriale siracusano – Stabilimento ex Isab srl)

1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione del Polo industriale siracusano, nel

quale insiste lo stabilimento ex Isab Srl, già dichiarato di interesse strategico nazionale, è istituito entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto, un tavolo permanente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale meccanismo di confronto continuativo e strutturato tra Governo, imprese, sindacati e altri *stakeholder* con il compito di affrontare e coordinare le questioni legate alla competitività e sostenibilità del Polo, accelerando l'attuazione degli investimenti per la decarbonizzazione, compatibilmente alle prescrizioni imposte sullo stabilimento ex Isab srl di interesse strategico nazionale.

1-bis.09. Barbagallo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto).

All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, al sesto periodo, le parole da: « Al fine di dare attuazione agli interventi » a: « Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società » sono sostituite dalle seguenti: « La società ».

2.1. Ghirra, Mari.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e le parole: « con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, » sono soppresse.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*.1. La realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto di cui al comma 1-*quater* è sottoposta a valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 1-*quater*.2. 1-*quater*. 2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

“a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)”. »

2.2. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: « con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

* **2.3.** Ghirra, Mari.

* **2.4.** Ferrara, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.

* **2.5.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6. Cappelletti, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: gestione dell'impianto mediante aggiungere le seguenti: procedure selettive di evidenza pubblica.

2.7. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: mediante selezione aggiungere le seguenti: competitiva e con procedure di evidenza pubblica.

2.8. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini,

Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: purché correlati alla funzionalità aggiungere le seguenti: e alla sostenibilità ambientale.

3.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: l'investitore può chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel Piano degli investimenti di cui al primo periodo, con priorità per quelli finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla decarbonizzazione della produzione dell'acciaio.

3.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: e alla Regione.

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: Il Ministro delle imprese e del

made in Italy aggiungere le seguenti: previa intesa con la Regione.

3.4. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il Piano industriale all'interno del quale tali investimenti si inseriscono nonché una valutazione *ex ante* di impatto ambientale e sanitario predisposta dall'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

3.5. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: si procede, *aggiungere le seguenti:* , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le parti sociali.

3.6. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Commissario trasmette una relazione annuale al Parlamento che deve includere:

a) stato di avanzamento degli investimenti, disaggregati per macroprogetti e fasi cronoprogrammate;

b) verifica delle performance operative, sociali, occupazionali e ambientali;

c) analisi dei principali rischi incontrati e delle azioni correttive intraprese.

1-ter. In caso di omissione, ritardo, incompletezza o dati non conformi, il Parlamento può chiedere un'integrazione urgente entro 30 giorni e segnalare eventuali

comportamenti alla Corte dei conti per valutazione di danno erariale.

3.7. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli investimenti di cui al comma 1, nonché per i progetti o parti di progetti localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, non si applicano, in alcun caso, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.

3.8. L'Abbate, Morfino, Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche allo stabilimento di interesse strategico nazionale ex Isab srl, in provincia di Siracusa, per investimenti, superiori ai 10 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Isab, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento.

3.9. Barbagallo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Commissario di cui al comma 1, con cadenza annuale, redige un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli investimenti di cui al comma 1 e i risultati ottenuti, ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi medesimi.

3.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s. », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.01. Ferrara, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Stanziamiento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,

delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui

al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.

3.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento all'ente regionale, le risorse devono essere immediatamente svincolate e destinate al pagamento dei crediti certificati.

1-*ter*. All'ente regionale è fatto obbligo di implementare un sistema di monitoraggio online, aggiornato ogni quindici giorni, con:

a) elenco fornitori;

b) importo dei crediti;

c) stato di avanzamento del pagamento.

1-*quater*. In caso di inadempimento, il direttore dell'ente regionale è chiamato a rispondere amministrativamente e civilmente, con possibile segnalazione alla Corte dei conti.

1-*quinquies*. L'ente regionale subisce il congelamento dell'avanzo residuo non erogato, fino alla dimostrazione del rispetto dei tempi previsti.

4.1. Ghirra, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » e le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane » sono soppresse;

b) al comma 8, le parole: « 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 11, le parole: « nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

4.2. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 8, le parole: « 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 11, le parole: « nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

4.3. Ghirra, Mari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in A.S.)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato « Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA », con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.01. Donno, Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse originariamente stanziati dall'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative all'anno 2025, è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli anni successivi, il decreto è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.02. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A, la garanzia del Fondo di cui all'ar-

articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non riscosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalla concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'am-

bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4.03. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.

4.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: , senza incorrere nella violazione dell'obbligo pre-

visto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5.1. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e quelli del mantenimento dei livelli occupazionali e del lavoro stabile e di rafforzamento delle dinamiche produttive locali.

5.2. Pandolfo, Ubaldo Pagano, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La cessione del contratto è consentita previa verifica dell'effettiva capacità industriale del subentrante, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.

5.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il corrispettivo offerto non può essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione con le seguenti: Il corrispettivo offerto deve essere pari, o superiore, al prezzo di aggiudicazione.

5.4. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali con le seguenti: a condizione che le stesse non comportino una riduzione dei livelli occupazionali e non pregiudichino la tutela dell'ambiente e della salute.

5.5. Appendino, Carotenuto, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pelle-

grini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

5-bis. Il subentrante deve fornire garanzie contrattuali e bancarie per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali al momento dell'accordo per almeno 3 anni, salvo proroghe concordate con i sindacati.

5-ter. Qualsiasi riduzione del personale può avvenire esclusivamente tramite accordo sindacale e politiche di *turn over* positivo o rotazione, in presenza di validi motivi operativi.

5-quater. Il subentrante deve, altresì, presentare un piano industriale e occupazionale quadriennale che preveda investimenti in innovazione, sostenibilità e rilancio produttivo, nonché misure di reindustrializzazione dell'area e sostegno all'indotto.

5-quinquies. Il piano deve essere validato dal Commissario e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con parere collegiale dei Ministeri interessati e sindacati, entro 60 giorni.

5-sexies. Il Commissario straordinario, congiuntamente ad una Commissione di Controllo Industriale, Occupazionale, composta da rappresentanti del MIMIT, MASE e sindacati esegue verifiche semestrali per valutare il rispetto dell'impegno occupazionale, l'avanzamento tecnico-industriale, nonché la qualità degli investimenti.

5-septies. Se il subentrante non rispetta gli impegni occupazionali o industriali, si attiva l'azione di risoluzione *ex lege*, con escussione immediata delle garanzie, ovvero il Commissario può attivare procedura di sostituzione con altro acquirente, previo invito a garantire analoghe condizioni.

5-octies. Le somme pubbliche eventualmente erogate vengono recuperate interamente, e viene attivata segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale.

5.6. Ghirra, Mari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva e modificazioni della relativa disciplina)

1. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, il suddetto fondo è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA S.p.A. ovvero della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposte ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo delle procedure, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. ».

3. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è fissato al 30 ottobre 2025.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e, in particolare, per garantire l'estensione all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. dei compiti e delle funzioni precedentemente assegnati all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie al decreto interministeriale del 23 settembre 2022 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2022, n. 279, nonché al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 3 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2023, n. 44.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.01. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli im-

mobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA)

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA S.p.A. ovvero della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposte ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo delle procedure, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA. ».

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è fissato al 30 ottobre 2025.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e, in particolare, per garantire l'estensione all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. dei compiti e delle funzioni precedentemente assegnati all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie al decreto interministeriale del 23 settembre 2022 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2022, n. 279, nonché al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 3 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2023, n. 44.

5.02. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione,

integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.

5.03. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 », sono sostituite con le seguenti: « 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028 »;

b) il comma 3, è sostituito con il seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli

che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

5.04. Ghirra, Mari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. In caso di mancata definizione delle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del

l'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.

5.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Accordo di programma)

1. In caso di mancata stipula dell'Accordo di programma di cui all'articolo 29-*quater*, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in discussione a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base delle proposte formulate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* agli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto, è istituito, entro trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* finalizzato a concordare i contenuti dell'Accordo di programma tenendo conto, in via prioritaria, delle proposte e delle richieste degli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e delle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative e a promuoverne la successiva stipula tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, e gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto

e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative.

5.06. Pandolfo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria *con le seguenti:* I datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 e indipendentemente dalla data di richiesta e di autorizzazione, utilizzano l'integrazione salariale straordinaria.

6.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale

complessa e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

6.2. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « valutati in euro 973.400 per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e in euro 853.000 per l'anno 2025 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale complessa.

6.3. Morfino, Pavanelli, Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Pellegrini, L'Abbate.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-*bis*.

(Obbligo di monitoraggio dei piani di recupero occupazionale)

1. Le imprese beneficiarie dell'esonero di cui all'articolo 6, sono tenute a presentare annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rapporto dettagliato sull'andamento dei piani di recupero occupazionale, comprensivo di indicatori quantitativi e qualitativi.

2. Il Ministero, in collaborazione con l'INPS e le regioni, provvede alla verifica dell'efficacia dei piani attraverso ispezioni periodiche e analisi dei dati occupazionali,

con particolare attenzione alla qualità dell'occupazione creata.

3. In caso di inadempimento o risultati insoddisfacenti, sono previste sanzioni proporzionali all'entità del sostegno ricevuto, fino alla revoca totale o parziale del beneficio concesso.

Art. 6-ter.

(Condizioni stringenti per la fruizione dell'esonero contributivo)

1. L'accesso alla misura di cui all'articolo 6 è subordinato al rispetto di obiettivi occupazionali specifici, misurabili e vincolanti, definiti in accordo con le parti sociali e le autorità competenti.

2. Le imprese devono presentare un piano industriale che includa strategie di reindustrializzazione, innovazione tecnologica e formazione continua del personale, con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale.

3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali comporta la restituzione integrale del beneficio ricevuto e l'esclusione dalle future misure di sostegno pubblico per un periodo determinato.

Art. 6-quater.

(Rafforzamento della deterrenza contro i licenziamenti)

1. Il divieto di licenziamento collettivo è esteso a tutte le imprese che ricevono sostegno pubblico, con l'introduzione di una « clausola di salvaguardia » che impedisce la delocalizzazione e la riduzione dell'occupazione nei 36 mesi successivi alla fruizione dei benefici.

2. Le imprese devono garantire la stabilità occupazionale attraverso contratti a tempo indeterminato e politiche attive di gestione delle risorse umane, evitando l'uso di contratti temporanei o forme di esternalizzazione che possano eludere le normative vigenti.

3. Sono previsti incentivi per le imprese che adottano modelli organizzativi inclusivi, promuovendo la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali e favo-

rendo la contrattazione collettiva decentrata.

6.01. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex Ilva)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.02. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto

per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.03. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria *aggiungere le seguenti:* , pari al 100 per cento della retribuzione,;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* nel limite di spesa di 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027;

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, 39,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,2 milioni di euro per

l'anno 2027 e in 3 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

d) *al comma 2, al secondo periodo, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:*

c-bis) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 8, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.1. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'accordo quadro di programma è espressamente indicato il perimetro dei lavoratori beneficiari delle misure di sostegno cui al presente articolo, comprendente in modo stabile anche i lavoratori in somministrazione e i lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo. La salvaguardia è estesa ai predetti lavoratori attraverso l'attivazione, nel primo caso, del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, e la previsione di misure di sostegno al reddito, nel secondo caso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle predette misure di sostegno, anche attraverso l'adeguamento delle misure esistenti.

7.2. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora l'accordo quadro di programma preveda esplicitamente un perimetro che includa in modo stabile anche i lavoratori somministrati, i lavoratori parasubordinati e gli autonomi monocommit-

tenti o con reddito prevalente riconducibile a imprese del gruppo, le misure di salvaguardia devono essere estese anche a tali categorie. Per i lavoratori somministrati si procede mediante l'attivazione del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, mentre per i lavoratori parasubordinati e autonomi si provvede attraverso specifiche misure di sostegno al reddito, definite con apposito decreto ministeriale, anche mediante l'adeguamento degli strumenti già esistenti.

7.3. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dove espressamente indicato nell'accordo quadro di programma, se il perimetro dei lavoratori comprende in modo stabile anche lavoratori in somministrazione e lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo, la salvaguardia deve estendersi anche agli stessi attraverso attivazione del fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione, nel primo caso, e la previsione di misure di sostegno al reddito, nel secondo caso, tramite previsioni stabilite in apposito decreto ministeriale anche attraverso l'adeguamento delle misure esistenti.

7.4. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a

quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2-ter. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

7.5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa delle imprese di cui al comma 1, nel limite di spesa di 20,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 24 milioni di euro per l'anno 2027.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2025, 21,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.6. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Carotenuto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

7.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

7.8. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.

7.9. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Condizionalità e decadenza per la CIGS: controllo del piano industriale e tutela occupazionale)

1. L'impresa beneficiaria della CIGS è tenuta ad allegare al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, unitamente al piano richiesto ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, un Piano Industriale Operativo (PIO) quadriennale, contenente:

a) obiettivi misurabili di riqualificazione e reindustrializzazione;

b) investimenti tecnologici e formazione per i lavoratori;

c) previsioni dettagliate di reimpiego e stabilità occupazionale.

2. Il Piano Industriale Operativo è oggetto di verifica ispettiva semestrale, con sopralluogo aziendale e valutazione di:

a) stato di avanzamento degli investimenti;

b) congruità delle risorse impiegate rispetto agli obiettivi;

c) rispetto delle previsioni occupazionali.

3. Tali verifiche saranno condotte dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con supporto tecnico dell'INPS e dell'INL, secondo modalità analoghe a quelle descritte per la causale « crisi aziendale ».

4. In caso di mancato rispetto di almeno uno degli obiettivi del PIO in due verifiche consecutive, ovvero comprovata inefficacia degli investimenti dichiarati, l'impresa decade automaticamente dal diritto alla prosecuzione del beneficio CIGS, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, comprensive di interessi legali e sanzioni amministrative.

5. La decadenza è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla seconda verifica negativa e comunica l'avvio dell'azione di recupero all'INPS.

7.01. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso

i quali sono insediati gli impianti ex ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.02. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si applicano per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.03. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge

15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si applicano anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.04. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 8, le parole: « 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 11, le parole: « nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

7.05. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Del-

l'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: per un massimo di sei mesi, fino alla fine del periodo con le seguenti: per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

* **8.1.** Mari, Ghirra.

* **8.2.** Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

* **8.3.** Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Al comma 1, capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: entro il limite di spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: entro il limite di spesa di 25 milioni di euro;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: pari a 20 milioni con le seguenti: pari a 25 milioni.*

8.4. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;*

b) *al quarto periodo, sopprimere la parola: non.*

8.5. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera b).

8.6. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 30 chilometri.

8.7. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 40 chilometri.

8.8. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici con le seguenti: 40 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

8.9. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici con le seguenti: 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

8.10. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno,

può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e delle regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da Enti Locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative delle disposizioni di cui al comma **1-bis**.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma **1-bis**, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8.11. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **1-bis**, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.12. Scotto, Ubaldo Pagano, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.13. Ubaldo Pagano, Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « valutati in 993.000 euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « valutati in 993.000 euro per l'anno 2025 ».

8.14. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023, 2025 e 2026 »;

2) al comma 1-ter, le parole: « Per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023, 2025 e 2026 ».

* **8.01.** Mari, Ghirra.

* **8.02.** Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti: « , 2025 e 2026 »;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti: « , 2025 e 2026 »;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.03. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata « Fondo speciale transizioni », con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al « Fondo speciale transizioni ».

8.04. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili

tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

* **8.05.** Mari, Ghirra.

* **8.06.** Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il « Fondo speciale transizioni », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

8.07. Mari, Ghirra.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è riconosciuto, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione delle attività delle predette imprese, nel limite massimo di spesa di 1 milione per l'anno 2025 e di 3 milioni per l'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione per l'anno 2025 e 3 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.1. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex ILVA)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo

29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019. Lo studio dell'ISS è reso pubblico e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

9.01. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « è aggiornato », sono aggiunte le seguenti: « , d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima, » e le parole: « almeno ogni sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno ogni due anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento del decreto è proposto dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

b) al comma 1, il capoverso « 2-ter » è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità. »;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse. ».

9.02. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto superiore di sanità (ISS) predispone, previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, »;

b) al comma 2, le parole da: « i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS, previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro novanta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente dall'ISS al Gestore entro trenta giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore. ».

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, al comma 1, le parole: « entro il 15 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dalla ricezioni di eventuali integrazioni richieste » e dopo le parole: « designato dal Ministero della Salute, » sono aggiunte le seguenti: « nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente ».

9.03. Ubaldo Pagano, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 10.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « 15 addetti » sono sostituite dalle seguenti: « 49 addetti »;

b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 4, le parole: « 36,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 85 milioni di euro »;

b-ter) al comma 7, le parole: « 36,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 85 milioni di euro ».

10.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « 15 addetti » sono sostituite dalle seguenti: « 49 addetti ».

* **10.2.** Ghirra, Mari.

* **10.4.** Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « e dal codice ATECO 25.62.00 » sono sostituite dalle seguenti: « e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00 ».

10.10. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: dodici settimane con le seguenti: ventiquattro settimane;

b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 4, le parole: « 36,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro »;

b-ter) al comma 7, le parole: « 36,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro ».

10.11. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati « Academy aziendali ». A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1-bis, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

1-quater. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1-bis si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma 1-ter includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o *tutor* alle

attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

1-quinquies. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy* », con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Il Fondo di cui al presente comma è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*.

1-ter. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma *1-bis* si propone di rappresentare i valori della moda e del *made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *made in Italy* sia in Italia che all'estero.

1-quater. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma *1-bis*, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

1-quinquies. L'Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

1-sexies. Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda ». Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione euro-

pea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al presente comma si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

1-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma *1-bis*, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

1-quater. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda ».

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *1-quater*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

10.15. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i

soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

1-ter. I soggetti di cui al comma *1-bis* presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma *1-bis* che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma *1-ter* un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.

1-quinquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma *1-bis* e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma *1-ter*.

10.17. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Aiello, Barzotti, Tucci, L'Abbate, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, Donno, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo spe-

ziale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento europeo, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

1-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al

fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

10.13. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al

comma 1-*bis*, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

10.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del *made in Italy*.

1-*ter*. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « 110 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e del 150 per cento in caso di disegni e modelli »;

b) al comma 10-*bis*, le parole: « 110 per cento » sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante ».

1-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*ter*, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.18. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

1-*ter*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1-*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.21. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

1-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.22. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici Ateco 2007.

1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.23. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: « entro il 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2025 »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 »;

2) le parole: « entro il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2026 »;

3) le parole: « entro il 16 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2027 »;

4) le parole: « 17 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2025 »;

c) il comma 12 è soppresso.

10.19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici Ateco 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 ovvero del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

b) all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

d) all'imposta sul valore aggiunto.

1-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma *1-bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2027.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10.20. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « in misura pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al 10 per cento » e le parole: « nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro ».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.24. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione Ateco 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 dicembre 2025 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2026; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'as-

senza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

10.25. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In continuità con la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.

10.26. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Scotto, Bonafè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione Ateco 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione »;

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse ».

10.27. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 010-bis.

(Interventi urgenti in favore dei lavoratori del settore della mitilicoltura operanti nelle aree di crisi industriale complessa)

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro con forza occupazionale media fino a 9 addetti nel semestre precedente, operanti nel settore della mitilicoltura che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2026.

2. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.01. Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

ART. 10-*bis*.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*) del medesimo decreto legislativo *aggiungere le seguenti:* e agli interventi del FIS e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali determinati da eventi meteo, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.

10-*bis*.1. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli interventi del FIS e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali determinati da eventi meteo, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.

Conseguentemente:

al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: agli operai agricoli a tempo indeterminato, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* in deroga al requisito delle giornate minime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo 3 ore giornaliere, agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e agli operai e a tempo determinato,;

al secondo periodo, sostituire le parole da: non sono conteggiate, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime di accesso alle diverse prestazioni agricole;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, le parole da: « e che abbiano » fino a « n. 102, » sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È istituito un fondo di sostegno per i lavoratori parasubordinati e autonomi, che svolgano attività all'esterno in caso di condizioni meteorologiche avverse o comunque impegnati in lavorazioni soggette a restrizioni conseguenti ad ordinanze regionali. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni, saranno definite le condizioni di accesso, la misura dell'indennità e le disposizioni attuative,

anche attraverso l'ampliamento delle misure di sostegno al reddito esistenti.

10-bis.2. Mari, Ghirra.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali determinati dai medesimi eventi, in deroga ai requisiti di anzianità minima previsti.

10-bis.3. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: agli operai agricoli a tempo indeterminato *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* in deroga al requisito delle giornate minime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo 3 ore giornaliere agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e agli operai a tempo determinato.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972 *con le seguenti:* sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime di accesso alle diverse prestazioni agricole, quali Cisoa, Disoccupazione Agricola, Iscrizione elenchi OTD.

10-bis.4. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche in caso di riduzione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* anche in deroga al requisito delle giornate mi-

nime lavorative, al calcolo della durata massima e con possibilità di fruizione anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per minimo tre ore giornaliere.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle giornate minime per l'accesso alle diverse prestazioni agricole.

10-bis.5. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« **3-ter.** Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress

termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento ».

2-ter. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al presente comma, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

2-quater. L'indennità di cui al comma 2-ter è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i

criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna come, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis.6. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole: « e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

« 6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative. ».

* **10-bis.8.** Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

* **10-bis.10.** Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto

del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

10-bis.11. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito un fondo di sostegno per i lavoratori parasubordinati e autonomi, che svolgano attività all'esterno in caso di condizioni meteorologiche avverse o comunque impegnati in lavorazioni soggette a restrizioni conseguenti ad ordinanze regionali. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni, sono definite condizioni di accesso, misura dell'indennità e le disposizioni attuative, anche attraverso l'ampliamento delle misure di sostegno al reddito esistenti.

10-bis.12. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di prevedere forme di sostegno al reddito in favore dei lavoratori parasubordinati e autonomi che svolgono le proprie attività all'esterno in caso di condizioni climatiche eccezionali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10-bis.13. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.1.

(Cassa integrazione ordinaria in casi di eccezionali situazioni climatiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis.

(Deroghe)

1. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, determinate dai cambiamenti climatici in atto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*).

2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai a tempo determinato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

4. Le integrazioni al reddito di cui al comma 3 sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al

comma 3 è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo. ».

2. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

3. Ai fini del presente articolo la dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-bis.01. Scotto, Sarracino, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ART. 10-ter.

Al comma 2, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.

Conseguentemente, al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: 234 milioni con le seguenti: 468 milioni, le

parole: 141 milioni con le seguenti: 282 milioni e le parole: 93 milioni con le seguenti: 186 milioni;

al secondo periodo, sostituire le parole: 36 milioni con le seguenti: 72 milioni.

10-ter.1. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Aiello.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI	73
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	85
DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. Emendamenti C. 2526 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	77
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Sui lavori della Commissione	83
SEDE REFERENTE:	
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	83

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni X e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento, a seguito dell'esame svolto presso il Senato, consta di 15 articoli.

L'articolo 1 dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, è previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di

manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati *standard* di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in a.s. o trasferito a Acciaierie d'Italia in a.s., su richiesta dei commissari.

Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Il comma 3, nel quantificare gli oneri, pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

L'articolo 2, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, da un lato eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno (lettere. *a*) e *b*)) – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cd. «doppio oggetto» (lettera *c*)).

L'articolo 3 – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle

aree industriali ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

L'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.

L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

L'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio

di cui all'articolo 6 del provvedimento non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo. Tale disposizione provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

L'articolo 8 stanziava nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali

caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. In particolare, tale limite di spesa viene incrementato – modificando l'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023 – da 700.000 euro a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).

L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Segnalo che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'articolo 10 del provvedimento modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'at-

tività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

Il comma 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

L'articolo 10-ter, aggiunto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente. Il comma 3 provvede alla stima degli oneri e alla relativa copertura.

L'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto-legge (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 dello stesso articolo 11.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione); in proposito, ricordo che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».

La disposizione di cui all'articolo 4, in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; in proposito, ricordo che, nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per «salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (*ex plurimis* sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021).

La disposizione di cui all'articolo 5, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, risulta riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di giurisdizione e norme processuali, nonché in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10-*ter*, vi sono profili riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ricordo in proposito che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si vedano, a tal proposito, le sentenze n. 359/2003, 50/2005).

Sempre con riguardo alle medesime disposizioni, si rinvencono anche profili inerenti le materie, parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) e della previdenza so-

ciale, (articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione).

Con riferimento specifico all'articolo 10-*bis*, evidenzio che le previsioni da esso introdotte risultano riconducibili sia alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione).

In particolare, evidenzio che l'articolo 10-*bis*, prevede, al comma 4, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche. Al riguardo, dato il concorso di competenze legislative di diversa natura, potrebbe essere opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla sottoscrizione e all'adozione di tali protocolli.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Emendamenti C. 2526.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2526, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

C. 1917-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1917-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato, recante « Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ».

Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dalla Camera il 16 gennaio 2025, è stato approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato il 22 luglio 2025: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.

Rammento che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende esprimere il disagio del Gruppo del Partito democratico rispetto alla scelta – a suo giudizio poco comprensibile sul piano delle tempistiche – di incardinare oggi, mentre è in corso la votazione per l'elezione di un membro del Consiglio superiore della magistratura, il disegno di legge costituzionale al momento non presente nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Sebbene sia consapevole dell'esistenza di precedenti regolamentari sotto questo profilo, evidenzia come, a differenza del caso di specie, nelle ipotesi registrate dai precedenti vi fosse la necessità di convertire in legge un decreto-legge o di esprimere un parere parlamentare entro una certa data.

Si domanda se con l'incardinamento del provvedimento la maggioranza voglia dare un segnale politico, ferma restando l'intenzione di proseguire l'esame in autunno, oppure, in alternativa, intenda accelerare l'esame del disegno di legge costituzionale. Chiede quindi alla presidenza di conoscere gli effettivi intendimenti, che incideranno sui lavori della Commissione.

Nel complesso, sottolinea come si tratti di una riforma costituzionale e ricorda che il termine di tre mesi per la seconda deliberazione è stato pensato per favorire un atteggiamento più sereno tra le parti politiche, a fronte degli eventuali scontri dialettici avvenuti nel corso della prima lettura. Auspica quindi che la maggioranza

non consideri l'esame del provvedimento ai fini della seconda deliberazione un passaggio secondario e meramente formale. Costata, tuttavia, che quella in atto costituisce l'unica riforma costituzionale che non ha subito modifiche nel corso dell'esame parlamentare rispetto al testo approvato in seno al Consiglio dei ministri.

Rivolgendosi al viceministro Sisto – che ha fatto battaglie in queste aule per garantire il rispetto delle istituzioni – invita l'Esecutivo a non operare forzature.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in risposta al collega Fornaro, fa presente che la sede opportuna per valutare le modalità di proseguimento dei lavori è l'Ufficio di presidenza, ma che ad ogni modo il problema dell'intervallo minimo di 3 mesi che deve separare le due deliberazioni di ciascuna Camera è risolto a monte dalla norma regolamentare.

In riferimento all'osservazione del collega Fornaro sul rispetto della forma, sostiene che sia necessario inoltre il rispetto della sostanza, che non viene meno per il semplice fatto che il Parlamento abbia condiviso il testo licenziato dal Governo. Nel corso dell'attività parlamentare che ha preceduto la prima deliberazione, infatti, si è verificato un ampio dibattito sui temi oggetto della riforma, che, a seguito di oculte valutazioni politiche, ha condotto la maggioranza all'approvazione del testo originario.

Ribadisce che le concrete modalità di svolgimento dei lavori della Commissione dovranno essere decise in ultima istanza dal Presidente nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, tenendo altresì presente che da un'analisi dei precedenti progetti di legge costituzionale emerge che nella maggior parte dei casi l'esame in commissione per la seconda deliberazione si è risolto in una o due sedute.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rileva come l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame sarà definita nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocata per la giornata

di domani. Fa comunque presente come, a seguito dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione, abbia ritenuto doveroso prevederne l'avvio dell'esame e preannuncia fin d'ora come sia sua intenzione proporre, in sede di Ufficio di presidenza, di avviare la discussione generale prima della pausa estiva, per rinviarne il prosieguo, laddove necessario, alla ripresa dei lavori nel mese di settembre.

Passando, quindi, in qualità di relatore, e anche a nome degli altri relatori, a illustrare il provvedimento, ricorda che il disegno di legge di revisione costituzionale C. 1917-B torna all'esame della Camera dopo essere stato approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 luglio 2025 nell'identico testo approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera nella seduta del 16 gennaio 2025. Questo testo, a sua volta, non risultava modificato rispetto al disegno di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa C. 1917, adottato come testo base in sede referente nella seduta della Commissione Affari costituzionali della Camera del 6 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, della seconda deliberazione prevista, per i progetti di legge costituzionali, dall'articolo 138 della Costituzione. In proposito, ricorda che, in base all'articolo 98 del Regolamento della Camera, quando un progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera (e quindi, nel caso del provvedimento in esame, dal 16 gennaio 2025). Inoltre, in base all'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea. Non è prevista la presentazione di emendamenti in questa fase.

Quanto all'oggetto del disegno di legge in esame, ricorda che esso, nel prevedere la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Con-

siglio superiore della magistratura requirente.

Rileva che una delle principali innovazioni concernenti i due organi di autogoverno attiene alla composizione degli stessi. Nello specifico, la presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.

Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

Evidenzia che un ulteriore elemento di novità attiene all'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti. Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

Le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge recano modifiche alla Costituzione conseguenti all'istituzione dei sopra menzionati organi, nonché disposizioni transitorie.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione che include tra i poteri del Presidente della Repubblica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della modifica apportata si prevede che il Presidente della Repubblica presieda tanto il Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto il Consiglio superiore della magistratura requirente. La modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da

quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge di istituire due distinti organi di autogoverno.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.

Il primo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, dopo aver ribadito quanto previsto dal vigente articolo 104, ai sensi del quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, sancisce la separazione delle carriere della magistratura, specificando che l'ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il secondo comma del nuovo articolo, dunque, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, attribuendo la presidenza di entrambi al Presidente della Repubblica, ribadendo, pertanto, quanto già stabilito dall'art. 87, decimo comma, della Costituzione, come risultante dalle modifiche apportate dal precedente articolo 1 del disegno di legge.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.

Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri c.d. « laici » e quelli c.d. « togati », analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione,

prevedendo, tuttavia, un innovativo sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Consiglio superiore secondo il seguente meccanismo:

1/3 dei componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. La compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro un intervallo di tempo definito, facendo sì che tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici;

2/3 dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

La disposizione, infine, rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.

Il quinto comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dal Parlamento in seduta comune, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione stabilisce che, finché sono in carica, i componenti tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ri-

partire tra i due neoistituiti Consigli superiori della magistratura, giudicante e requirente, le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo prevede ad istituire un'apposita Corte.

Il primo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme dell'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Nell'enunciare tali competenze, si prevede altresì a sostituire con le espressioni « valutazioni di professionalità » e « conferimenti di funzioni » il riferimento attualmente recato dall'articolo 105 della Costituzione alle « promozioni », in linea con la disciplina ordinamentale in materia.

Il secondo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, ad un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare e il terzo comma ne delinea la composizione. Si prevede che l'Alta Corte sia composta di 15 giudici, di cui:

3 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;

3 giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione;

6 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;

3 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

Nella composizione dell'organo è quindi prevista la prevalenza della componente togata.

Il quarto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.

Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte membri del Parlamento; del Parlamento europeo; di un Consiglio regionale; del Governo.

L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

L'ottavo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione riserva, infine, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, che disci-

plina la designazione a consigliere di cassazione per meriti insigni di professori ed avvocati. In virtù dell'istituzione di due distinti Consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, il disegno di legge del Governo specifica che la designazione a consigliere di cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante. Inoltre, prevede che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni possano essere designati all'ufficio di consiglieri di cassazione per meriti insigni.

Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano modifiche di coordinamento, rispettivamente agli articoli 107, primo comma, e 110 della Costituzione, conseguenti all'istituzione dei due distinti Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante.

Infine, l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Il comma 2 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Federico FORNARO (PD-IDP), in attesa delle decisioni sull'organizzazione dei lavori che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza, ritiene doveroso svolgere fin d'ora alcune considerazioni e rileva come l'esame in seconda deliberazione non possa certo risolversi in un passaggio meramente formale.

Osserva come l'esame di una riforma costituzionale esigerebbe una disponibilità al confronto e all'ascolto che è totalmente mancata da parte della maggioranza, la quale ha, viceversa, assunto un atteggiamento di assoluta indisponibilità al dialogo. Ricorda, a riprova di ciò, come non sia stato accolto neppure un emendamento di mero buon senso, volto a garantire la pa-

rità di genere nella designazione per sorveglianza dei componenti dei Consigli superiori della magistratura, che avrebbe potuto agevolmente ottenere un consenso unanime e non avrebbe messo in discussione i contenuti della riforma. Dà atto al Vice Ministro Sisto di aver compiuto, in tale circostanza, uno sforzo per venire incontro alle opposizioni, ma rileva come tale sforzo sia stato insufficiente, essendosi risolto nel mero invito a presentare un ordine del giorno.

Sottolinea come l'atteggiamento della maggioranza sia indice di una postura che contrasta con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione, che esigerebbe un atteggiamento di maggiore rispetto nei confronti dell'opposizione, specialmente in assenza di ragioni di urgenza e pur nella legittima rivendicazione, alla quale ha fatto riferimento il deputato Urzì, delle posizioni di ciascuna forza politica. Osserva come tale atteggiamento possa essere eventualmente comprensibile in sede di seconda deliberazione, essendo, come è noto, la Camera chiamata soltanto a riesaminare il testo nel suo complesso, ma sia stato del tutto inaccettabile in sede di prima deliberazione.

Prendendo atto delle comunicazioni rese dal presidente sull'organizzazione dei lavori, preannuncia l'utilizzazione di tutti gli spazi previsti dal Regolamento, pur nell'impossibilità di presentare proposte emendative, per tentare di promuovere una discussione approfondita e uno sforzo di ascolto da parte della maggioranza

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che è fissato alle ore 15 di domani, mercoledì 30 luglio, il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge C. 2393, recante misure per la semplificazione normative e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie.

Ricorda altresì che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e che da tale natura conseguono effetti sotto il profilo dell'ammissibilità delle proposte emendative e della presentazione delle stesse in Assemblea.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

C. 2473 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo nella giornata di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

2500, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso il prescritto parere.

La Commissione quindi delibera di conferire al relatore, on. De Corato, il mandato

a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come approvato dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2527 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti per il sostegno ai comparti produttivi;

rilevato che:

il provvedimento, a seguito dell'esame presso il Senato, si compone di 15 articoli, suddivisi in tre capi;

il Capo I, dedicato alle misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione, contiene: disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA (articolo 1); disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino (articolo 1-*bis*); disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto (articolo 2); misure di semplificazione per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 3); ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 4); e misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 5);

il Capo II prevede misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, in particolare: l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 6); una serie di misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese (articolo 7); misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di

azienda e di cessazione dell'attività produttiva (articolo 8); la modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 9); misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda (articolo 10); tutele per emergenze climatiche (articolo 10-*bis*); e interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per l'anno 2025 (articolo 10-*ter*);

il Capo III contiene infine le disposizioni finanziarie (articolo 11) e dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 12);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione);

la disposizione di cui all'articolo 4, in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato, è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per « salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari »;

la disposizione di cui all'articolo 5, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è ricon-

ducibile alle competenze esclusive statali in materia di giurisdizione e norme processuali, nonché in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione;

le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10-*ter* investono profili riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro; nelle medesime disposizioni, si rinvengono altresì profili inerenti le materie, parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) e della previdenza sociale, (articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione);

con riferimento specifico all'articolo 10-*bis*, le previsioni da esso introdotte risultano riconducibili sia alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza

del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione);

in particolare, il comma 4 dell'articolo 10-*bis* prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche, per i quali, stante il concorso tra competenze legislative di diversa natura, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla sottoscrizione e all'adozione dei protocolli di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità. C. 409 Vinci e C. 1095 Ruffino (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifica all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali. C. 1680 Bellomo (<i>Esame e rinvio</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni X e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, mercoledì 30 luglio, e che, pertanto, le Commissioni di

merito hanno chiesto di ricevere oggi stesso i pareri delle Commissioni.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, fa presente che la relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.

L'articolo 1 prevede lo stanziamento di un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025 al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il comma 2 stabilisce che il rimborso dell'importo corrispondente al predetto finanziamento debba avvenire in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di crediti prede-

ducibili (di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

L'articolo 3 estende agli investimenti superiori ai 50 milioni di euro relativi all'ex ILVA la disciplina acceleratoria e di semplificazione attualmente vigente (articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2023). In tali casi l'investitore può chiedere al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la nomina di un commissario straordinario del Governo (ai sensi del comma 3 del citato articolo 13), avente il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti superiori ai 50 milioni di euro. Si precisa che – tramite il rinvio al comma 4 del medesimo articolo 13 – il predetto commissario è autorizzato ad agire, ove necessario, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali (cd. «*golden power*») sulla *governance* in alcuni settori strategici, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5, recante misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al comma 1 stabilisce che, nei casi in cui il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente o di annullamento oppure di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, è riconosciuta comunque all'originario acquirente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione dell'obbligo di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali (articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999).

Il comma 2 disciplina le condizioni al verificarsi delle quali l'acquirente può esercitare la suddetta facoltà di cedere il contratto di acquisto: vi deve essere una offerta irrevocabile di acquisto da parte di un'altra impresa, anche a controllo pubblico, il cui corrispettivo non può superare l'ottanta

per cento di quello versato per la aggiudicazione, con l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il comma 3 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il rilascio all'autorizzazione dell'offerta senza la quale il contratto di cessione non può essere stipulato, costituendone pertanto condizione sospensiva, e stabilisce che il citato Ministero può anche autorizzare modifiche al piano industriale a condizione che le stesse non siano pregiudizievoli degli aspetti occupazionali.

Il comma 4 riconosce al commissario straordinario, che ha adito l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, la facoltà di introdurre nel relativo giudizio anche un'autonoma azione per il risarcimento dei danni causati dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta di acquisto dei complessi aziendali.

Il comma 5 tratta alcuni ulteriori profili processuali stabilendo che il perfezionamento del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto del giudizio e le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

L'articolo 9 incrementa le risorse previste dalla legge di bilancio per il 2024 per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, portandole da 700.000 euro a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ciò premesso, formula quindi la proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Stigmatizza inoltre la modalità di lavoro della Commissione che, ancora una volta, è chiamata ad avviare e concludere l'esame di un provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta. Sottolinea come, a suo avviso, sarebbe stato possibile prevedere un'ulteriore seduta per consentire ai commissari di svolgere le opportune valutazioni sul testo in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce come i tempi ristretti per l'esame del provvedimento siano dettati dal calendario dell'Assemblea, precisando altresì che le Commissioni di merito, già convocate nella seduta antimeridiana, hanno sospeso i propri lavori in attesa di ricevere i prescritti pareri prima di conferire il mandato ai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità.

C. 409 Vinci e C. 1095 Ruffino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Gianluca VINCI (FDI), *relatore*, fa presente che entrambe le proposte di legge intervengono sulla legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità.

La comune finalità è quella di estendere l'ambito entro il quale le persone affette da cecità possono procedere alla sottoscrizione di atti autonomamente e, dunque, senza l'assistenza di ulteriori soggetti in veste di testimoni o di partecipanti alla redazione degli atti medesimi.

La citata legge del 1975 prevede, al riguardo, che la persona non vedente sia a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire se non inabilitata o interdetta (articolo 1), che la sua firma su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, sia vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse (articolo 2) e che, per sua espressa richiesta, è ammesso ad assisterla o a partecipare alla redazione dell'atto un suo fiduciario (articolo 3). Se la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma né la sottoscrizione con un segno della croce, il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate dalla stessa (articolo 4).

La proposta C. 409 interviene sull'articolo 3 della citata legge n. 18 del 1975, aggiungendovi due commi finali che disciplinano la possibilità, per la persona affetta da cecità, di sostituire l'assistenza di una persona di fiducia ai fini della conclusione di un atto giuridicamente vincolante con riprese video che documentino la sua volontà circa il compimento dell'atto.

La relazione illustrativa richiama infatti l'attenzione sulla necessità di garantire il diritto alla *privacy* delle persone affette da cecità, diritto che sarebbe loro precluso nel compimento di atti giuridici dal contenuto

riservato, con lo scopo « di disciplinare e rendere cogente la produzione degli atti giuridici di natura privata con valenza pubblica voluti dai non vedenti e garantiti da sistemi di ripresa video senza la presenza di terzi, con l'eccezione del soggetto certificatore ».

I due nuovi commi infatti disciplinano dettagliatamente le modalità e le diverse fasi attraverso cui tali riprese video si devono svolgere. In primo luogo, le riprese devono essere attive per l'intera durata della formazione degli atti. In secondo luogo, il soggetto titolato alla certificazione deve leggere gli atti medesimi. Infine, la persona non vedente deve manifestare oralmente di averne compreso la lettura e di accettarne i contenuti, apponendovi quindi la propria firma. Tali operazioni si svolgono senza soluzione di continuità.

Vengono altresì delineate le modalità di registrazione e di conservazione del video: esso deve essere registrato su supporto informatico non deperibile e conservato in almeno due esemplari, da consegnare alla persona affetta da cecità e in ulteriori due esemplari da detenere a cura del certificatore unitamente al documento cartaceo.

Si evidenzia che la nuova disciplina sembra riferirsi a qualsiasi atto sottoscritto dal non vedente, anche se nel testo – così come nella relazione illustrativa – si richiama la nozione di « certificazione », restringendo quindi l'ambito agli atti giuridici privati redatti alla presenza di un soggetto qualificato con funzioni di certificatore.

La proposta C. 1095 della collega Ruffino interviene invece sul primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 18 del 1975. Rispetto alla norma vigente viene specificato che l'atto sottoscritto e vincolante può essere sia di natura pubblicistica che privatistica e che la presenza di testimoni per la sottoscrizione non può comunque essere richiesta né dal notaio né da altro pubblico ufficiale.

La relazione illustrativa evidenzia l'incongruenza derivante dal combinato disposto della legge n. 18 del 1975 e la legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) che, all'articolo 48, prevede la necessaria presenza di due testimoni per gli atti notarili

« qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza ».

A giudizio della presentatrice, mentre il non vedente sarebbe « perfettamente libero di firmare autonomamente le scritture private anche senza l'assistenza di un fiduciario » (scritture private ove – ricorda la presentatrice – « il rischio di raggiro è certamente superiore rispetto agli atti notarili »), lo stesso principio illogicamente non si applica agli atti pubblici nonostante per questi ultimi « è il notaio stesso che redige il documento e garantisce, in qualità di pubblico ufficiale, che il suo contenuto sia conforme alla legge ».

Sul punto, merita un richiamo la pronuncia della Corte di cassazione nn. 4344 del 2000. Tale sentenza si sofferma sull'articolo 4 della legge n. 18 del 1975, secondo cui occorre l'intervento e la sottoscrizione di due persone di fiducia per il perfezionamento del documento quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, né di sottoscrivere con il segno di croce. Al riguardo la Corte precisa che « l'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (...) è infatti possibile solo nel caso di scrittura privata, perché l'atto pubblico non può che essere formato dal pubblico ufficiale senza interferenze di altri soggetti (...) la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è certificata, in via esclusiva, dal predetto (notaio rogante) » (Cass. nn. 4344/2000, 12437/1997).

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede

referente, delle proposte di legge in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto verenti su identica materia.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, intervenendo da remoto, evidenzia che le abbinate proposte di legge trattano la materia della pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La proposta della deputata Matone estende l'intervento anche alla facoltà di non rendere visibile ai motori di ricerca e sulla rete internet le informazioni sulla pregressa condizione giuridica di imputato o indagato né i dati personali riportati nei provvedimenti giudiziari, una volta intervenuto un provvedimento a lui favorevole.

I testi in esame hanno la comune finalità di assicurare che la mera sottoposizione ad un procedimento penale non si trasformi, di fatto, in un pregiudizio perenne alla propria onorabilità, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato ad alcun addebito di responsabilità.

L'articolo 1 della proposta C. 632 Costa e l'articolo 2 della proposta della collega Matone presentano un contenuto comune. Entrambi introducono nel codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) un nuovo articolo 144-*ter* rubricato « Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e segnalazioni al Garante ».

In esso, al comma 1, si delinea una procedura volta a consentire all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o all'indagato prosciolto, di ottenere dal direttore o responsabile della testata di informazione che abbia diffuso le notizie del relativo procedimento penale che quest'ultima dia immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento « con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza » con cui aveva diffuso le prime notizie.

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, in caso di inadempimento, l'interessato possa rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che, entro quarantotto ore, può utilizzare i suoi strumenti

di indagine e correttivi ai sensi dell'articolo 144 del medesimo codice.

Il testo della deputata Matone reca anche un comma 3, in base al quale il Garante diffida il fornitore del servizio inadempiente che - ove non vi si conformi entro trenta giorni - sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro (o per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato annuo se superiore o fino a 20 milioni di euro (o per le imprese, fino al 4 per cento del fatturato annuo se superiore), a seconda della gravità dell'inadempimento.

Sul punto, dalla formulazione letterale della disposizione non appare chiaro se la diffida del Garante presupponga l'inadempimento degli obblighi conseguenti alla richiesta dell'interessato (ai sensi del comma 1) o l'inadempimento dei provvedimenti già assunti dal medesimo Garante (ai sensi del comma 2) e la chiara identificazione del « fornitore del servizio », cui nel resto dell'articolo non si fa riferimento.

Come anticipato, l'articolo 1 del progetto di legge C. 2328 Matone tratta anche la tematica della visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet dei dati relativi ai procedimenti penali per persone che non siano state condannate.

Al riguardo, la disposizione richiama preliminarmente la disciplina sul diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, che è stata introdotta nel 2022 (articolo 64-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Tale disposizione, in estrema sintesi, consente alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione di richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

La relazione illustrativa evidenzia tuttavia come si tratti di una tutela certamente opportuna ma insufficiente dal momento che « nel mondo digitale, caratterizzato dalla condivisione continua di conte-

nuti (..) non si tratta solo di impedire che permangano disponibili le nostre informazioni personali pubblicate dalla fonte originaria, ma, piuttosto, far eliminare anche le successive ripubblicazioni delle stesse da parte di soggetti terzi (...) che permangono sempre accessibili (...), prescindendo dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione ».

Per colmare tale vuoto di tutela, la proposta di legge in commento configura un vero e proprio diritto alla buona fama e alla riservatezza in capo al soggetto preso in considerazione dal citato articolo 64-ter.

A quest'ultimo viene infatti riconosciuto il diritto ad ottenere – entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di archiviazione – la non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali. C. 1680 Bellomo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il provvedimento in esame, che consta di un unico articolo, reca un contenuto puntuale. L'intervento normativo ha la finalità di prevedere termini perentori per il deposito degli atti da parte del pubblico ministero, razionalizzando il sistema nel senso di uniformare i termini previsti per il riesame della misura cautelare reale a quelli

relativi al riesame delle ordinanze che dispongono la misura cautelare personale.

La relazione illustrativa evidenzia infatti come « la natura non perentoria del termine di un giorno per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame determina che il pubblico ministero può non trasmettere gli atti anche per diversi mesi, se non anni. Ciò avviene senza che intervenga alcuna sanzione per la mancata produzione degli atti da parte del pubblico ministero stesso ».

La proposta in esame mira quindi ad introdurre nell'articolo 324 del codice di procedura penale, un esplicito riferimento al termine di cinque giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 309 con riguardo al procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari personali. Quest'ultimo, infatti prevede che il pubblico ministero abbia tempo « entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno » per provvedere alla trasmissione degli atti al tribunale chiamato a decidere sulla richiesta di riesame della misura personale. Dall'inosservanza di tale termine – ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 309 – discende la perdita di efficacia del provvedimento impugnato e, salvo eccezioni, la sua non rinnovabilità.

Tale disciplina, pur essendovi un richiamo al comma 10 dell'articolo 309, non trova invece applicazione con riguardo al procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali.

L'articolo 324 del codice di procedura penale, oggetto di modifica da parte della proposta in esame, stabilisce al riguardo che la cancelleria del tribunale è tenuta a dare immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame al pubblico ministero affinché quest'ultimo trasmetta gli atti su cui si fonda il provvedimento. Tale adempimento deve essere espletato « entro il giorno successivo » dalla ricezione dell'avviso.

Tuttavia, come anticipato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale termine ha natura meramente ordinaria: pertanto, alla sua violazione non consegue alcuna sanzione processuale.

Tale impostazione ha trovato conferma anche in una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno escluso che il suddetto rinvio all'articolo 309 del codice di procedura penale possa essere interpretato nel senso di rendere applicabile, anche nell'ambito del riesame cautelare reale, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dal citato comma 5 dell'articolo 309, e la correlativa sanzione consistente nella perdita di efficacia della misura cautelare in caso di trasmissione tardiva. Nell'ambito del riesame cautelare reale trova, invece, applicazione solo il termine di natura meramente ordinatoria – pari ad

un solo giorno – indicato dall'articolo 324, comma 3 (S.U. n. 18954/2016).

Merita comunque ricordare che una precedente sentenza della Cassazione si era invece espressa in senso contrario, osservando che il rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 7, all'articolo 309, comma 10 « può ben essere interpretato nel senso che il termine di cinque giorni del precedente comma 5, da quest'ultimo richiamato, sia perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri » (Sez. III, n. 24163/2011).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

**DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2527, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 92/2025 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, stabilisce che il rimborso dell'importo corrispondente al finanziamento statale volto a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria debba avvenire in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di crediti prededucibili di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione dei piani di investimento ove superiori ai 50 milioni di euro, richiamando la clausola autorizzatoria – già prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2023 – ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), del decreto-legge n. 21 del 2012, (cd. «golden power»), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico, sottoposto all'autorizzazione da parte del Ministero e ad una clausola di prezzo massimo;

l'articolo 9 incrementa le risorse previste dalla legge di bilancio per il 2024 per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, portandole da 700.000 euro a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile in Italia, Renato Mosca De Souza, sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del
presidente Giulio TREMONTI.*

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile in Italia, Renato Mosca De Souza, sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur.

L'audizione informale è stata svolta dalle
12.15 alle 12.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	96
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	101
ERRATA CORRIGE	99

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Monica CIABURRO, *presidente*, comunica che, per il Movimento 5 Stelle, il deputato Emiliano Fenu ha cessato di far parte della Commissione, e che, per il medesimo gruppo, entra a far parte della Commissione il deputato Mario Perantoni.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto scadrà il 26 agosto 2025 e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione per i profili di carattere finanziario.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, evidenzia che il programma pluriennale n. SMD 01/2025 è relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).

Fa presente che il programma in esame, analogamente a quanto già descritto nei precedenti decreti SMD 18/2020 e SMD 01/2022 (di cui il provvedimento in esame è una integrazione), risulta finalizzato alla sostituzione del satellite SICRAL 1B, a fine vita operativa dal 2022, attraverso la realizzazione del sistema satellitare SATCOM

per le Telecomunicazioni Governative (SICRAL 3).

Il SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e Allarmi) è un sistema di comunicazioni militari via satellite che assicura le comunicazioni strategiche e tattiche tra le piattaforme terrestri, navali ed aeree sia sul territorio nazionale che nelle operazioni fuori area. Esso è composto da un segmento spaziale, costituito dal satellite, e da un segmento terrestre, composto dal Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle e dai terminali utenti. Essendo arrivato a fine vita operativa il sistema satellitare SICRAL 1B, nel 2021 è stato avviato il programma di acquisizione del nuovo satellite per le comunicazioni SICRAL 3.

Il programma, già avviato nel 2021 a valle dell'approvazione del citato SMD 18/2020, necessita di una revisione della programmazione temporale. Evidenzia dunque che, nella scheda illustrativa, è indicata la necessità di articolare il piano di sviluppo pluriennale in una durata complessiva di 8 anni (2021-2028).

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, come la scheda illustrativa, richiamandosi ai predetti SMD 18/2020 e SMD 01/2022, riporti che i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica e, nel progetto, verranno coinvolte le maggiori industrie del comparto, permettendo all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel settore delle comunicazioni satellitari. Fa presente come le imprese coinvolte risultino circoscritte sul territorio nazionale nelle regioni Lazio, Abruzzo, Piemonte e Lombardia.

Segnala, da ultimo, come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026 il programma in esame venga annoverato nell'ambito dei programmi già operanti (pagina 36 del Tomo II).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), sottolineando come lo schema di decreto in esame contempli, nell'ambito del programma in esame, un aggravio finanziario

pari a 223 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate nei precedenti documenti SMD 18/2020 e SMD 01/2022, chiede alla Sottosegretaria Rauti quali siano le motivazioni che hanno determinato il suddetto incremento. Domanda, inoltre, data l'assenza nel programma in esame di indicazioni specifiche al riguardo, se sia prevista una collaborazione internazionale nelle diverse fasi dello sviluppo del sistema SICRAL 3. Ritiene, in particolare, imprescindibile che il Governo renda noto se intenda avviare un rapporto collaborativo con la società SpaceX.

La Sottosegretaria Isabella RAUTI ricorda come l'onere complessivo del programma SICRAL, già precedentemente aggiornato a 590 milioni di euro mediante il decreto SMD 01/2022, risulti incrementato a 767 milioni di euro in virtù dello schema di decreto in esame. Precisa, quindi, come l'ulteriore aggravio finanziario di 223 milioni discenda dalla necessità di potenziare le misure di sicurezza, dalla contrattualizzazione dei servizi di lancio e di messa in orbita, nonché dal generale incremento dei costi riscontrato sul mercato. Evidenzia, inoltre, come l'attuale contesto geopolitico renda prioritario dotarsi di un sistema di comunicazione satellitare sicuro ed efficiente. Sottolinea pertanto che il programma in questione mira a realizzare un sistema di comunicazione strategico di lungo raggio al fine di rafforzare il sistema di sicurezza nazionale e l'indipendenza strategica del Paese. Dichiarata, infine, che con riferimento alla selezione del *provider* cui affidare il servizio di messa in orbita del satellite SICRAL 3, il Governo intende valutare approfonditamente tutte le opzioni disponibili sul mercato, allo scopo di individuare il *partner* che offra le migliori garanzie di efficienza e affidabilità.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), ringraziando la Sottosegretaria Rauti per i chiarimenti forniti, fa presente come dall'intervento della rappresentante del Governo non emerga una posizione chiara riguardo all'eventuale coinvolgimento di Spa-

ceX nel programma in esame. Chiede pertanto alla Sottosegretaria Rauti di chiarire specificamente tale aspetto, sottolineando che, secondo il proprio Gruppo, considerazioni di sicurezza nazionale imporrebbero che ogni fase del programma venisse realizzata prioritariamente in Italia o, quantomeno, entro il perimetro europeo.

La Sottosegretaria Isabella RAUTI ribadisce che, allo stato attuale, non può essere esclusa la possibilità di instaurare una cooperazione internazionale per la messa in orbita del satellite SICRAL 3. Osserva, tuttavia, che sebbene SpaceX rappresenti attualmente il *provider* di servizi con le competenze più avanzate disponibili sul mercato, nessuna alternativa è preventivamente esclusa. Evidenzia, infatti, che la scelta del *partner* sarà operata tenendo conto, al momento opportuno, delle competenze specifiche e delle garanzie offerte dai diversi operatori presenti sul mercato.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) fa presente come, a suo avviso, risulti necessario inserire esplicitamente nella proposta di parere l'esclusione del coinvolgimento di SpaceX nel programma in esame. Sottolinea, infatti, che ragioni di sicurezza nazionale impongono che il *provider* incaricato del servizio di lancio e messa in orbita del satellite SICRAL 3 venga individuato esclusivamente in ambito europeo. Preannuncia, altresì, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore qualora tale richiesta non venga accolta.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, chiede alla presidenza una breve sospensione della

seduta al fine di valutare l'eventuale riformulazione della proposta di parere, così da tenere conto, nella proposta di parere stessa, delle considerazioni emerse nel dibattito in Commissione.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente*, prende atto della richiesta del relatore e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 12.50.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione e delle interlocuzioni avute nel corso della sospensione della seduta, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), prevedendo l'inserimento di un'osservazione con cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di riferire, nell'ambito della prosecuzione del programma in questione, circa l'eventuale coinvolgimento di imprese internazionali nella fase di lancio e messa in orbita del sistema satellitare SICRAL 3.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), ringraziando il relatore per l'integrazione alla sua proposta di parere, evidenzia come, a suo giudizio, l'osservazione in essa contenuta debba assumere carattere vincolante nei confronti del Governo. Sottolinea, in particolare, come il Governo debba necessariamente riferire circa l'eventuale coinvolgimento di imprese internazionali nella fase di lancio e messa in orbita del sistema satellitare SICRAL 3. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore. Auspica, infine, che si possa promuovere un dibattito più ampio e approfondito sul tema delle comunicazioni satellitari, al fine di identificare e affrontare con efficacia eventuali criticità connesse alla sicurezza nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 530 del 16 luglio 2025, a pagina 82, seconda colonna, prima

e seconda riga, sostituire le parole: « sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa » con le seguenti: « sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2025 relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3) (Atto n. 281);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 01/2025, integrando i decreti SMD 18/2020 e SMD 01/2022, risulta finalizzato alla sostituzione del satellite SICRAL 1B, a fine vita operativa dal 2022, attraverso la realizzazione del sistema satellitare SATCOM per le Telecomunicazioni Governative (SICRAL 3);

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di una durata complessiva di 8 anni (2021-2028) e prevede una revisione della programmazione temporale già prevista dai decreti SMD 18/2020 e SMD 01/2022;

interesserà prevalentemente i settori dell'industria ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica e nel progetto verranno coinvolte le maggiori industrie del comparto, permettendo all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel settore delle comunicazioni satellitari;

individua le presumibili aree di interesse nelle regioni Lazio, Abruzzo, Piemonte e Lombardia;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito dei programmi già operanti;

fatti salvi gli eventuali rilievi che saranno deliberati dalla V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2025 relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3) (Atto n. 281);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 01/2025, integrando i decreti SMD 18/2020 e SMD 01/2022, risulta finalizzato alla sostituzione del satellite SICRAL 1B, a fine vita operativa dal 2022, attraverso la realizzazione del sistema satellitare SATCOM per le Telecomunicazioni Governative (SICRAL 3);

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di una durata complessiva di 8 anni (2021-2028) e prevede una revisione della programmazione temporale già prevista dai decreti SMD 18/2020 e SMD 01/2022;

interesserà prevalentemente i settori dell'industria ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica

e nel progetto verranno coinvolte le maggiori industrie del comparto, permettendo all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel settore delle comunicazioni satellitari;

individua le presumibili aree di interesse nelle regioni Lazio, Abruzzo, Piemonte e Lombardia;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito dei programmi già operanti;

fatti salvi gli eventuali rilievi che saranno deliberati dalla V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riferire, nella prosecuzione del programma, circa l'eventuale coinvolgimento di imprese internazionali nella fase del lancio in orbita.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	105
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	127

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	121
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

C. 2500, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, approvata con modificazioni dal Senato della Repubblica si compone di tre articoli e reca disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, modificando l'articolo 14, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011, stabiliscono, tra l'altro, che il numero dei consiglieri regionali non venga ridotto qualora la popolazione della regione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie di riferimento, contenute nel medesimo articolo 14, comma 1, e che il numero massimo degli assessori regionali possa essere aumentato fino a due unità, sia nelle regioni

con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Viene altresì stabilito che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, evidenzia che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 138 del 2011 asseriva, con riferimento all'articolo 14, che le disposizioni ivi introdotte comportavano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo. Al riguardo, ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca se, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, sulla base delle verifiche svolte a consuntivo, siano stati incorporati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in tal caso, la nuova disciplina che si intende introdurre potrebbe comprometterne la realizzazione e risultare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l'adozione di misure compensative all'interno dei bilanci degli enti interessati, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Sul punto, segnala che la predetta clausola è stata introdotta in accoglimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 26 giugno 2025. Tanto

premessi, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Fa presente, infine, che l'articolo 2, abrogando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, rende nuovamente possibile il conferimento immediato di incarichi amministrativi di vertice ad ex componenti di giunte o consigli regionali, provinciali o comunali. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, fa presente che alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, modificate dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, fermo restando che le regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2500, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, modificate dall'articolo 1,

comma 1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, fermo restando che le regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 703-B, recante la legge quadro in materia di interporti, approvata dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2024, e successivamente modificata dal Senato della Repubblica.

Dopo avere segnalato, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a esaminare le modifiche apportate al testo da parte del Senato della Repubblica, fa presente che, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, all'articolo

6, comma 2, è stata aggiornata l'indicazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa volta al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti. In particolare, rileva che è stato soppresso il riferimento all'anno 2024, ormai concluso, ed è stato contestualmente esteso il perimetro temporale dell'autorizzazione di spesa, originariamente prevista fino all'anno 2026, anche all'anno 2027. Evidenzia che per tale ultimo anno, come per l'anno 2026, la spesa autorizzata è fissata in misura pari a 10 milioni di euro.

Fa presente che, conseguentemente, è stata modificata anche la norma recante la copertura finanziaria dei predetti oneri, contenuta nell'articolo 7, comma 1, della proposta in esame.

In particolare, segnala che, per effetto delle predette modifiche, l'articolo 7, comma 1, prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Evidenzia che, mentre le disposizioni di copertura per gli anni 2025 e 2026 non sono state modificate, per l'anno 2027 la copertura finanziaria è stata imputata, analogamente a quanto già previsto con riferimento all'anno 2026, al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, evidenzia che entrambe le predette modifiche sono state introdotte in accoglimento di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere approvato nella seduta del 26 febbraio 2025 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

In proposito, prende atto che nella predetta seduta della Commissione Bilancio il Governo ha rappresentato che le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021 e allocate sul capitolo

7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non risultano allo stato programmate, né contabilmente impegnate.

Segnala, altresì, che le ulteriori modifiche approvate dal Senato della Repubblica hanno carattere essenzialmente ordinamentale e non appaiono, pertanto, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tanto premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

C. 2526 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Rileva che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 2, comma 1-*quinquies*, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di dettaglio utili a valutare la congruità della spesa autorizzata.

Per quanto riguarda l'articolo 2-*ter*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 48 del 2023, rendendo permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Segnala che i relativi oneri sono valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica fornisce una disamina statistica della popolazione attesa nel decennio 2025-2034, al fine di determinare la stima complessiva degli studenti e dei docenti interessati dalle disposizioni. Alla platea così determinata vengono associati oneri riferiti all'erogazione delle rendite agli inabili o ai superstiti nonché a quelli connessi alle spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative delle denunce, per un costo unitario di 1.126,17 euro, e alle spese di amministrazione delle rendite, per un costo unitario di 86,16 euro. Successivamente, la relazione tecnica ricostruisce in un'apposita tabella gli oneri derivanti dalla novella

in esame, ossia quelli riferiti alle annualità 2025-2034 e riconducibili soltanto all'estensione della copertura assicurativa per studenti e insegnanti *ex* articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, comprensiva del « rischio in aula », per alunni e docenti, e del rischio di infortunio *in itinere*, per i docenti.

Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati per la ricostruzione degli oneri, che risultano crescenti per quanto riguarda le prestazioni, in ragione dell'aumento dei prezzi, e decrescenti per quanto riguarda le gestioni di denunce e rendite, in ragione del calo demografico. Con riferimento agli stessi oneri, rileva che la stima risulta considerevolmente inferiore per singolo anno scolastico/accademico di circa 15 milioni di euro, rispetto ai circa 47 milioni stimati nei due anni di avvio sperimentale della misura. Evidenzia che tale diminuzione potrebbe essere in parte giustificata da quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 113 del 2024, in merito al numero di costituzione delle rendite effettivamente registrato nell'anno scolastico/accademico 2023/2024.

Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione sull'effettivo andamento degli oneri come registrati nel corso dell'anno scolastico/accademico 2024/2025, sulle modalità di stima degli oneri medesimi, tra cui il tasso di inflazione utilizzato nell'intero arco temporale preso in considerazione e sugli effetti prodotti sia dai citati oneri sia dalle risorse utilizzate a copertura sui tre saldi di finanza pubblica, stante la mancanza di un prospetto riepilogativo degli oneri.

Per quanto riguarda le scuole private, osserva che il versamento dei premi assicurativi dovrebbe contestualmente comportare l'incremento di deduzioni fiscali con effetti di minor gettito tributario.

Al riguardo, pur tenendo conto di quanto sopra riportato, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di quantificare le maggiori entrate contributive versate all'INAIL da soggetti esterni alla pub-

blica amministrazione e, contestualmente, le minori entrate fiscali ad esse correlate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-ter fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro, per il medesimo anno, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 e, infine, quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che le risorse del Fondo sociale per occupazione e

formazione risultano iscritte sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 1.801.347.403 euro. In proposito, rileva che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura, pari a 4,01 milioni di euro, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché, essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo utilizzato, considera tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione risulta iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 290.335.000 per l'anno 2026 e a 392.435.000 per l'anno 2027. In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna annualità, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pre-

giudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 3, commi da 1 a 5, evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di organizzazione e risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, che il citato Ministero sia autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, a conferire un incarico dirigenziale generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che sia incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del citato Ministero dell'università e della ricerca, anche estraneo alla pubblica amministrazione.

In merito all'autorizzazione a bandire una o più procedure concorsuali con riferimento alle quali il Governo, durante l'esame del provvedimento presso il Senato, ha affermato l'esistenza di un'adeguata disponibilità di cassa sufficiente a far fronte allo svolgimento delle procedure medesime, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, posto che tale disponibilità sembrerebbe derivare da impegni di spesa già assunti e pertanto non utilizzabili per l'assunzione di nuovi impegni di spesa in relazione allo svolgimento di nuovi concorsi, dal momento che sia l'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 sia l'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno autorizzato spese per lo svolgimento di procedure concorsuali limitatamente al solo anno 2021.

Relativamente all'articolo 3, commi 5-*bis* e 5-*ter*, evidenzia preliminarmente che le

norme in esame, introdotte durante l'esame presso il Senato della Repubblica, intervenendo sull'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge n. 77 del 2021, incrementano da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 e, per il medesimo importo di 10 milioni di euro, prorogano al 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dal citato articolo finalizzata all'acquisto di servizi ICT da parte del Ministero dell'università e della ricerca attraverso l'attivazione delle convenzioni con la società Consip Spa. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio alla base della quantificazione dell'onere.

Relativamente all'articolo 5, rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 178 del 2020, modifica la destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, disponendo che l'importo di 150 milioni di euro, assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, ai sensi del novellato comma 189, sia programmato per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione « Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », anziché per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione di cui al comma 188 della citata legge n. 178 del 2020. Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame, come evidenziato dalla relazione tecnica, modificano le finalità di spesa di risorse finanziarie già stanziare e destinate a legislazione previgente agli interventi relativi agli Ecosistemi dell'innovazione di cui al tuttora vigente comma 188 della legge n. 178 del 2020, ritiene che dovrebbe essere chiarito se tali interventi debbano ritenersi assorbiti nell'ambito del Piano d'azione « Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 » o, in caso contrario, che dovrebbe essere precisato come si intenda provvedere agli stessi, posto che le risorse ad essi originariamente destinate sono state riallocate dalla disposizione in esame.

Relativamente all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto sanità al personale non dirigente da assumere, impiegato in attività assistenziali e di supporto, delle Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, cui veniva applicato, in base al contratto collettivo nazionale quadro 2022-2024, il contratto collettivo nazionale quadro del comparto università, nel rispetto dei piani di fabbisogno e della normativa sulla spesa del personale. Rileva inoltre che, per il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le citate aziende, è prevista la conservazione dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca.

Ciò stante, considerato che, sulla base dei dati ARAN, nel 2022 la retribuzione complessiva media del personale non dirigente è risultata più alta nel comparto sanità, essendo pari a 32.899 euro, rispetto al comparto università, nel quale tale retribuzione è pari a 30.694 euro, ritiene necessario un chiarimento in merito alla disposizione di cui al comma 2, che prevede il mantenimento dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca del personale non dirigente già assunto. Ritiene infatti che, se è vero che la disposizione di cui al comma 1, come chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è volta a conferire maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi, si potrebbe al contempo argomentare che il mantenimento del medesimo regime da parte del personale non dirigente già assunto, a prescindere dall'effettiva volontà di quest'ultimo, potrebbe comportare un maggior rischio di contenzioso rispetto a quello già in atto, posto che, all'interno delle medesime strutture, potrebbe operare personale con le stesse funzioni e con trat-

tamenti retributivi differenziati. In merito a tale profilo ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), già trasmessa informalmente alla Commissione

In particolare, nel riscontrare alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, fa presente, preliminarmente, che la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 autorizzata dall'articolo 2, comma 1-*quinquies*, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è finalizzata a provvedere al sostegno finanziario di un operatore del terzo settore che svolge attività culturali ed educative di particolare valore ed è funzionale a consentire all'ente beneficiario di fronteggiare la situazione di difficoltà economica temporanea in cui lo stesso versa in ragione di contenziosi in essere.

Osserva, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che estendono, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata effettuata considerando un costo unitario per denuncia di infortunio di importo pari a euro 1.126,17, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68, e ipotizzando una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pari all'1,9 per cento per l'anno 2025, all'1,8 per cento per l'anno 2026 e al 2 per cento per gli anni successivi.

Sottolinea che, ai fini della determinazione della platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione della tutela assicurativa prevista dall'articolo 2-*ter*, si è tenuto

conto, altresì, del numero di prestazioni effettivamente erogate fino all'anno scolastico e accademico 2023/2024, in quanto attualmente non si dispone di dati sufficientemente consolidati sull'andamento effettivo degli oneri riferibili all'anno scolastico e accademico 2024/2025, considerato che sia l'*iter* amministrativo del riconoscimento della tutela assicurativa, sia la stabilizzazione dei postumi degli eventi lesivi denunciati richiedono tempi di trattazione congrui in relazione al momento in cui si verificano.

Evidenzia, poi, che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, si è tenuto conto, infine, dell'andamento decrescente della popolazione scolastica, assumendo come riferimento la struttura della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024 e considerando stabile il numero degli studenti iscritti alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Chiarisce, altresì, che le maggiori entrate derivanti dai premi assicurativi versati all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2-*ter*, comma 1, non sono prudenzialmente state considerate nell'ambito degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Rappresenta che gli oneri derivanti dall'articolo 2-*ter* presentano gli stessi importi e lo stesso profilo temporale in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, al pari della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, mentre la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 5,73 milioni di euro per l'anno 2025 determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,01 milioni di euro per il medesimo esercizio.

Assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,

con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;

Per quanto attiene al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, conferma che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Evidenzia, inoltre, che le disponibilità di cassa presenti sul capitolo 1170, piano gestionale n. 19, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, possono essere utilizzate per far fronte alle procedure concorsuali che il medesimo Ministero può bandire entro il 31 dicembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto si tratta di risorse destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni autorizzate dalle medesime disposizioni.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, disposto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge in esame, chiarisce che la stessa è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario, in termini di potenziamento delle risorse finanziarie disponibili, a garantire la prosecuzione, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, delle attività connesse agli adempimenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR di

competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Sottolinea che la riassegnazione, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, dell'importo di 150 milioni di euro originariamente assegnato al medesimo Ministero con la delibera CIPESS n. 48 del 2021 per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano d'azione « Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », si rende possibile in quanto tale ultimo Piano, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° ottobre 2024, n. 1605, che lo ha approvato, assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Fa presente, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che prevedono il mantenimento, per il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, sono volte a tutelare il personale già assunto dalle università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere e tutelandone l'affidamento e non appaiono suscettibili di generare nuovi contenziosi, dal momento che la differenziazione del contratto collettivo nazionale applicato, rispetto a quello previsto per il personale non dirigente da assumere in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 6, riflette la diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro considerati e non configura, pertanto, una illegittima disparità di trattamento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminati il disegno di legge C. 2526, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 autorizzata dall'articolo 2, comma 1-*quinquies*, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è finalizzata a provvedere al sostegno finanziario di un operatore del terzo settore che svolge attività culturali ed educative di particolare valore ed è funzionale a consentire all'ente beneficiario di fronteggiare la situazione di difficoltà economica temporanea in cui lo stesso versa in ragione di contenziosi in essere;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che estendono, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata effettuata considerando un costo unitario per denuncia di infortunio di importo pari a euro 1.126,17, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68, e ipotizzando una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pari all'1,9 per cento per l'anno 2025, all'1,8 per cento per l'anno 2026 e al 2 per cento per gli anni successivi;

ai fini della determinazione della platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione della tutela assicurativa prevista dall'articolo 2-*ter*, si è tenuto conto, altresì, del numero di prestazioni effettivamente erogate fino all'anno scolastico e accademico 2023/2024, in quanto attualmente non si dispone di dati sufficientemente consolidati sull'andamento effettivo degli oneri riferibili all'anno scolastico e accademico 2024/2025, considerato che sia l'*iter* amministrativo del riconoscimento della tutela assicurativa, sia la stabilizzazione dei postumi degli eventi lesivi denunciati richiedono tempi di trattazione congrui in relazione al momento in cui si verificano;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter* si è tenuto conto, infine, dell'andamento decrescente della popolazione scolastica, assumendo come riferimento la struttura della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024 e considerando stabile il numero degli studenti iscritti alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

le maggiori entrate derivanti dai premi assicurativi versati all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2-*ter*, comma 1, non sono prudenzialmente state considerate nell'ambito degli effetti finanziari del provvedimento in esame;

gli oneri derivanti dall'articolo 2-*ter* presentano gli stessi importi e lo stesso profilo temporale in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, al pari della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, mentre la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 5,73 milioni di euro per l'anno 2025 determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,01 milioni di euro per il medesimo esercizio;

L'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del provvedimento in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;

il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del provvedimento in esame e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo;

le disponibilità di cassa presenti sul capitolo 1170, piano gestionale n. 19, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, possono essere utilizzate per far fronte alle procedure concorsuali che il medesimo Ministero può bandire entro il 31 dicembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto si tratta di risorse destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni autorizzate dalle medesime disposizioni;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6-*ter*.1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, disposto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge in esame, è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario, in termini di potenziamento delle risorse finanziarie disponibili, a garantire la prosecuzione, in modo efficiente e senza solu-

zione di continuità, delle attività connesse agli adempimenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

la riassegnazione, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, dell'importo di 150 milioni di euro originariamente assegnato al medesimo Ministero con la delibera CIPESS n. 48 del 2021 per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano d'azione "Ricerca Sud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", si rende possibile in quanto tale ultimo Piano, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° ottobre 2024, n. 1605, che lo ha approvato, assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che prevedono il mantenimento, per il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca, sono volte a tutelare il personale già assunto dalle università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere e tutelandone l'affidamento e non appaiono suscettibili di generare nuovi contenziosi, dal momento che la differenziazione del contratto collettivo nazionale applicato, rispetto a quello previsto per il personale non dirigente da assumere in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 6, riflette la diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro considerati e non

configura, pertanto, una illegittima disparità di trattamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che il Governo fornisca ulteriori delucidazioni in merito ai rilievi formulati dalla relatrice sull'articolo l'articolo 2-ter, nella parte in cui rende permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento. Osserva, in particolare, che, tale disposizione, facendo sorgere un obbligo, in capo alle scuole private, di versamento dei premi assicurativi all'INAIL, dovrebbe contestualmente comportare l'incremento di deduzioni fiscali, con conseguenti effetti finanziari in termini di minor gettito tributario. Al riguardo, evidenzia come tali minori entrate fiscali non siano state prese in considerazione dalla reazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari complessivamente derivanti dal citato articolo 2-ter, e come, analogamente, non vi sia alcun riferimento a tale circostanza nell'ambito dei chiarimenti testé forniti dalla sottosegretaria. Ritiene, pertanto, che, in considerazione della rilevanza degli oneri che deriverebbero dalla valutazione dei suddetti effetti finanziari, sarebbe doveroso che il Governo fornisca una puntuale risposta in ordine ai suddetti profili di criticità riscontrati.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle osservazioni della deputata Guerra, chiarisce che il Governo, in linea con le valutazioni effettuate con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 113 del 2024, ha valutato che gli effetti finanziari legati alla deducibilità dei maggiori premi che le scuole

non statali saranno tenute a versare, in ragione dell'estensione della tutela assicurativa oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter del provvedimento in esame, non siano tali da modificare le stime di entrata considerate ai fini della valutazione degli equilibri annui di finanza pubblica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) prende atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala che talune proposte emendative recano quantificazioni degli oneri o coperture finanziarie che appaiono carenti o inidonee. Segnala, in particolare, le seguenti proposte emendative:

Piccolotti 1.5, che autorizza il Governo a predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca, anche mediante incremento strutturale del Fondo ordinario per gli enti. La predetta proposta appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

Caso 4.07, che prevede, al fine di accelerare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'università, l'incremento di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del

2014, che tuttavia, per l'anno in corso, non reca le occorrenti disponibilità;

Caso 5-*bis*.015, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993, di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di misure volte al sostegno dell'accesso dei giovani alla ricerca, dell'autonomia responsabile delle università e della competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

Caso 5-*bis*.03, che, al fine di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993, sia incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo delle borse medesime non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tale incremento e alla relativa copertura finanziaria;

Caso 5-*bis*.08, che, al fine di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e AFAM, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993 di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura finanziaria di quota parte dei predetti oneri, nell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Caso 1.6, che incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 1, finalizzata al potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca. La proposta modifica, conseguentemente, le disposizioni recanti la relativa copertura finanziaria, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e che, in ogni caso, il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

identici emendamenti Manzi 1.7 e Piccolotti 1.8, che incrementano di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 1, finalizzata al potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca. Le proposte modificano, conseguentemente, le disposizioni recanti la relativa copertura finanziaria, prevedendo, in particolare, che in luogo della riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021, si provveda, quanto a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275, della legge n. 213 del 2023. Al ri-

guardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura dalla proposta emendativa, nonché in ordine al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Piccolotti 1.10, che modifica le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo, in particolare, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021, ad essi si provveda mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275, della legge n. 213 del 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura dalla proposta emendativa, nonché in ordine al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Manzi 1.11, che modifica le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo, in particolare, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021, ad essi si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma che il Fondo per le

esigenze indifferibili, utilizzato con finalità di copertura dalla proposta emendativa, rechi le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e che, in ogni caso, il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Manzi 2-ter.1, che, modificando le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2-ter, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo, prevede che agli oneri relativi all'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, si provveda, quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione dei Fondi a tal fine impiegati non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

Caso 2-ter.2, che, sostituendo la modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2-ter, prevede che alla quota parte degli oneri, di cui alla medesima lettera, relativi all'esten-

sione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, pari a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 2-ter.04, che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad attuare, per l'anno scolastico 2025/2026, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine, la proposta autorizza la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione

vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Manzi 4.1, che costituisce, all'interno del Consiglio universitario nazionale, un collegio di garanzia e disciplina incaricato di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. La proposta emendativa disciplina, altresì, il procedimento disciplinare nei casi in cui vengano segnalati al predetto Consiglio fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o altre condotte lesive dell'integrità e della dignità psicofisica o professionale della persona. In tale ambito, si prevede, tra l'altro, la possibilità, da parte del collegio di garanzia e disciplina, di assumere urgenti misure di protezione o di supporto alla persona offesa, nonché di designare, ove necessario, una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai potenziali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività poste in capo al collegio di garanzia e disciplina;

Piccolotti 5-bis.01 e Manzi 5-bis.09, che incrementano il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato

non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 5-*bis*.06, che, al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, stipulati dalle università e degli enti pubblici di ricerca, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993 di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 5-*bis*.05, che, al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 5-*bis*.07, che prevede, tra l'altro, che le università possano conferire a titolo oneroso ai titolari degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010 lo svolgimento di attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative, stabilendo che in tal caso l'importo dell'incarico medesimo sia incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato. La proposta emendativa, inoltre, prevede che tanto per gli incarichi post-doc, quanto per gli incarichi di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della citata legge n. 240 del 2010, il trattamento economico da corrispondere sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, anziché con decreto del Ministro competente, come attualmente stabilito dalla normativa vigente, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Caso 6.2, che, da un lato, prevede che il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei DEA programmati e non ancora attivati sia calcolato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario e, dall'altro, ai fini della realizzazione o completamento dei DEA medesimi, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in me-

rito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate e alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime, in primo luogo, parere contrario sulle proposte emendative Piccolotti 1.5 e Caso 5-*bis*.03, in quanto determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 4.07, Caso 5-*bis*.015 e Caso 5-*bis*.08, in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile e la cui copertura è inadeguata, in quanto il Fondo posto a copertura non presenta le occorrenti disponibilità.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Caso 1.6 e 2-*ter*.2, che prevedono l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, in quanto la riduzione del medesimo Fondo reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.7 e Piccolotti 1.8, nonché sull'emendamento Piccolotti 1.10, per inadeguatezza delle coperture individuate, in quanto la loro riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente con possibili effetti finanziari in relazione a possibili impegni di spesa già contabilizzati.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.11 e 2-*ter*.1, rappre-

sentando la contrarietà all'utilizzo dei Fondi posti a copertura, in quanto la loro riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caso 2-*ter*.04, in quanto la proposta determina maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile, rappresentando, inoltre, l'inadeguatezza della copertura in quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 in talune annualità non presenta le necessarie disponibilità.

Esprime parere contrario sulle proposte emendative Manzi 4.1 e Caso 5-*bis*.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Piccolotti 5-*bis*.01 e Manzi 5-*bis*.09, rappresentando la contrarietà all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in quanto la sua riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Esprime parere contrario sulle proposte emendative Caso 5-*bis*.06, 5-*bis*.05 e 6.2, in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile, rappresentando, altresì, la contrarietà all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, in quanto la sua riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2526, approvato dal

Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2-ter.04, 4.1, 4.07, 5-bis.03, 5-bis.05, 5-bis.06, 5-bis.07, 5-bis.08, 5-bis.015 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dalla relattrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce, anzitutto, la richiesta, reiterata da tempo al Governo da parte dei membri dei gruppi di opposizione presenti in Commissione Bilancio, che siano forniti elementi informativi adeguati e puntuali in merito alle residue disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di poter provvedere in modo più consapevole e informato alla stesura delle proposte emendative che recano oneri alla cui co-

pertura si intenda provvedere mediante corrispondente riduzione di alcuno dei citati fondi.

Ritiene, inoltre, infondata la contrarietà espressa in merito all'emendamento Manzi 4.1, rammentando che tale proposta emendativa si limita a costituire, all'interno del Consiglio universitario nazionale, un collegio di garanzia e disciplina incaricato di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari, regolando, altresì, il procedimento disciplinare nei casi in cui vengano segnalati al predetto Consiglio fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o altre condotte lesive dell'integrità e della dignità psicofisica o professionale della persona.

Sottolinea, al riguardo, come la portata normativa della proposta in esame, che affronta un tema estremamente delicato e complesso, quale quello delle forme di tutela rispetto a comportamenti gravemente lesivi della dignità personale, appaia in contraddizione rispetto alla valutazione operata dal Governo in questa sede, ove si consideri, in particolare, che le modifiche che si intendono apportare hanno carattere eminentemente organizzativo e procedimentale e che la costituzione di un collegio di garanzia nell'ambito di un organismo già esistente e pienamente operante nell'ordinamento può essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime, anzitutto, perplessità in ordine ai pareri espressi in merito alle proposte emendative in esame, segnalando che l'assenza di qualsivoglia riferimento alla violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle proposte ritenute suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, non consente di distinguere in modo sufficientemente chiaro le ragioni del parere contrario espresso su tali proposte rispetto agli emendamenti per i quali la contrarietà del parere è motivata, invece, da ragioni atti-

menti alla programmazione economica e di bilancio.

Si associa, inoltre, alle considerazioni svolte dalla collega Guerra in merito alle richieste, più volte oggetto di discussione, sia nel corso dei lavori della Commissione, sia nel corso del confronto recentemente tenutosi in seno al gruppo di lavoro per la riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, di poter avere un periodico riscontro, da parte del Governo, circa le residue disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sottolineando, in particolare, come sia ancora attesa una risposta sull'argomento dall'Esecutivo.

Fa presente, altresì, che l'emendamento Caso 2-ter.2, su cui è stato espresso un parere contrario, intende modificare in parte i mezzi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 2-ter, prevedendo, in particolare che, in luogo della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, si provveda a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Osserva, al riguardo, che, pur considerando che la contrarietà espressa non è motivata da ragioni connesse alla garanzia dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, l'eventuale pregiudizio riconducibile all'attuazione di interventi già programmati a legislazione vigente sul Fondo per interventi strutturali di politica economica avrebbe dovuto portare, a suo avviso, una riformulazione della proposta emendativa volta a rimodulare la decorrenza della riduzione del Fondo nel rispetto delle priorità da perseguire da parte del Governo a valere sul Fondo medesimo, in particolare prevedendo che la suddetta riduzione operi oltre il triennio in corso.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni già svolte dai deputati Guerra e Dell'Olio in merito alla necessità di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili sui fondi da questi richiamati, al fine precipuo di consentire ai

parlamentari di opposizione di poter presentare proposte emendative provviste di adeguati mezzi di copertura finanziaria.

Con riferimento alle questioni attinenti, in via generale, l'utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente per il finanziamento di nuovi interventi, osserva che il provvedimento in parola distoglie parte delle risorse appostate allo scopo di garantire, in via organizzativa e strutturale, il finanziamento al mondo della ricerca, al fine di assicurare adeguati mezzi di copertura finanziaria alle misure ivi previste.

Ciò posto, denuncia l'atteggiamento contraddittorio del Governo, laddove, da un lato, sceglie di ridefinire, con il decreto-legge in esame, le finalità per cui sono state in passato appostate determinate risorse, mentre, a fronte di proposte emendative di iniziativa dei deputati di opposizione, oppone una contrarietà motivata da ragioni connesse all'eventuale pregiudizio di interventi già programmati a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle osservazioni formulate, fa presente, in primo luogo, che l'emendamento Manzi 4.1 non provvede solo a definire aspetti organizzativi e procedurali, ma prevede, altresì, la possibilità che il suddetto collegio di garanzia designi, ove necessario, una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento. Ritiene, pertanto, che tale previsione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli ulteriori rilievi sollevati dal deputato Dell'Olio, evidenzia che essi attengono a questioni rientranti nella sfera di competenza della Camera dei deputati.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate dalla deputata Bonetti, nel prendere atto delle valutazioni espresse, assicura che il Governo ha effettuato un'attenta ponderazione al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse stanziata.

Si riserva, infine, di dare riscontro alle richieste formulate in ordine alla conosci-

bilità delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relattrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).

Atto n. 281.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 17 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 1/2025, re-

lativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative – SICRAL 3 –, ad integrazione dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 18/2020 e n. SMD 01/2022, autorizzati con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, del 22 dicembre 2020 e del 13 dicembre 2022.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il programma è già stato avviato nell'anno 2021 a valle dell'approvazione del decreto interministeriale recante il programma n. SMD 18/2020, di cui lo schema di decreto in esame costituisce la terza fase. Fa presente che, in relazione al predetto programma, la cui finalità operativa, che consiste nell'ammodernamento e nel rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL 3, resta immutata rispetto a quanto riportato nel provvedimento da ultimo richiamato, si rende necessaria una revisione della programmazione temporale a cagione delle difficoltà emerse dall'acuirsi dello scenario internazionale.

Rileva, inoltre, che la scheda tecnica segnala che l'esigenza di irrobustire le politiche di sicurezza applicate al programma SICRAL 3 e la riduzione della disponibilità dei servizi di lancio comportano sia un aumento dei relativi costi, sia la necessità di articolare il piano di sviluppo pluriennale in una durata complessiva attesa in otto anni, ossia dal 2021 sino al 2028.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere previsionale com-

plessivo del programma SICRAL 3, già aggiornato a 590 milioni di euro per mezzo del decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 01/2022, è stato ulteriormente incrementato a 767 milioni di euro, a seguito della necessaria revisione dei requisiti di sicurezza, legata – secondo quanto riporta la medesima scheda tecnica – al mutato scenario geopolitico di riferimento, nonché in conseguenza dell'incremento dei costi per i servizi di lancio.

Con riferimento all'adeguamento del costo complessivo del programma, ricorda che, da ultimo, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del programma n. SMD 01/2022 si rappresentava che, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi tuttavia che, laddove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Fa presente che l'onere previsionale della terza fase della progettualità, oggetto del presente schema di decreto, è quindi stimato in 223 milioni di euro, ai quali si provvede interamente, come si evince dalla citata scheda tecnica, con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della difesa. Segnala, in particolare, che, secondo quanto riportato dal cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella predetta scheda, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7220, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del predetto Ministero.

Al riguardo, rappresenta che tale piano gestionale reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 75.983.649 euro per l'anno 2025, 67.707.871 euro per l'anno 2026 e 43.939.419 euro per l'anno 2027 e che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale risulta, per l'anno in corso, una disponibilità definitiva pari a

485.713.649 euro, mentre allo stato risultano disponibilità di competenza pari a 213.459.941 euro. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente riferite al medesimo piano gestionale sono pari a 381.257.871 euro per l'anno 2026 e a 243.939.419 euro per l'anno 2027.

Anche in questo caso, rileva che la scheda tecnica segnala che, ove l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse, in corso d'opera, rappresentare la necessità di superare l'onere previsionale della terza fase, onde garantire piena visibilità del nuovo perimetro finanziario dell'esigenza di spesa, verrà dato corso ad un ulteriore decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Evidenzia come la scheda tecnica affermi che la copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », Programma 10 « Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, Azione 3 « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento militare », con la precisazione che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa. In particolare, fa presente che si afferma che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nei predetti missione e programma dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle do-

tazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la menzionata scheda tecnica indica, inoltre, la ripartizione del costo per esercizio finanziario del predetto onere, pari a 223 milioni di euro, secondo il seguente cronoprogramma dei pagamenti, da intendersi meramente indicativo e da aggiornarsi, tanto in termini di volume, quanto di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale secondo l'effettiva esigenza del pagamento: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, 82 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028.

Sottolinea, in proposito, che la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Specifica, altresì, che l'Amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili ad accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in tutto o in parte, dei volumi finanziari indicati dal cronoprogramma, ovvero l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti di approvazione, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le conseguenti migliori condizioni di acquisto.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche tali misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, siano realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

In ogni caso, fa presente che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma SICRAL 3 e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine a tale ultima premessa, in quanto, dall'analisi dei decreti adottati e degli oneri indicati nelle relative schede tecniche, non sembrerebbero previste ulteriori fasi di realizzazione del programma e, pertanto, non sembrerebbe necessario fare riferimento ad ulteriori decreti per il suo completamento.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare per il triennio 2025-2027 sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero della difesa, come risultanti dalle previsioni assestate a legislazione vigente, appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura e che, per l'anno in corso, il medesimo piano gestionale reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse per le annualità successive all'anno 2025, nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, anzitutto, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente.

Chiarisce che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Precisa, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa presente, peraltro, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Chiarisce, infine, che alle eventuali misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere adottate al fine di accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame si provvederà, comunque, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3) (Atto n. 281);

premessi che:

il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la terza fase del programma pluriennale avviato ai sensi dei decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 dicembre 2020, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, e 13 dicembre 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2022, le cui prime due fasi sono già state finanziate per un ammontare pari, rispettivamente, a complessivi 199 milioni di euro e a complessivi 345 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame prevede, altresì, l'adeguamento dell'onere complessivo del programma, già aggiornato a 590 milioni di euro dal citato decreto interministeriale 13 dicembre 2022, in relazione alla necessaria revisione dei requisiti di sicurezza per il mutato scenario geopolitico di riferimento e all'incremento dei costi per i servizi di lancio attualizzati al 2024, stimando gli oneri complessivi in 767 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospettano l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028 e in relazione alla quale viene quantificato un costo complessivo di 223 milioni di euro, interamente finanziato;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dalla terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

al riguardo, nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno

o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

alle eventuali misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere adottate al fine di accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame si provvederà, comunque, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi finanza pubblica;

considerato che lo schema di decreto in esame ha ad oggetto la terza e ultima fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3), avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2020, che ha autorizzato la realizzazione del programma n. SMD 18/2020 e, pertanto, non si rende necessario prevedere ulteriori fasi per il completamento del predetto programma,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

valuti il Governo l'opportunità di espungere, dalle premesse del decreto, il riferimento al completamento del programma oggetto di approvazione attraverso uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al relatore di chiarire le ragioni sottese al rilievo formulato nella proposta di deliberazione sul provvedimento in esame.

Andrea TREMAGLIA (FDI), in risposta alla richiesta di chiarimento della collega Guerra, fa presente, preliminarmente, che il provvedimento trasmesso dal Governo ai fini dell'espressione del parere contiene, nelle premesse, un riferimento alla successiva trasmissione di ulteriori schemi di decreto ai fini del completamento del presente programma di ammodernamento e rinnovamento. Al riguardo, ricorda come tale inciso sia oramai costantemente presente negli schemi di decreto di approvazione dei suddetti programmi di ammodernamento e rimodernamento, in quanto la Commissione Bilancio ha, in passato, evi-

denziato, nell'ambito dei rilievi formulati rispetto a numerosi schemi di decreto recanti l'approvazione di programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma, che, in ragione dell'autonomia di ciascuna fase attuativa di tali programmi, è necessario indicare espressamente, laddove gli stessi siano articolati in più fasi, che l'oggetto di ciascuno schema di decreto, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla fase del programma cui lo stesso si riferisce e rispetto alla quale vengono individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Ca-

mere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Osserva, tuttavia, che, nel caso di specie, il provvedimento all'esame della Commissione si riferisce alla terza e ultima fase del programma cui fa riferimento e, in tale contesto, appare, pertanto, improprio il riferimento a successive fasi di completamento dello stesso programma, contenuto nella premessa richiamata nella proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

L'articolo 1, *comma 1*, (**Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca**) modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si prevede, in particolare, che il Ministero promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali, provvedendo alla relativa assegnazione delle risorse mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa i criteri, le modalità e i termini.

Per la realizzazione delle finalità perseguite dalla disposizione, *come previsto dal comma 2*, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si specifica, altresì, *al comma 3*, che alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa recante i dati puntuali delle singole autorizzazioni di spesa e delle relative risorse finanziarie a copertura degli oneri previsti:

Fondi disponibili	Capitolo/Piano gestionale	Legge autorizzativa	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)	7310/1	D.lgs. 204/98, articolo 1, comma 3	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	2380/1	L.B. 234/2021, articolo 1, comma 322, lettera b)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Fondo Italiano per la scienza (FIS)	7720	D.L. 73/2021, articolo 61	25.000.000,00	0,00	0,00
Fondo italiano per le scienze applicate (FISA)	7725	L.B. 234/2021, articolo 1 comma 312	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00



TOTALE			40.000.000	60.000.000	60.000.000
--------	--	--	------------	------------	------------

Si precisa, infine, che l'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente articolo sarà puntualmente definita con successivo decreto del Ministro dell'università e ricerca, fissandone, altresì, criteri di premialità, modalità e termini.

L'articolo 1, comma 3-bis, introdotto in conversione, prevede che le procedure per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applichino al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024 e non più alla data del 31 dicembre 2022.

La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare il termine per la maturazione dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ai soli fini delle procedure già finanziate ai sensi del citato comma 591 della Legge 207 del 2025.

L'articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026), al comma 1, limitandosi a consentire la proroga anche di quegli ulteriori incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale che dovessero venire in scadenza entro il 15 settembre 2025, ed a stabilire la durata di tale proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale, avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale circostanza riguarda anche l'unico incarico di titolare di USR attualmente avente livello dirigenziale non generale (USR Umbria), la cui proroga lascerebbe perdurare, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2024, il medesimo livello dirigenziale non generale dell'incarico senza, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*In ragione di quanto sopra esposto, **il comma 1-bis, introdotto in conversione, reca la clausola di invarianza finanziaria.***

Il comma 1-ter, introdotto in conversione, novella l'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, riguardante il completamento delle procedure assunzionali del personale docente, per l'a. s. 2025/2026, entro il 31 dicembre 2025, ai fini del raggiungimento del Target UE – Q3 2025 di 20.000 docenti da assumere ai sensi della riforma sul reclutamento previsto dal PNRR. Si precisa che i vincitori di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter sono coloro che hanno vinto i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tanto premesso, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-quater, introdotto sempre in conversione, si limita a estendere il periodo transitorio di validità dei titoli di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Pertanto, stante



la natura ordinamentale della disposizione in parola, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 1-quinquies, introdotto in conversione, in considerazione dell'importanza e del particolare valore delle attività culturali e educative che l'Opera nazionale Montessori – ente del terzo settore – promuove fin dalla sua costituzione per la diffusione del pensiero di Maria Montessori, provvede a sostenerla finanziariamente per consentire alla stessa di fronteggiare difficoltà economiche momentanee derivanti da contenziosi in essere, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. Per quanto concerne i profili finanziari, alla copertura degli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 2-bis (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione), introdotto in conversione, novella l'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999, riguardante la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) precisando che, tra i tre componenti del CSPI nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno deve essere un rappresentante delle associazioni dei genitori che si occupano principalmente di tematiche riguardanti la condizione di disabilità. Inoltre, è previsto che il Forum nazionale delle associazioni dei genitori, anziché designare i tre componenti di rispettiva competenza, provvede a proporre una rosa di nominativi, nell'ambito della quale il Ministro dell'istruzione e del merito sceglie le tre nomine da formalizzare. La disposizione non modificando il numero dei componenti del Consiglio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-ter (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026), introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, l'estensione della tutela in esame a regime, dall'anno scolastico e accademico 2025-2026, quindi dal 1° settembre 2025. La tutela in parola, inizialmente inserita nel D.L. n. 48 del 2023 per l'anno scolastico e accademico 2023/2024, è stata già oggetto di estensione per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 ad opera dell'articolo 9 del D.L. n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

L'onere della disposizione in esame è stato quantificato in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni annui a decorrere dall'anno 2034.

Di seguito, si riportano i criteri seguiti per la quantificazione dell'onere sopra indicata.

I soggetti interessati sono assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro



pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento. La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.

La valutazione degli oneri della scuola statale per il prossimo decennio è stata effettuata nell'ipotesi di prosecuzione dell'assicurazione degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'estensione delle coperture assicurative per gli alunni, gli studenti e insegnanti come estesa dal citato articolo 9 del decreto-legge. 9 agosto 2024, n.113.

Ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per gli anni dal 2025 al 2034, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento. La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della "gestione per conto dello Stato" che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l'obbligo di rimborsare all'Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatichè, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione¹.

Per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e, pertanto, non sono presi in considerazione dalla presente relazione.

Con riferimento alle scuole statali, la platea attualmente assicurata è valutata nel complesso in circa 8.841.000 unità (tabella n. 1).

Gli alunni e gli studenti dell'anno scolastico 2024/2025 (dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore di II grado) sono circa 7.073.600². Gli iscritti alle università statali (corsi di laurea e corsi post-laurea) per l'anno accademico 2023/2024 (ultimo anno disponibile) sono circa 1.688.100³.

Gli studenti AFAM per l'anno accademico 2023/2024 (ultimo anno disponibile) sono circa 91.100. In questo caso, nel sito del Ministero non è esposta la distinzione tra istituti statali e non statali, ma, tra le tipologie di istituti, è riportata la categoria di quelli legalmente riconosciuti, con un numero di studenti pari a circa 11.800. Dal totale degli studenti AFAM è stato, quindi, sottratto quest'ultimo dato, arrivando così ad un numero, che si ritiene possa essere attribuito ad istituti statali, pari a circa 79.300 studenti.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 127 e 190. Decreto ministeriale 10 ottobre 1985.

² Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025", settembre 2024

³ Sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (dati letti il 17 marzo 2025)



Tabella 1 – Numero alunni/studenti della scuola statale - A.S. 2024/2025, A.A. 2023/2024

Corso di studi	Numero alunni/studenti
Infanzia	785.056
Primaria	2.170.746
I grado	1.498.498
II grado	2.619.287
Università	1.688.068
AFAM	79.313
Totale	8.840.968

} 7.073.587

Per i prossimi dieci anni si stima una diminuzione della platea assicurata dovuta al calo della natalità, desumibile dalla struttura della popolazione italiana residente per età al 1° gennaio 2024 pubblicata dall'Istat.

In tabella 2 sono riportati i dati per le età comprese tra 0 e 15 anni danno evidenza di tale riduzione della popolazione studentesca.

Tabella 2 – Popolazione italiana residente al 1° gennaio 2024 per età da 0 a 15 anni

Età	Popolazione italiana residente	Diff. tra popolazione di un'età e quella successiva
0 anni	380.630	-16.563
1 anni	397.193	-10.379
2 anni	407.572	-7.009
3 anni	414.581	-16.919
4 anni	431.500	-18.940
5 anni	450.440	-18.924
6 anni	469.364	-14.299
7 anni	483.663	-12.155
8 anni	495.818	-14.569
9 anni	510.387	-7.439
10 anni	517.826	-22.333
11 anni	540.159	-8.713
12 anni	548.872	-15.745
13 anni	564.617	-9.028
14 anni	573.645	-7.300
15 anni	580.945	

Le stime sulla popolazione scolastica (dalla scuola dell'infanzia all'università) per gli anni 2025 e 2026 sono state effettuate facendo riferimento alla struttura della popolazione residente al 1° gennaio 2024. Per gli anni successivi, è stata ipotizzata, cautelativamente, una diminuzione degli alunni e degli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado di 110.000 unità



l'anno fino al 2030 e successivamente di 100.000 unità. Gli studenti universitari e AFAM sono stati ipotizzati costanti e pari a circa 1,765 milioni l'anno.

Tabella 3 – Stima alunni/studenti dalla scuola statale dall'infanzia all'università - Anni 2025-2034

Anno	Da scuola infanzia a secondaria II grado	Università - AFAM	Totale
2025	6.914.200	1.765.000	8.679.200
2026	6.741.900	1.765.000	8.506.900
2027	6.632.000	1.765.000	8.397.000
2028	6.522.000	1.765.000	8.287.000
2029	6.412.000	1.765.000	8.177.000
2030	6.302.000	1.765.000	8.067.000
2031	6.202.000	1.765.000	7.967.000
2032	6.102.000	1.765.000	7.867.000
2033	6.002.000	1.765.000	7.767.000
2034	5.902.000	1.765.000	7.667.000

Per la stima delle prestazioni e dei relativi oneri parametrati alle denunce e alle rendite per gli alunni e gli studenti negli anni 2025-2034, i dati sono stati acquisiti dagli archivi Inail. Tali oneri (distinti per danno biologico in capitale, rendite dirette e rendite a superstiti pagati dal 2019 al 2024 per eventi lesivi a carico di alunni e di studenti) sono pari a 3,5 milioni di euro del 2019 e a circa 4,5 milioni di euro nel 2024. Negli ultimi anni l'aumento delle prestazioni è dovuto all'inflazione (FOI Istat pari a 8,1% nel 2022 e 5,4% nel 2023) e presumibilmente all'ampliamento della platea e all'estensione delle coperture assicurative.

Si è ipotizzato che l'importo erogato per danno biologico in capitale nel 2024 vari in ciascuno degli anni della previsione secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI e in base all'andamento della platea degli assicurati. Per quanto riguarda le rendite dirette e a superstiti, tenendo conto della diminuzione della platea degli assicurati e della graduale decadenza delle rendite attualmente in vigore, la stima è stata effettuata incrementando gli importi rilevati per l'anno 2024 secondo un'ipotesi di variazione della sola inflazione.

L'onere per le spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative è stato stimato facendo riferimento alla frequenza di denunce rilevata nel 2024, secondo anno di applicazione dell'ampliamento della platea assicurata e dell'estensione delle coperture assicurative. Tenendo conto quindi della platea assicurata stimata a partire dal 2025 (tabella 3), è stato determinato il numero di denunce attese che risulta gradualmente decrescente nel tempo. A ciascuna denuncia è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto, pari a 1.126,17 euro (costo riferito all'esercizio 2022 pubblicato con il DM 24 aprile 2024).

L'onere per le spese generali di amministrazione delle rendite per alunni e studenti è stato stimato facendo riferimento a un numero di rendite dirette e a superstiti pari a quello in vigore al 31/12/2024. Analogamente a quanto fatto per le denunce, al numero complessivo di rendite in portafoglio, è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto pari a 86,16 euro. La stima complessiva dell'onere per prestazioni e altre spese è riportata in tabella 4. La diminuzione prevista a partire



dal 2026 deriva dalle ipotesi di diminuzione della platea assicurata e di invarianza del costo unitario.

Tabella 4 – Onere per prestazioni e per la copertura delle spese di amministrazione per alunni/studenti della scuola statale – Anni 2025-2034 – Importi in milioni di euro

Anno	Prestazioni	Spese parametrate alle denunce e alle rendite	Oneri complessivi
2025	4,49	68,51	73,00
2026	4,52	67,05	71,57
2027	4,58	66,26	70,84
2028	4,64	65,36	70,00
2029	4,70	64,46	69,16
2030	4,76	63,67	68,43
2031	4,82	62,88	67,70
2032	4,89	62,09	66,98
2033	4,95	61,30	66,25
2034	5,02	60,52	65,54

Con riferimento alla stima degli oneri complessivi per la tutela assicurativa a regime di tutti gli insegnanti della scuola statale, si rappresenta quanto segue. La platea degli assicurati è costituita da circa 1 milione di persone (tabella 5). Il numero di insegnanti dalla scuola materna alla scuola secondaria di II grado è riferito all'anno scolastico 2024/2025⁴, mentre, per quanto riguarda i docenti universitari, il riferimento è all'anno accademico 2023/2024⁵ (ultimo anno disponibile). In particolare, per quanto riguarda università e Afam, sono stati considerati i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i docenti a contratto e i titolari di assegni di ricerca. Per i docenti Afam non è presente, nel sito del ministero, una chiara distinzione tra istituti statali e istituti non statali, pertanto, è stato acquisito l'intero numero dei docenti escludendo poi soltanto quelli delle accademie legalmente riconosciute.

Tabella 5 - Numero insegnanti della scuola statale - A.S. 2024/2025, A.A. 2023/2024

Corso di studi	Numero insegnanti
Da materna a secondaria II grado	889.836
Università e AFAM	112.761
Totale	1.002.597

⁴ Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025", settembre 2024

⁵ Sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (dati letti il 17 marzo 2025)



Per i prossimi dieci anni, cautelativamente, è stato ipotizzato un numero costante di assicurati, seppure in presenza di una stima in forte diminuzione della platea di alunni/studenti.

Per la stima delle prestazioni negli anni 2025-2034, dagli archivi Inail sono stati acquisiti gli oneri distinti per danno biologico in capitale, rendite dirette e rendite a superstiti pagati dal 2019 al 2024 per eventi lesivi a carico di insegnanti. Si tratta di un importo complessivo crescente da 9,4 milioni di euro del 2019 a circa 16,6 milioni di euro del 2024.

Si è ipotizzato che l'importo erogato per danno biologico in capitale nel 2024 vari in ciascuno degli anni della previsione soltanto in base a un'ipotesi di variazione dell'inflazione, vista la stabilità della platea assicurata. Per quanto riguarda le rendite dirette e a superstiti, la stima è stata effettuata incrementando il numero delle rendite dirette di 115 unità l'anno e il numero di rendite a superstiti di 7 unità l'anno, sulla base dell'esperienza del 2024. L'onere per le spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative è stato stimato facendo riferimento alla frequenza di denunce rilevata nel 2023, ipotizzando una platea assicurata costante nel corso dei dieci anni.

A ciascuna denuncia è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto, pari a 1.126,17 euro (costo riferito all'esercizio 2022 pubblicato con il DM 24 aprile 2024). L'onere per le spese generali di amministrazione delle rendite per gli insegnanti è stato stimato facendo riferimento all'ultimo costo unitario noto pari a 86,16 euro. La stima complessiva dell'onere per prestazioni ed altre spese per gli insegnanti è riportata in tabella 6.

Tabella 6 - Onere per prestazioni e per la copertura delle spese di amministrazione per insegnanti della scuola statale – Anni 2025-2034 – Importi in milioni di euro

Anno	Prestazioni	Spese parametrate alle denunce e alle rendite	Oneri complessivi
2025	17,50	14,21	31,71
2026	18,61	14,22	32,83
2027	19,76	14,23	33,99
2028	20,97	14,24	35,21
2029	22,23	14,25	36,48
2030	23,53	14,26	37,79
2031	24,87	14,27	39,14
2032	26,25	14,28	40,53
2033	27,69	14,29	41,98
2034	29,17	14,30	43,47

La stima degli oneri complessivi della scuola statale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'onere complessivo stimato per i prossimi dieci anni, sulla base delle ipotesi formulate, è pari a circa 105-109 milioni di euro l'anno. Il dato è molto sensibile al costo unitario per denuncia, che varia annualmente in base alle risultanze di bilancio e al numero delle denunce di infortunio/malattia professionale presentate.



Tabella 7 – Oneri complessivi per prestazioni e costi legati a denunce e rendite per alunni/studenti e insegnanti – Anni 2025-2034
– Importi in milioni di euro

Anno	Prestazioni	Spese paramtrate alle denunce e alle rendite	Oneri totali
2025	21,99	82,72	104,71
2026	23,13	81,27	104,40
2027	24,34	80,49	104,83
2028	25,61	79,60	105,21
2029	26,93	78,71	105,64
2030	28,29	77,93	106,22
2031	29,69	77,15	106,84
2032	31,14	76,37	107,51
2033	32,64	75,59	108,23
2034	34,19	74,82	109,01

Di seguito si riporta la stima dei soli oneri per l'estensione della tutela assicurativa a regime a tutta la platea degli alunni e degli studenti e degli insegnanti della scuola statale per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento.

L'onere totale riportato nella precedente tabella 7 è comprensivo sia degli oneri legati alla tutela assicurativa originaria prevista dall'articolo 4, comma 1, numero 4, del D.P.R. n.1124/65, sia di quelli conseguenti alla estensione della tutela a regime per le attività di insegnamento-apprendimento, come attualmente previsto, ma per il solo anno scolastico/accademico 2024/2025, dall'articolo 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

I maggiori oneri a regime dovuti solo all'estensione della tutela assicurativa nei confronti di tutta la platea degli alunni e degli studenti e degli insegnanti della scuola statale di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, superando le limitazioni del rischio oggi previste dal citato articolo 4, del D.P.R. 1124/65, sono riportati nella seguente tabella 8.

Le valutazioni riportate in tabella 8 sono state effettuate a costi unitari di amministrazione costanti, pari a 1.126,17 euro a denuncia e 86,16 euro per ciascuna rendita gestita (DM 24 aprile 2024).



Tabella 8 – Maggiori oneri per prestazioni e costi legati a denunce e rendite per alunni/studenti e insegnanti dovuti all'ampliamento della platea e all'estensione delle coperture assicurative - Anni 2025-2034.

Anno	Oneri in mln di euro
2025	5,01
2026	10,14
2027	10,45
2028	10,77
2029	11,09
2030	11,44
2031	11,82
2032	12,20
2033	12,61
2034 (a decorrere)	13,03

All'onere finanziario, come sopra quantificato, si provvede:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'articolo 3 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca), prevede, ai commi 1 e 2, che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché



dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, permettendo, al contempo, la semplificazione delle procedure concorsuali disciplinate dall'articolo 1, commi 938 e 939, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Si fa presente, altresì, che le suddette procedure verranno espletate entro i termini già previsti a legislazione vigente (31 dicembre 2025).

L'articolo 1, comma 937, della citata legge n. 178 del 2020 ha autorizzato il MUR, per il biennio 2021-2022, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 56 unità da inquadrare nell'ex Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Per tale procedura è stata, altresì, autorizzata una spesa di euro 724.057 euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 940, della stessa legge n. 178 del 2020.

Alla stessa stregua, l'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, n. 69 unità di personale da inquadrare nell'ex Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'espletamento delle connesse procedure concorsuali è stata autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000, mentre per i costi collegati all'assunzione di personale è stata prevista una spesa pari a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali disposizioni, intervenendo esclusivamente in relazione all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 81 posti, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionali già a disposizione dell'Amministrazione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** allinea il numero degli uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (n. 8, incluso il segretario generale) al numero complessivo degli uffici dirigenziali generali risultanti dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025 (n. 9, incluso il segretario generale), finanziariamente coperti. Per completezza informativa in merito ai posti di dirigente di prima fascia nella dotazione organica del Ministero, si fa presente che l'articolo 12, comma 3, del predetto regolamento di organizzazione prevede un'ulteriore posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

La disposizione, limitandosi ad allineare, dal punto di vista di coordinamento normativo, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al numero degli uffici dirigenziali di livello generale risultanti dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Amministrazione hanno previsto specifica autorizzazione di spesa e relativa copertura finanziaria (articolo 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).



Con il **comma 4**, si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, possa essere autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi oneri si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** prevede un incremento, pari a euro 150.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165. Tale disposizione si rende necessaria alla luce della necessità di assicurare l'efficace adempimento delle molteplici funzioni e delle responsabilità a carico degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, derivanti dall'esigenza di dover procedere, in modo celere e tempestivo, alla realizzazione degli obiettivi strategici e imprescindibili, previsti dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dall'esigenza di corrispondere alle ampliate competenze connesse alla nuova articolazione organizzativa dell'Amministrazione, disciplinata con il d.P.R. n. 62 del 2025, entrato in vigore il 17 maggio 2025. La disposizione è, pertanto, urgente e necessaria al fine di rimodulare gli attuali importi dei contratti a tempo determinato degli esperti a supporto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 9, comma 3, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, che il Ministro può individuare tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Tale previsione si rende imprescindibile a fronte delle predette accresciute specifiche esigenze connesse ai nuovi indirizzi strategici del Ministero.

Si segnala, al riguardo, che il riferimento al triennio 2025-2027 è strettamente connesso alla realizzazione delle azioni strategiche e delle politiche di indirizzo del Ministro nell'ambito del proprio mandato governativo.

Si rappresenta, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a euro 150.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 5-bis, introdotto in conversione, prevede un ulteriore stanziamento necessario a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, incrementando le risorse, già stanziati di euro 7 milioni per il 2025, con ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2025, per un ammontare totale, così, pari a 10 milioni di euro per l'anno, e prevedendo uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di assicurare i servizi di assistenza tecnica all'implementazione delle iniziative del PNRR, nelle tempistiche previste. Il potenziamento delle risorse finanziarie permetterà all'Amministrazione di garantire, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività connesse agli adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze



per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

La *disposizione normativa* di cui all'**articolo 4 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio Universitario Nazionale)** non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prorogando la durata del mandato degli attuali componenti del CUN al 31 dicembre 2025.

L'articolo 5 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'Azione RicercaSud) *prevede che l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021, a favore degli «Ecosistemi dell'Innovazione del Mezzogiorno», sia riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza*, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano "RicercaSud", istituito, d'intesa con il Ministero per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, con D.M. n. 1605 del 1° ottobre 2024, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Le disposizioni, prevedendo opportune modificazioni relativamente alla destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5-bis (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45), introdotto in conversione, non reca effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto si limita a chiarire l'applicabilità del regime di fiscale agevolato vigente per tutte le borse di studio. Pertanto, la stessa non comporta, come le disposizioni originarie, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, le borse di ricerca già erogate alla data di entrata in vigore della disposizione in parola restano assoggettate al regime fiscale agevolato che era previsto al momento del loro conferimento.

L'**articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)** è volto ad assicurare condizioni di reclutamento e contrattuali uniformi per il personale non dirigenziale da impiegare per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 con applicazione del contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità, rendendo così più semplice la gestione del personale e riducendo i contenziosi, nonché promuovendo la mobilità del personale sanitario tra Enti del Sistema Sanitario Nazionale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quando le predette assunzioni sono effettuate sulla base dei piani dei fabbisogni di personale determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando in ogni caso il concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

L'**articolo 7** disciplina l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

25/07/2025



#REFI																
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	ES	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027
1	2		Promozione e sostegno, in via sperimentale, dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigiliati, del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali	S	K	40.0	60.0	60.0		40.0	60.0	60.0		40.0	60.0	60.0
1	3	a	Riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FSR), di cui all'art.1, c. 3 del D.Lgs. 204/1998	S	K	-5.0	-5.0	-5.0		-5.0	-5.0	-5.0		-5.0	-5.0	-5.0
1	3	b	Riduzione del Piano di organizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui all'art. 1, c.322 lettera b) della L. 234/2021	S	C	-10.0	-10.0	-10.0		-10.0	-10.0	-10.0		-10.0	-10.0	-10.0
1	3	c	Riduzione del Fondo italiano per la scienza (FIS), di cui all'art. 61 del D.L. 73/2021	S	K	-25.0				-25.0					-25.0	
1	3	d	Fondo italiano per le scienze applicate (FISA), di cui all'art. 1, c. 312 della L. 254/2021	S	K		-45.0	-45.0			-45.0	-45.0			-45.0	-45.0
2	1-	quinque s	Risorse per la prosecuzione delle attività dell'Opera Nazionale Montessori	S	C	1.0				1.0				1.0		
2	1-	quinque s	Riduzione Tabella A - IMM	S	C	-1.0				-1.0				-1.0		
2	1er		Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione triennale professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025-2026	S	C	5.0	10.1	10.5	10.5	5.0	10.1	10.5	10.5	5.0	10.1	10.5
2	1er	a	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-1.0				-1.0				-1.0		
2	1er	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c.1, l.a, del D.L. 185/2008	S	C	-5.7				-4.0				-4.0		
2	1er	c	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022	S	C		-10.1	-10.5	-10.5		-10.1	-10.5	-10.5		-10.1	-10.5
3	5		Incremento dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del MJR	S	C	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2
3	5		Riduzione Tabella A - MJR	S	C	-0.2	-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	-0.2
3	5-bis		Potenziamento risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, di cui all'art. 64, c. 6-ter.1, del D.L. 77/2021	S	C	3.0	10.0			3.0	10.0			3.0	10.0	



#REFI																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto di finanziare			Fabbricogno			Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3	5-ter		Riduzione Tabella A - MJR	S	C	-3,0	-10,0			-3,0	-10,0			-3,0	-10,0		
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		-1,7	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, segnalando preliminarmente che il provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, è composto di quattro articoli.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 reca l'indicazione della finalità sottesa al prov-

vedimento in esame, ossia quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese.

L'articolo 2, invece, reca la definizione di centro di elaborazione dati. Con tale espressione si intende il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

L'articolo 3 reca la delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati, indicando, al comma 1, i relativi principi e criteri direttivi. Di interesse per la Commissione Finanze sono i principi di delega contenuti all'articolo 3, comma 1, lettere q) ed s).

La lettera q) delega il Governo a promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati.

Infine, la lettera s) reca una delega ad armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Orga-

nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali, ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quale stabile organizzazione.

Il medesimo articolo 3 reca le disposizioni di attuazione e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3-*bis*, introdotto in sede referente, contiene infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 Pastorella e abbinate, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto che il provvedimento, all'articolo 1, reca l'indicazione della finalità sottesa al provvedimento in esame, ossia quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati;

tenuto conto che l'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati, indicandone, al comma 1, i relativi principi e criteri direttivi, e che, in particolare, la lettera *s*) reca una delega ad armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali, ai fini della qualificazione dei cen-

tri di elaborazione dati quali stabili organizzazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a permettere ai soggetti a partecipazione pubblica di essere parte attiva nella creazione dei *data center*, anche tramite l'intervento di fondi di investimento, a tal fine apportando le opportune modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) valuti la Commissione di merito, con riferimento al principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera *s*), l'opportunità di coordinare le disposizioni del testo unificato in esame con la nozione di « stabile organizzazione » di cui all'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, in modo da rendere le caratteristiche dei centri di elaborazione dati coerenti con quanto stabilito dai principi generali elaborati dall'OCSE in tema di stabile organizzazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
C. 2526-A 147

Sull'ordine dei lavori 147

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 147

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria. Atto n. 282.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania. Atto n. 283.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania. Atto n. 284.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 285.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna. Atto n. 286 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 147

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 154

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 155

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 156

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 157

ALLEGATO 5 (*Parere approvato*) 158

Proposta di nomina del dottor Marco Giunio De Sanctis a presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP). Nomina n. 100 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 150

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 152

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 152

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 luglio 2025.

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
C. 2526-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

Sull'ordine dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, propone, conconde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo sottoposti a parere parlamentare, quindi all'esame in sede referente della proposta di legge C. 2538.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 11.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria.
Atto n. 282.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del pa-

trimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania.
Atto n. 283.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania.
Atto n. 284.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana.
Atto n. 285.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna.
Atto n. 286.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame congiunto, ai fini dei pareri al Governo, degli atti del Governo nn. 282, 283, 284, 285 e 286, recanti cinque schemi di decreto ministeriale di rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Liguria, Campania, Toscana e Sardegna. Cede quindi la parola al relatore, on. Amorese, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, ricorda che il Fondo per la tutela del patrimonio culturale è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPES (Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Anche gli schemi di rimodulazione dello stesso – come quelli in esame – sono trasmessi al Parlamento per il parere.

Rammenta, altresì, che il programma triennale 2022-2024 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 394 della scorsa legislatura) è stato espresso parere favorevole con una osservazione, da parte della VII Commissione della Camera dei deputati, il 29 giugno 2022, e parere favorevole con osservazioni da parte della 7^a Commissione del Senato, il 5 luglio 2022.

Il programma triennale 2025-2027 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 37 del 31 gennaio 2025. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 241 della presente legislatura) è stato espresso parere favorevole, sia da parte della VII Commissione della Camera dei deputati, che da parte della 7^a Commissione del Senato, in entrambi i casi in data 15 gennaio 2025.

Passando agli schemi di decreto in esame, rileva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 282 (Liguria) propone, relativamente all'annualità 2022 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, per un importo pari a 300.000 euro, dello stanziamento destinato, per l'anno 2022, ad interventi di restauro, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dello scalone monumentale ed esecuzione di indagini finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del ciclo deco-

rativo cinquecentesco del primo piano nobile del Palazzo Spinola di Pellicceria; a seguito di tale riduzione, l'intervento risulta privo di dotazione finanziaria a valere sul Fondo;

lo stanziamento di risorse, pari al suddetto importo, destinate, per il medesimo 2022, alla revisione dei percorsi museali, rinnovamento degli allestimenti e razionalizzazione degli impianti tecnologici e di climatizzazione delle già menzionate Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola; tale intervento risulta quindi destinatario di 300.000 euro a valere sul Fondo per il 2022.

Riferisce che lo schema di decreto di cui all'atto n. 283 (Campania) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, per un importo pari a 300.000 euro, dello stanziamento destinato, per l'anno 2024, ad interventi di scavo archeologico, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e restauro delle Terme romane di Via Terracina a Napoli; a seguito di tale riduzione, l'intervento risulta beneficiario di uno stanziamento di 400.000 euro a valere sul Fondo;

lo stanziamento di risorse aggiuntive, pari al suddetto importo, per il medesimo 2024, destinate ad opere di recupero, rifunzionalizzazione e restauro, adeguamento normativo impianti e verifiche sismiche in favore della Sede e degli Uffici e pertinenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio-Napoli presso il Palazzo reale di Napoli; l'intervento risulta destinatario di 2 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo a seguito del predetto incremento.

Segnala che lo schema di decreto di cui all'atto n. 284 (Campania) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, per un importo pari a 750.000 euro, degli stanziamenti destinati,

per l'anno 2024, al complesso ex Caserma Tofano per l'ampliamento dei depositi dei materiali archeologici e per la messa in sicurezza del Piazzale (ex Piazza d'armi); a seguito di tale riduzione, l'intervento risulta beneficiario di uno stanziamento di 450.000 euro a valere sul Fondo;

lo stanziamento di risorse, per il mese di maggio 2024, destinate, per una somma pari a 200.000 euro, ad interventi di messa in sicurezza della chiesa di San Michele Arcangelo a Furore, in provincia di Salerno, e per una somma pari a 550.000 euro, ad interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria del Carmine a Contursi Terme, in provincia di Salerno; tali interventi non risultano destinatari di finanziamenti per il 2024 a valere sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Evidenza che lo schema di decreto di cui all'atto n. 285 (Toscana) propone, relativamente alle annualità 2025 e 2026 del programma triennale 2025-2027, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, pari a 376.000 euro per il 2025 e a 124.000 euro per il 2026, degli stanziamenti destinati alla riqualificazione e ristrutturazione del Cortile e del Parco del Complesso Monumentale di San Vito – Arsenali Medicei, presso il Museo delle antiche navi di Pisa; a seguito della riduzione, l'intervento in oggetto gode di 24.000 euro per il 2025 e risulta definanziato per l'anno 2026 nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo;

l'assegnazione delle suddette risorse, per gli anni 2025 e 2026, per il completamento dei lavori di restauro nel Complesso di S. Vito, Centro di restauro del Legno Bagnato, Museo delle Navi Antiche di Pisa; tale intervento non risulta destinatario di finanziamenti a valere sul Fondo per gli anni 2025 e 2026.

Infine, riferisce che lo schema di decreto di cui all'atto n. 286 (Sardegna) propone, relativamente a ciascuna delle tre

annualità del programma triennale 2025-2027, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, pari a complessivi 1.850.000 euro nel triennio 2025-2027 (50.000 euro per il 2025; 100.000 euro per il 2026; 1.700.000 euro per il 2027) degli stanziamenti destinati ai percorsi archeologici tra la Valle delle Janas e la Valle dei Nuraghi; si tratta, in particolare, di interventi che interessano le località di Bonorva (scavo archeologico, consolidamento, restauro e realizzazione delle opere legate alla fruizione del complesso di Sant'Andrea Priu – Terzo stralcio funzionale), Torralba (completamento dello scavo e valorizzazione del Nuraghe Santu Antine e restauro e valorizzazione del Nuraghe Ruju – Quarto stralcio funzionale), Giave (scavo e restauro del Nuraghe Oes – Secondo stralcio funzionale), tutte situate in provincia di Sassari;

l'assegnazione di corrispondenti risorse per gli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi di scavo, consolidamento, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del cosiddetto Sistema del Marghine, in provincia di Nuoro, ed in particolare del Nuraghe Orolio (Silanus), Nuraghe Porcarzos (Borore), Nuraghe Miuddu (Birori), Nuraghe Sa Corte (Bortigali), Santuario Nuragico di Molino s'Orcu (Lei), Sito archeologico di Mularza Noa (Bolotana), Nuraghe e villaggio di Tamuli (Macomer), Ponte Romano di Ponte Oinu (Sindia-Pozzomaggiore Semestene).

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli schemi di decreto in esame.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, propone, quindi, di esprimere un parere favorevole su tutti gli schemi di decreto ministeriale in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 282 – Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione

delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria (*vedi allegato 1*); sull'atto del Governo n. 283 – Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (*vedi allegato 2*); sull'atto del Governo n. 284 – Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (*vedi allegato 3*); sull'atto del Governo n. 285 – Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana (*vedi allegato 4*); sull'atto del Governo n. 286 – Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna (*vedi allegato 5*).

Proposta di nomina del dottor Marco Giunio De Sanctis a presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP).

Nomina n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento sulla Proposta di nomina del dottor Marco Giunio De Sanctis a presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP). Al riguardo avverte che il termine per l'espressione del predetto parere scadrà il 6 agosto prossimo.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, riferisce che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 ha attri-

buito al Comitato italiano paralimpico, avente sede a Roma, personalità giuridica di diritto pubblico e lo ha dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, ponendolo sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

Osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 attribuisce al Presidente del CIP la rappresentanza legale dell'ente anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali. Il Presidente del CIP svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 e dallo Statuto.

Il Presidente del CIP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 e dell'articolo 44 dello statuto dell'ente, è eletto dal Consiglio Nazionale ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere parlamentare espresso dalle Commissioni permanenti competenti ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, la carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.

Ricorda che l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 prevede che il presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;

b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.

Tenuto conto del *curriculum vitae* del dottor De Sanctis, cui rinvia, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei membri della Commissione facenti parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, poiché non ritiene possibile esprimersi in maniera informata non conoscendo la persona la cui nomina alla presidenza del CIP è stata proposta dal Governo.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo PD-IDP.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo AZ-PER-RE.

Giorgia LATINI, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, comunica che si procederà alla votazione. Ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Prima di procedere all'appello nominale, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati che dichiarino di astenersi ed i deputati in missione.

Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato a votare.

Ricorda, infine, che la proposta di parere sarà approvata ove sia raggiunta la

maggioranza dei voti espressi; a parità di voti la proposta di parere si intenderà respinta.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina in esame.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 100:

Presenti	16
Votanti	13
Astenuti	3
Maggioranza	9

Hanno votato *sì* 13

Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Grippo, Latini, Manzi, Vietri in sostituzione di Matteoni, Orfini, Perissa, Rosciani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Caso, Orrico.

Il Ministro Andrea ABODI dichiara la propria soddisfazione per essere giunto in aula nel momento della dichiarazione dell'esito della votazione, affermando che la sua presenza oltre che costituire un dovere e una forma di rispetto verso la Commissione, il dottor De Santis ed il CIP, sia anche uno dei momenti di soddisfazione per il ruolo ricoperto. Auspica di instaurare un rapporto di lavoro positivo con il CIP, oltre che con il CONI, costruendo un'idea di sistema sportivo fondata su presupposti di rispetto e di collaborazione nuovi, senza per questo togliere nulla ai rapporti con i predecessori ed anzi riconoscendone il valore.

Ribadisce la propria soddisfazione per il parere espresso e dichiara che sarà un piacere poter sentire, in questa Commissione, il dottor De Santis illustrare il pro-

gramma di lavoro che intenderà attuare quale presidente del CIP, ritenendo che il confronto sarà utile a tutto il movimento paralimpico nell'intento di sostenere non solo la dimensione competitiva delle persone con disabilità che scelgono di affermarsi nello sport, ma anche la dimensione sociale.

Rivolge, infine, un saluto al dottor Luca Pancalli per l'enorme valore che la sua gestione ha determinato nello sviluppo del CIP e dell'intero sport paralimpico, non solo sul piano dei risultati sportivi, ma anche su quello umano e sociale, auspicando che possa assumere nuove responsabilità riconoscendone la statura di vero e proprio servitore dello Stato.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) dichiara la propria soddisfazione per l'esito del voto e si associa ai saluti e ai ringraziamenti al dottor Pancalli per il lavoro svolto. Ritiene, tuttavia, che sia necessario intraprendere passi ulteriori per l'integrazione degli atleti disabili nello sport. Ricordando la propria soddisfazione per aver fatto parte della Commissione che ha inserito il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme all'interno dell'articolo 33 della Costituzione, ritiene che l'integrazione debba essere intesa non solo ai fini della proficua partecipazione a eventi internazionali, come avvenuto, ad esempio, coi giochi paralimpici estivi del 2024, ma anche e soprattutto nell'ambito dello sport di base. Al riguardo, in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'impiantistica sportiva, dichiara che è necessario ottenere risultati migliori di quelli odierni, segnalando che una recente ricognizione ha svelato che sono pochissime le piscine in grado di consentire alle persone disabili di praticare il nuoto libero.

Chiede, pertanto, al Ministro Abodi di impegnarsi a fondo in tal senso per concludere la legislatura lasciando come eredità l'effettiva possibilità per le persone con disabilità di praticare sport di base.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.

C. 2538 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 28 luglio scorso

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità riferite alle proposte emendative presentate ed avverte che, in relazione a tale pronuncia, non sono pervenute richieste di riesame.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 1.6. nonché

gli identici emendamenti Piccolotti 1.4., Manzi 1.5 e 1.3 per la parte ammissibile.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.11 a sua prima firma, ricorda alla Commissione che è da tre anni che si attende l'adozione del Codice dello spettacolo e che il Governo chiede alle Camere di prorogare il termine per l'esercizio della delega. Lamenta come il Governo non abbia mai intrapreso un confronto con la VII Commissione sul Codice dello spettacolo nonostante alcune bozze provvisorie del testo siano da tempo in circolazione.

Dichiara, quindi, di non comprendere la ragione per cui venga chiesta una ulteriore proroga, ricordando che circa il sessanta per cento delle maestranze del settore cinematografico sono al momento senza lavoro e che l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo non funziona.

Considerato che ha avuto modo di verificare personalmente che sul tema dell'intelligenza artificiale le opposizioni hanno potuto dialogare con il Sottosegretario Mazzi, ribadisce di non comprendere le ragioni per cui il Governo non voglia confrontarsi con le opposizioni sull'esercizio della delega per l'adozione del Codice dello spettacolo.

Invita, pertanto, il Governo a porre la questione di fiducia su tutti i provvedimenti legislativi, dichiarando che le Camere non sono più un Parlamento, dove si discute prima di decidere, ma un mero votificio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.11, Manzi 1.2 per la parte ammissibile e Manzi 1.10, gli identici emendamenti Manzi 1.9 e 1.1 per la parte ammissibile nonché l'emendamento Manzi 1.8.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.7 a sua prima firma, rileva che pur trattandosi di un emendamento molto semplice, che riduce il termine di proroga per l'esercizio della

delega, ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106 è stata approvata all'unanimità dalla Camera ormai tre anni fa ed è rimasta per il novanta per cento inattuata a causa della mancata approvazione del Codice dello spettacolo.

Ricorda, quindi, come durante la diciottesima legislatura il MoVimento 5 Stelle sia stata una delle forze politiche promotrici della legge delega in materia di spettacolo al fine di migliorare le condizioni lavorative ed economiche dei lavoratori del settore, le cui criticità erano emerse in tutta la loro evidenza a causa della pandemia. Al riguardo, menziona i magri salari, che spesso portano il lavoratore dello spettacolo al di sotto della soglia di povertà, la scarsa continuità lavorativa, la mancata percezione di sussidi nei periodi di disoccupazione.

Ritiene, quindi, sorprendente non tanto il silenzio del Governo, ma della maggioranza parlamentare, incapace di opporsi all'ennesima proroga che il Governo chiede di votare a scatola chiusa.

Osserva, inoltre, che nella scorsa legislatura le forze politiche hanno lavorato senza sosta sulla legge di delega in materia di spettacolo, coinvolgendo le opposizioni e rispettandole anche sul piano della fissazione di un termine adeguato per la presentazione di proposte emendative.

Nel rimpiangere la gestione della VII Commissione della scorsa legislatura, in conclusione, sostiene che la maggioranza ed il Governo non siano in grado di fornire nessuna risposta ai problemi dei lavoratori dello spettacolo.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.7.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e che il testo, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria. Atto n. 282.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria (Atto n. 282),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania, per un importo di 300.00 euro. Atto n. 283.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania, per un importo di 300.000 euro (Atto n. 283),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania, per un importo di 750.00 euro. Atto n. 284.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania, per un importo di 750.000 euro (Atto n. 284),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 285.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana (Atto n. 285),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna. Atto n. 286.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna (Atto n. 286),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	160
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)</i>	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	171
5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024	161
<i>ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)</i>	172
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)</i>	175
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	176

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/25: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	178

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1987 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fedè (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	164
<i>ALLEGATO 8 (Testo unificato adottato come Testo base)</i>	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	165
ALLEGATO 9 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i>)	181
ALLEGATO 10 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico-Italia democratica e progressista</i>)	183
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	185

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 12 (<i>Emendamento 2.3 del Relatore</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
ALLEGATO 13 (<i>Parere approvato</i>)	187

RISOLUZIONI:

7-00312 Mattia: Iniziative in merito all'attuazione dei contratti di fiume (<i>Discussione e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge

C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Agostino SANTILLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Devis DORI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Devis DORI (AVS), replicando in qualità di cofirmatario, rileva come la risposta netta del rappresentante del Governo confermi i timori circa un intendimento di procedere secondo modalità non conformi rispetto a quanto previsto dalla disciplina eurounitaria in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), già attuata nell'ordinamento nazionale.

Rammenta, in particolare, che la suddetta disciplina prevede che l'autorità competente sia chiamata a esprimere un parere motivato sul piano o programma (VAS), ovvero ad adottare il provvedimento unico che autorizza il progetto sotto il profilo ambientale (VIA), coordinando o comprendendo le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, sottolineando come, in ambito statale, tale autorità sia individuata nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Osserva, pertanto, che la risposta resa dal sottosegretario Ferrante conferma, di fatto, l'intento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di eludere il decreto di compatibilità ambientale, rimettendo in ultima istanza al CIPESS la decisione finale. Alla luce di quanto esposto, che evidenzia – a suo avviso – l'intendimento di procedere in contrasto con la normativa europea, ritiene che la gestione dell'*iter* relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria prosegua in modo caotico.

5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024.

Agostino SANTILLO, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Agostino SANTILLO, *presidente*, replicando, dichiara la propria insoddisfazione per la risposta resa dal sottosegretario Ferrante, osservando come essa abbia sostanzialmente eluso il tema centrale dell'interrogazione, ossia gli effetti economico-finanziari del cosiddetto decreto « Salva Casa » sugli enti locali.

In proposito, rileva che il numero di pratiche edilizie istruite in attuazione del provvedimento risulta inferiore all'uno per cento rispetto a quelle ordinarie di sanatoria, evidenziando, di fatto, il fallimento della misura. Sottolinea, inoltre, che le precedenti pratiche di sanatoria beneficiavano di un *iter* amministrativo più lineare, mentre il nuovo quadro ha generato, a suo avviso, incertezza e aggravato gli oneri a carico degli uffici tecnici comunali.

Segnala, parimenti, criticità connesse al protocollo che gli enti locali devono stipulare con l'Agenzia delle entrate per la determinazione dei valori venali degli immobili interessati dal decreto « Salva Casa », funzionali alla valorizzazione delle obbligazioni, con il risultato – in taluni casi – di una riduzione del gettito per le casse comunali.

Conclude evidenziando l'esigenza di addivenire quanto prima a una nuova disciplina organica in materia edilizia e di politiche abitative, rammentando che presso la Commissione Ambiente risultano attualmente all'esame diverse proposte di legge concernenti l'emergenza abitativa e l'edilizia residenziale pubblica, segnalando, altresì, la presentazione di una proposta di legge a sua prima firma recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. Esprime, pertanto, l'auspicio che si proceda con celerità su queste tematiche, nell'ottica di

fornire risposte concrete alle istanze dei cittadini.

5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, fa presente come dalla risposta resa dal rappresentante del Governo si evidenzino al contempo profili di apprezzabilità e criticità. In particolare, con riferimento alla rete viaria di province e città metropolitane, laddove si cita il cui finanziamento statale per il periodo 2018-2029 per interventi di manutenzione articolato su molteplici programmi pluriennali approvati con decreti ministeriali, si riconosce l'azione condotta dai Ministri Giovannini e De Micheli in tale ambito.

Nel constatare l'esistenza di un decreto di prossima emanazione, esprime rammarico per la perdurante assenza di una visione programmatica da parte del Governo, che continua a procedere mediante interventi frammentari e privi di un disegno organico, citando, a titolo esemplificativo, il decreto-legge n. 95 del 2025, attualmente all'esame del Senato, in materia di finanziamento delle attività di manutenzione della rete viaria di competenza provinciale.

Alla luce di tali considerazioni, sollecita l'Esecutivo ad adottare provvedimenti di carattere organico, inseriti all'interno di un quadro programmatico strutturato.

Conclude rimarcando l'esigenza di un'azione sinergica, pluriennale e coordinata, in grado di assicurare adeguati livelli di sicurezza per l'utenza stradale e di riconoscere il ruolo dell'ANSFISA.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 92/25: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, che si concentrano nel Capo I, recante misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione.

L'articolo 1 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'erogazione di uno o più finanziamenti nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società e di garantirne adeguati standard di sicurezza. Tali risorse possono essere utilizzate direttamente da ILVA o trasferite a Acciaierie d'Italia, su richiesta dei commissari. La previsione di riparto indicata nella relazione tecnica quantifica in 63 milioni di euro gli investimenti in lavori industriali e ambientali.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina relativa alla riqualificazione del polo siderurgico di Piombino – attualmente incluso tra i Siti di

interesse nazionale (SIN) – modificando l'articolo 1, comma 294, della legge di bilancio 2024. Nel dettaglio, la novella prevede che il concessionario acquisisca la proprietà superficaria sulle opere costruite su aree demaniali – con la facoltà di costituire ipoteca – per la durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorità concedente. Alla scadenza della concessione, il diritto di superficie e l'ipoteca si estinguono con l'acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili. Tali previsioni mirano a perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, apportando modificazioni all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 142 del 2019. Nel dettaglio, alla luce del trasferimento della relativa copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la disposizione espunge i riferimenti al PNRR e agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M1C2), oltre a sopprimere il riferimento alla necessità che l'idrogeno utilizzato nella produzione del preridotto derivi esclusivamente da fonti rinnovabili.

L'articolo 3 consente l'applicazione della normativa acceleratoria e di semplificazione sui programmi di investimento di interesse strategico nazionale – contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 – a taluni investimenti superiori ai 50 milioni di euro localizzati nelle aree industriali ex ILVA nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento. Per quanto di interesse della VIII Commissione, segnala che, in applicazione del suddetto articolo 13, tali investimenti possono beneficiare di un procedimento unico di autorizzazione – gestito dal commissario straordinario tramite conferenza di servizi semplificata – e che tale autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici, oltre ad equivalere a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere,

anche ai fini dell'applicazione delle procedure di esproprio.

Infine, l'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni transitorie in materia di ammortizzatori sociali con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Si prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*).

Patty L'ABBATE (M5S) nel rilevare la perdurante criticità della situazione ambientale e sanitaria nell'area degli impianti industriali ex ILVA e nella città di Taranto, sottolinea l'esigenza che proseguano gli interventi di bonifica e rimozione delle fonti inquinanti, nell'ambito di un processo di riconversione produttiva e continuità occupazionale compatibile con gli imprescindibili obiettivi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Rammenta, in proposito, che un simile processo di transizione risulta possibile solo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate, citando, tra le altre, l'impiego di forni elettrici. Constata, tuttavia, come la realizzazione di un *hub* dell'idrogeno non abbia mai costituito una priorità per il Governo, neppure in relazione al PNRR, che ha invece privilegiato la prospettiva di un *hub* del gas.

In aggiunta, sottolinea che, oltre allo stanziamento di risorse economiche – eventualmente reperibili tramite la revisione dei cosiddetti SAD (sussidi ambientalmente dannosi) – è necessario definire un quadro normativo improntato a una visione di lungo periodo, capace di coniugare gli obiettivi, non alternativi tra loro, della transizione ecologica, della tutela della salute e del diritto al lavoro.

Pur evidenziando come il gruppo Movimento 5 Stelle non abbia mai assunto un

atteggiamento pregiudizialmente oppositivo su tali temi, giudica inaccettabile la scelta del Governo di continuare a sostenere una produzione industriale basata sull'impiego del carbone, auspicando un'assunzione di responsabilità sul punto. Conclude richiamando l'urgenza di fornire risposte concrete ai cittadini di Taranto, da troppo tempo esposti a un'emergenza ambientale non più tollerabile.

Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime solidarietà all'ex sindaco di Taranto per le gravi minacce recentemente ricevute, rilevando come la missione della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti svoltasi nei mesi scorsi abbia evidenziato una situazione molto difficile. In tale contesto, ritiene imprescindibile coniugare il diritto alla salute, il diritto al lavoro e la tutela dell'ambiente, giudicando non più rinviabile l'adozione di scelte coraggiose e innovative.

Reputa, al contrario, anacronistico l'orientamento del Governo nel riproporre soluzioni già dimostrate inefficaci nel passato. Richiama, a titolo esemplificativo, l'esperienza di Piombino, dove è stato sottoscritto un accordo tra la regione Toscana e il ministero delle imprese e del *made in Italy* per la realizzazione di un impianto siderurgico basato su tecnologia a forno elettrico, suggerendo l'adozione di un modello analogo anche per il sito produttivo di Taranto.

Nel ribadire la necessità di imprimere una svolta definitiva alla gestione della vicenda, per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, chiarisce che i finanziamenti previsti, nel limite massimo di duecento milioni di euro, a favore della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, non assumono natura di contributo a fondo perduto, bensì di prestito, evidenziando come tali risorse siano finalizzate non solo a garantire la continuità produttiva degli impianti, ma anche a mantenere adeguati standard di sicurezza e ambientali.

Rappresenta, inoltre, che non sussistono preclusioni all'impiego di specifiche tecnologie, anche in funzione degli obiettivi di transizione ecologica. In tale ambito, richiama il piano di decarbonizzazione promosso dal ministero delle imprese e del *made in Italy*, che prevede, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo pari a otto anni, la realizzazione di quattro forni elettrici – tre a Taranto e uno a Genova – nonché di un massimo di quattro impianti di preridotto localizzati a Taranto che, in fase transitoria, dovranno essere alimentati a gas.

Si associa a quanto rilevato dai deputati precedentemente intervenuti per quanto concerne l'esigenza imprescindibile di garantire la coesistenza tra il diritto alla salute dei cittadini, i livelli occupazionali, la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale della città.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1987 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che è stato nominato un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori il 22 luglio scorso.

Invita pertanto il relatore, deputato Benvenuti Gostoli, ad illustrare le risultanze del lavoro svolto in sede di Comitato ri-

stretto e a formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame in sede referente.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, fa presente che, nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, si è registrato un consenso tra i presentatori su una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 8*).

Propone, pertanto, di adottare la suddetta proposta di testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giorgio FEDE (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, ringrazia il relatore e i colleghi deputati per l'impegno profuso nell'elaborazione del testo unificato.

Sottolinea come i lavori del Comitato ristretto si siano svolti in un clima di proficua collaborazione e, in tale contesto, evidenzia come l'inclusione del parco del Cardeto all'interno del parco nazionale rappresenta un segnale positivo di condivisione e attenzione concreta alle esigenze del territorio.

Augusto CURTI (PD-IDP), nell'associarsi ai ringraziamenti già espressi, auspica un *iter* celere del provvedimento.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta formulata dal relatore.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) si unisce ai ringraziamenti rivolti al relatore per l'elaborazione di un testo condiviso, che recepisce le istanze avanzate da tutti i presentatori e introduce disposizioni fortemente auspiccate dal territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente (*vedi allegato 8*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 23 luglio 2025 il relatore, deputato Caiata, ha svolto la relazione introduttiva.

Segnala che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 5 agosto 2025.

Avverte, altresì, che sono state presentate le proposte alternative di parere da parte dei gruppi Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico (*vedi allegati 9 e 10*).

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 11*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) evidenzia come la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore risulti articolata e includa taluni rilievi già contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico, della quale preannuncia pertanto il ritiro.

Osserva, tuttavia, che non è stata recepita l'osservazione relativa al ripristino del contributo ordinario destinato all'ISPRA, ridotto di circa 15 milioni di euro con

l'ultima legge di bilancio, sottolineando come tale taglio rischi di compromettere il pieno ed efficace supporto dell'Istituto agli enti parco.

Assicura, al riguardo, che il gruppo di appartenenza continuerà a mantenere un atteggiamento propositivo e attento su tale profilo.

Ilaria FONTANA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Simiani, con particolare riferimento all'esigenza di garantire adeguate risorse all'ISPRA, preannuncia a sua volta il ritiro della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle.

Ringrazia il relatore per l'atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo, esprimendo soddisfazione per l'inclusione – nella proposta di parere – di richiami alla Strategia europea sulla biodiversità al 2030.

A tal proposito, auspica, infine, che la Commissione Ambiente possa offrire un contributo concreto al conseguimento dei suddetti obiettivi in materia di aree protette e tutela degli ecosistemi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.

C. 2111 Milani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che sono state presentate proposte emendative al provvedimento (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 483 del 16 aprile 2025*).

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, illustra l'emendamento 2.3 a sua prima firma, evidenziando come esso ricalchi la formulazione adottata in analoghe proposte di legge istitutive di giornate nazionali, anche al fine di superare eventuali criticità connesse a profili di onerosità finanziaria (*vedi allegato 12*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di fissare alle ore 14 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.3 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che le disposizioni di maggior interesse per la Commissione sono contenute all'articolo 3, che definisce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega

al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi.

In primo luogo, la lettera *b*) prevede la definizione di procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati caratterizzati da tempistiche certe. In tale contesto, è previsto che sia accordata priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, sistemi innovativi di teleriscaldamento e raffreddamento, nonché misure per la riduzione del consumo di acqua.

La lettera *c*) consente di qualificare i progetti relativi ai centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, considerati di interesse pubblico prevalente, per i quali si adotta un procedimento semplificato di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La lettera *d*) prevede misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei centri di elaborazione dati e dispone, per la VIA, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che assume la funzione di centro di raccolta, sintesi e coordinamento delle richieste integrative delle autorità competenti, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali.

La lettera *e*) è volta a ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale per gli edifici adibiti ad ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, prevedendo deroghe alla disciplina in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi.

La lettera *f*) prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, con il compito, tra gli altri, di attribuire

priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi della politica economica, ambientale e di sicurezza nazionale. Il criterio di cui alla lettera *h*) è volto ad agevolare il riutilizzo e la riqualificazione di siti dismessi o in fase di dismissione già sede di impianti di produzione energetica alimentati a carbone per l'insediamento di centri di elaborazione dati e delle relative infrastrutture energetiche di supporto.

La lettera *l*) promuove gli investimenti pubblici e privati necessari a garantire l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati, nonché la realizzazione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto, prevedendo altresì contributi per gli enti locali nel cui territorio siano realizzate le suddette infrastrutture.

La lettera *m*) sostiene l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di *backup* a basso impatto ambientale, al fine di rendere più efficiente e sostenibile il funzionamento dei centri.

La lettera *n*) è finalizzata all'introduzione di una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio impiegati nei centri di elaborazione dati.

Nel più ampio contesto delle misure volte a incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, la lettera *o*) precisa l'obiettivo legato alla riduzione dei rischi ambientali, sottolineando, in proposito, la necessità di definire i parametri di sicurezza, efficienza e resilienza energetica, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie emergenti.

La lettera *p*) intende favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione dati esistenti, accordando priorità a quelle che presentano un'adeguata efficienza ambientale.

La lettera *v*) prevede misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali coinvolte nei procedimenti di rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Evidenzia inoltre che, ai sensi del comma 2, i decreti legislativi attuativi della delega

sono adottati – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 3 stabilisce, infine, che gli schemi dei suddetti decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 13*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00312 Mattia: Iniziative in merito all'attuazione dei contratti di fiume.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Aldo MATTIA (FDI) illustra i contenuti dell'atto di indirizzo a sua prima firma.

In particolare, evidenzia come la sicurezza idrica rappresenti la principale istanza geopolitica dei prossimi decenni, in quanto nodo strategico che intreccia le sfide globali relative a cibo, energia, clima, crescita economica e sicurezza. In tale prospettiva, richiama l'esperienza maturata in Italia dal Tavolo nazionale dei contratti di fiume, attivo sin dal 2007, che ha contribuito a mettere a sistema le buone pratiche già avviate sui territori, favorendo la diffusione di tali strumenti e promuovendo uno scam-

bio virtuoso di conoscenze e progettualità. Ricorda, a tal proposito, gli esiti del XII Tavolo Nazionale svoltosi a Napoli il 18 e il 19 dicembre 2023, nel corso del quale sono stati esaminati i risultati conseguiti e le priorità future per il rafforzamento dei contratti di fiume in Italia.

Rileva come i contratti di fiume rappresentino strumenti efficaci per coniugare la tutela ambientale e la valorizzazione della risorsa idrica con lo sviluppo economico dei territori. Segnala, inoltre, che ad oggi si contano in Italia 83 contratti formalizzati con atto di impegno e relativi programmi d'azione, a fronte di oltre 200 procedimenti attualmente in corso.

Illustra, quindi, gli obiettivi principali della risoluzione a sua prima firma, volta a promuovere un sistema di monitoraggio nei distretti idrografici tramite la Piattaforma nazionale dei contratti di fiume, a favorire la diffusione dello strumento su scala nazionale e a sostenere una *governance* multilivello attraverso partenariati pubblico-privato. L'atto di indirizzo mira, altresì, a incentivare una gestione più responsabile delle risorse idriche da parte delle comunità locali, migliorando la qualità dei corpi idrici, la resilienza territoriale e la sostenibilità socioeconomica.

Segnala, in particolare, l'impegno al Governo nel sostenere un utilizzo più ampio e strutturato dei contratti di fiume, in quanto strumenti capaci di superare logiche amministrative settoriali e di attivare progettualità innovative, fondate su infrastrutture verdi e blu coerenti con la pianificazione di bacino. Tali interventi, osserva, concorrono al ripristino della naturalità dei bacini idrici, alla tutela della biodiversità e alla riduzione del rischio idraulico.

Rammenta, infine, che per il pieno conseguimento degli obiettivi individuati nella risoluzione si renderà necessario intervenire sul quadro normativo vigente, mediante la modifica dell'articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Testo unico ambientale.

Conclude sottolineando che gli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in esame mirano a costruire una cornice normativa adeguata e a destinare risorse idonee per lo

sviluppo e la gestione coesa dei contratti di fiume, in un'ottica di partenariato stabile tra pubblico e privato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

BONELLI e DORI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

con decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è stato riavviato l'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina;

il comma 7 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5, anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale e trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) per l'approvazione del progetto;

da quanto si apprende da organi di stampa il Ministro interrogato avrebbe comunicato l'imminente esame da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte;

la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Via e Vas del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13 novembre 2024 ha rilasciato il parere n. 19 relativo all'aggiornamento e completamento della procedura di Via relativamente al Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria integrata con la procedura di valutazione di incidenza e la verifica del piano di utilizzo terre e rocce da scavo e della verifica di ottemperanza;

la stessa Ctvia in data 21 maggio 2025 ha rilasciato il parere n. 72 – parere tecnico ex articolo 9 decreto ministeriale n. 150 del 2007 relativo alla valutazione di incidenza ambientale – documentazione procedura articolo 6.4 della direttiva 92/43/CEE;

non risulta all'interrogante che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica abbia approvato il decreto di compatibilità ambientale relativo alla procedura di Via relativa al Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

secondo la disciplina eurounitaria in materia di Via e Vas recepita nell'ordinamento nazionale l'autorità competente è l'amministrazione pubblica che valuta e conclude il procedimento con un parere motivato sul piano/programma (Vas) o con un provvedimento « unico » che autorizza il progetto (Via) sotto il profilo ambientale, comprendendo o coordinando tutte le altre autorizzazioni ambientali necessarie alla sua realizzazione d'esercizio –:

se risulti al Ministero interrogato che sia stato emanato da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità competente in sede statale, il decreto di compatibilità ambiente relativo al progetto definitivo del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e se, in assenza di tale decreto, il Ministro interrogato intenda sottoporre all'esame del Cipess tale progetto. (5-04307)

ALLEGATO 2

5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa si ricorda che il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è inserito tra le infrastrutture strategiche nazionali ed è soggetta alla disciplina speciale prevista dalla cosiddetta legge Obiettivo (legge n. 443 del 2001) che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche.

Tale quadro normativo definisce una procedura attuativa che garantisce trasparenza e semplificazione nel processo di approvazione e realizzazione dell'opera.

I pareri espressi dalla Commissione VIA – nello specifico il parere n. 19 del 13

novembre 2024 e il parere n. 72 del 21 maggio 2025 – rivestono carattere endo-procedimentale.

Come previsto dalla normativa, la decisione finale è assunta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), il quale valuta l'opera nel suo complesso, integrando tutti i profili economici, ambientali e strategici.

Pertanto, non si rende necessaria l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un decreto di compatibilità ambientale, trattandosi di un passaggio non previsto dalla procedura applicabile.

ALLEGATO 3

5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

SANTILLO, MORFINO, ILARIA FONTANA e L'ABBATE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'atteso ricorso diffuso alla nuova disciplina edilizia introdotta dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto « salva casa », entrato in vigore il 30 maggio 2024, con l'intenzione di fornire soluzioni concrete e immediate al crescente bisogno abitativo, non risulta abbia prodotto risultati tangibili. Le prevedibili criticità e ambiguità della richiamata disciplina sotto il profilo operativo, rilevate dagli operatori del settore, la rendono a distanza di oltre un anno di fatto inapplicabile;

la presenza di plurime disposizioni in parte retroattive, in parte di immediata applicazione e in parte di rinvio a una successiva disciplina regionale e comunale, ha generato un crescente stato di incertezza e difformità interpretativa, tale da vanificare gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa del sopra citato decreto-legge finalizzato a introdurre « disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo »;

tale *modus operandi* rischia di generare interpretazioni diversificate da re-

gione a regione, che possono dare luogo a situazioni di disparità di trattamento rispetto a fattispecie similari e a potenziali contenziosi dinnanzi alla Corte costituzionale;

come più volte rilevato, appare necessario un riequilibrio della materia mediante una ponderata e organica rivisitazione del testo unico dell'edilizia ancorato a principi orientati ai valori costituzionali e che sappia interpretare il mutato contesto sociale e ambientale al fine di fornire soluzioni efficaci alla grave condizione di deprivazione abitativa del nostro Paese, attraverso l'urgente approvazione di un piano nazionale per l'abitare e l'avvio di processi di rigenerazione territoriale e urbana che perseguano la riduzione del consumo di suolo e la prevenzione rispetto ai frequenti e devastanti fenomeni di dissesto idrogeologico —:

se intenda fornire dati e informazioni in merito agli effetti prodotti dal cosiddetto « decreto salva casa » rispetto agli obiettivi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, di riduzione del consumo di suolo, di ripresa del mercato immobiliare e all'impatto per gli enti locali sotto il profilo economico-finanziario, con particolare riferimento al numero delle pratiche edilizie generate in applicazione delle disposizioni introdotte dal citato decreto, rispetto agli anni precedenti, e ai proventi da oneri di urbanizzazione. (5-04308)

ALLEGATO 4

5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I quesiti posti dagli onorevoli interroganti consentono di approfondire una tematica di particolare rilievo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: quella dell'abitare. Un tema che non rappresenta soltanto una questione edilizia, urbanistica o economica, ma tocca la sfera dei diritti fondamentali e della dignità delle persone.

Nel merito, appare necessario perimetrare quanto affermato dall'interrogante in relazione all'inapplicabilità della disciplina di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto Salva Casa.

In particolare, si contesta la presenza di disposizioni di *«rinvio ad una successiva disciplina regionale e comunale»*. L'opzione per tale rinvio non è riconducibile ad una apodittica scelta da parte del Governo, quanto all'attuazione dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento. Non sfuggirà che l'articolo 117 della nostra Costituzione attribuisce alle regioni una competenza concorrente in materia di governo del territorio.

Ne consegue che il legislatore nazionale può limitarsi a dettare i principi fondamentali della materia in esame o comunque disposizioni che, pur afferenti al settore dell'edilizia, determinino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

I predetti principi fondamentali costituiscono una «cornice» normativa all'interno della quale le regioni devono esercitare la propria potestà legislativa. Non si tratta, come affermato dall'interrogante, di *«generare interpretazioni diversificate da regione a regione che possono dare luogo a situazioni di disparità di trattamento»*. Il rischio di disparità e contenziosi si concretizza principalmente quando la legislazione

regionale si discosta o eccede i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

L'esistenza di una competenza concorrente, e la conseguente possibilità di differenziazioni regionali, è un valore aggiunto. Permettere alle regioni di adattare la normativa alle specifiche esigenze e peculiarità del proprio territorio, che possono variare notevolmente da una realtà all'altra (es. zone montane e costiere, aree ad alta densità abitativa e rurali). Questo approccio consente di calibrare meglio le politiche di governo del territorio, promuovendo soluzioni più efficaci e rispondenti ai bisogni locali. In ogni caso il monitoraggio è altresì effettuato mediante la verifica della coerenza alla normativa nazionale delle leggi regionali anche eventualmente attraverso l'impugnazione di quest'ultime secondo le prerogative riconosciute dall'articolo 127 della Costituzione.

A ciò si aggiunga che con l'approvazione, in sede di Conferenza Unificata, dell'accordo per l'aggiornamento della modulistica edilizia, si è compiuto un passo significativo nell'attuazione del citato decreto-legge. Tale aggiornamento è nato da un confronto istituzionale costruttivo tra Governo, regioni e rappresentanze degli enti locali ed è stato guidato dalle specifiche Linee di Indirizzo adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proprio per supportare le amministrazioni territoriali e gli operatori nell'implementazione delle nuove disposizioni.

Vale la pena sottolineare come ciò costituisca un importante risultato frutto di un lavoro corale che valorizza il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, e che tiene conto della natura concorrente della materia, ponendo al centro il ruolo delle regioni e i comuni nel-

l'attuazione delle nuove procedure amministrative semplificate.

Con particolare riferimento alla situazione del mercato immobiliare, si segnala che i dati più aggiornati (dati Osservatorio del Mercato Immobiliare RESIDENZIALE – Agenzia delle entrate 1/2025) indicano, dopo il rallentamento registrato nell'anno 2023, una graduale ma costante ripresa del comparto immobiliare. Nel primo trimestre del 2025, il mercato residenziale italiano ha consolidato la crescita già osservata nella seconda metà del 2024. Le compravendite di abitazioni hanno registrato un incremento significativo, con oltre 172.000 abitazioni compravendute a livello nazionale – ben 17.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento, pari a oltre l'11 per cento, ha coinvolto tutte le aree geografiche, dai capoluoghi ai comuni minori, seppur con intensità diverse. Anche il mercato delle locazioni si è mostrato dinamico, seppur con una crescita più contenuta. Sono stati registrati oltre 257.000 nuovi contratti di affitto, con un aumento dell'1 per cento rispetto al primo trimestre del 2024. Nel complesso, questi dati dipingono un quadro di ripresa solida e diffusa del settore immobiliare, sostenuto sia dalla domanda di acquisto che da quella di locazione.

Tale *trend*, che sicuramente tiene conto di diversi fattori concomitanti, appare confermare la validità dell'indirizzo politico intrapreso e rafforza l'impegno del Governo nel proseguire lungo la strada della semplificazione, dell'efficientamento e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Inoltre, appare opportuno segnalare che sono stati messi in campo un insieme di strumenti complementari, mirati a offrire risposte concrete e strutturate.

Come anticipato durante il 5° Tavolo Casa, tenutosi il mese scorso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è prossima la presentazione del disegno di legge delega per la riscrittura del Testo Unico dell'Edilizia ed il riordino della disciplina in materia di costruzioni, con l'obiettivo di riordinare una materia frammentata e complessa, e al contempo assicurare la semplificazione normativa tanto attesa dal comparto.

Inoltre, in un contesto segnato da crescenti difficoltà e nuove fragilità sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta portando avanti con convinzione politiche abitative strutturali, inclusive e sostenibili, prevedendo due strumenti complementari: da un lato, l'adozione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e, dall'altro, l'adozione del cosiddetto Piano Casa Italia.

Per l'implementazione e attuazione di questi strumenti, *allo stato*, sono stati stanziati 660 milioni (di cui 100 milioni per i progetti pilota e 560 milioni per il Piano Casa Italia). Queste prime risorse potranno essere integrate da ulteriori contributi statali ed europei ma anche mediante l'individuazione di strumenti finanziari che favoriscano lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e l'attrazione di capitali privati.

Si tratta di un approccio complessivo che non solo risponde all'esigenza abitativa, ma promuove anche valori di inclusione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato. È con questa visione che il Governo intende affrontare il tema dell'abitare, valorizzando sinergie tra istituzioni, enti locali e operatori del settore.

ALLEGATO 5

5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

SIMIANI, BRAGA, CURTI, EVI e FERRARI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

l'ultimo rapporto sulla sicurezza stradale dell'Ansfisa ha sollevato forti preoccupazioni riguardo allo stato della manutenzione della rete stradale italiana, evidenziando condizioni critiche che mettono seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini;

alla luce di tale allarme, appare ancora più grave che, come risulta dal comunicato relativo alla delibera Cipess del 25 giugno 2025, solo il 48 per cento dei 2.022 milioni di euro stanziati sia stato effettivamente destinato ad interventi di manutenzione;

un caso emblematico della gestione incerta e contraddittoria delle risorse per le infrastrutture riguarda la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane: dopo il taglio operato dalla legge di bilancio per il 2025 e dal decreto-legge n. 202 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025 (cosiddetto « milleproroghe »), i fondi sono stati in parte ripristinati con il decreto-legge n. 95 del 2025, ma con l'introduzione di clausole penalizzanti legate ai cronoprogrammi delle opere, che rischiano di portare alla revoca

dei finanziamenti in caso di ritardi da parte degli enti locali;

questo continuo tira e molla normativo ha già causato il blocco degli investimenti per oltre sette mesi, ostacolando l'avvio di cantieri urgenti e necessari;

negli ultimi mesi, inoltre, si è assistito con crescente preoccupazione a una distribuzione dei fondi che sembra ad avviso degli interroganti rispondere più a logiche elettorali che a effettive necessità territoriali: risorse concentrate in alcune aree in coincidenza con scadenze elettorali, interventi annunciati con enfasi e una preoccupante assenza di una regia nazionale basata su dati tecnici e su una reale valutazione delle priorità;

in un Paese in cui la fragilità infrastrutturale ha già provocato tragedie e lutti e dove il dissesto idrogeologico si somma all'obsolescenza di molte arterie stradali, non è più tollerabile un approccio opaco, discrezionale strumentale alla manutenzione delle infrastrutture –:

quale sia lo stato dell'arte della manutenzione della rete stradale nazionale e quale il fabbisogno complessivo stimato, anche al fine di conoscere i criteri adottati per la ripartizione dei fondi e se questi rispondano a parametri tecnici, oggettivi e trasparenti. (5-04309)

ALLEGATO 6

5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costantemente impegnato a garantire la funzionalità di tutte le strade, da quelle statali a quelle regionali, provinciali e comunali, nella consapevolezza che la manutenzione è un presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione e per la crescita complessiva del Paese.

Per quanto riguarda, nello specifico, la rete viaria di province e città metropolitane, il contributo statale agli interventi di manutenzione è regolato da molteplici programmi di finanziamento, ripartiti attraverso Piani pluriennali approvati con successivi decreti ministeriali, per oltre 7 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2029. In attuazione dei relativi decreti di finanziamento, gli enti beneficiari sono stati chiamati a predisporre appositi Piani di investimento, soggetti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il decreto infrastrutture sono stati garantiti ulteriori 1 miliardo e 60 milioni di euro che saranno ripartiti con apposito decreto MIT, da adottarsi entro il 15 agosto 2025, prevedendo:

127,5 milioni per la prima anticipazione dell'anno 2025;

127,5 milioni per la seconda anticipazione dell'anno 2026;

255 milioni per l'anno 2026;

275 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 ciascuno.

Inoltre, nel decreto di prossima emanazione non sarà prevista l'autorizzazione dei programmi da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, al fine di agevolare e velocizzare l'utilizzo delle risorse nei termini previsti dal decreto ministeriale.

Con specifico riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, si precisa che gli stessi si basano su indici oggettivi puntualmente riportati nei relativi decreti ministeriali. Tali criteri sono stati definiti attraverso un processo di confronto e condivisione con le associazioni rappresentative degli enti locali, al fine di garantire equità, trasparenza e coerenza con le esigenze territoriali e previo concerto con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. In particolare, a titolo indicativo, tra i parametri individuati vi sono: la consistenza della rete viaria della provincia (il cui peso ponderato è pari al 78 per cento), il tasso di incidentalità (10 per cento) e la vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (12 per cento).

Lo stesso decreto infrastrutture ha previsto altresì l'incremento di 10 milioni di euro per il 2026 del « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni ». Tali risorse sono dedicate agli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. L'ulteriore stanziamento amplierà significativamente il numero dei progetti finanziabili, permettendo di far fronte alle condizioni critiche di molte strade comunali che necessitano di interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza.

Con riguardo alla manutenzione della rete stradale nazionale, nel quadro degli strumenti di pianificazione strategica, il Contratto di Programma sottoscritto tra ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisce lo strumento operativo essenziale per la definizione e attua-

zione degli investimenti sulla rete stradale. Attraverso tale strumento di pianificazione vengono definiti gli investimenti mirati alla gestione ordinaria, alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnico della rete stradale. Ogni azione è calibrata in base alle risorse disponibili, che provengono dalla legge finanziaria e da normative di spesa dedicate.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, nella seduta del CIPESS dello scorso 25 giugno è stato approvato l'aggiornamento 2025 del Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, che prevede la contrattualizzazione di oltre 2 miliardi di euro destinati per il 48 per cento ad interventi di manutenzione, per il 30,9 per cento per maggiori fabbisogni per interventi in fase di

approvazione e per lavori in corso, per il 18,2 per cento per nuove opere e il 2,9 per cento per investimenti tecnologici e fondo progettazione.

L'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT-ANAS testimonia la volontà strategica di porre la manutenzione della rete stradale nazionale al centro dell'azione pubblica. Tale quota, pari a circa un miliardo delle risorse complessivamente allocate e progressivamente incrementa nel corso degli ultimi anni, conferma l'impegno del Governo nel garantire livelli crescenti di sicurezza, efficienza e resilienza infrastrutturale, valorizzando il patrimonio viario esistente attraverso interventi puntuali e diffusi su tutto il territorio.

ALLEGATO 7

**DL 92/25: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2527, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

**Istituzione del Parco nazionale del Conero. C. 1987 Benvenuti Gostoli,
C. 2246 Curti e C. 2268 Fede.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale del Conero)

1. È istituito d'intesa con la regione Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Conero, di seguito denominato « Parco », comprendente il territorio delimitato ai sensi dei commi 4 e 5.

2. L'istituzione del Parco ha lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico dei territori interessati, attraverso interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile, alla tutela dell'integrità floristica e faunistica dei luoghi, alla promozione delle eccellenze agricole, alimentari e artigianali, anche attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse.

3. Il Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more della sua costituzione, la gestione provvisoria del Parco è affidata al consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero, di cui all'articolo 2 della legge della regione Marche 2 agosto 2006, n. 11.

4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i confini individuati dal piano del Parco regionale del Conero di cui alla deliberazione dell'assemblea del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010 e con l'area verde contigua all'attuale Parco regionale del Conero denominata Parco del Cardeto ricadente all'interno del comune di Ancona, per la parte terrestre, e, per la parte marina, con la perimetrazione dei siti natura 2000, siti di interesse comunitario (SIC) IT53200005 Costa tra Ancona e Portonovo,

SIC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a Mare, SIC IT53200007 Monte Conero e zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, alla delimitazione e alla zonizzazione del Parco.

6. Ai fini dell'istituzione del Parco, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026. Per far fronte alle esigenze di funzionamento del Parco, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 2.

(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:

« *f-quater*) Conero ».

Art. 3.

(Promozione dei servizi e dei prodotti tipici locali)

1. Al fine di promuovere e incentivare iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, su richiesta dei produttori, l'utilizzo del proprio nome e del

proprio marchio per i servizi, i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, in conformità con i requisiti di qualità stabiliti dall'Ente Parco stesso con proprio regolamento.

Art. 4.

(Recupero dei beni architettonici compresi nel perimetro del Parco)

1. Al fine di migliorare l'utilizzo e la fruizione del patrimonio del Parco, i comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, le zone urbane e rurali di particolare interesse architettonico e culturale che necessitano di interventi di recupero e riqualificazione, secondo i principi di sostenibilità ambientale e in conformità al regolamento del Parco.

2. I comuni di cui al comma 1 possono altresì individuare, nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali, gli edifici e gli immobili dismessi che potranno essere riconvertiti per le attività previste dal regolamento del Parco.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Al personale dell'Ente parco regionale del Conero, è consentito, su domanda degli interessati, ove ne ricorrano i presupposti, il transito nei corrispondenti ruoli

dell'Ente Parco, nei limiti della dotazione organica del Parco medesimo.

2. Il personale degli altri enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco presso l'Ente parco regionale del Conero può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici.

4. I dirigenti dell'Ente parco regionale del Conero rimangono in carica fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco.

5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale del Conero, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in corso di esecuzione o ai finanziamenti nazionali o europei ottenuti da quest'ultimo.

6. La regione Marche adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione dell'Ente parco regionale del Conero.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, pari a euro 300.000 per l'anno 2026 e ad euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 280.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La Commissione VIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

premessi che:

l'atto in esame – previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995 – è finalizzato a ripartire le risorse finanziarie del capitolo 1551, piano gestionale 2, « *Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi* » della tabella 9 del Bilancio di previsione dello Stato e da ripartire con decreto interministeriale (MASE-MEF);

il citato capitolo svolge un ruolo importante per una corretta attuazione delle politiche di tutela della natura, della biodiversità e degli ecosistemi, in particolar modo attraverso l'attribuzione di risorse ai soggetti gestori delle aree protette terrestri e marine, che svolgono una preziosa funzione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale;

a rendere ancora più rilevante un'adeguata allocazione di risorse per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, interviene – come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa – « il recente inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale principio fonda-

tale della nostra Costituzione, nonché la scelta della via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni, rappresentano eventi epocali per il presente e il futuro del nostro Paese »;

ancora la relazione illustrativa evidenzia l'importanza delle aree naturali protette, che rappresentano « un fondamentale strumento di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, esempio concreto della tutela ambientale prevista dalla nostra Carta costituzionale e in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 », la quale ha l'obiettivo di estendere, entro il 2030, le aree protette fino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, con almeno il 10 per cento di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;

a rafforzare il quadro è intervenuta la recente approvazione del regolamento (UE) 2024/1991 (*Nature Restoration Law*), che ha reso obbligatori i *target* previsti dalla strategia europea per ripristinare la natura e rappresenta in sostanza la prima normativa europea vincolante che impone il ripristino della natura su vasta scala, mettendo al centro la tutela ambientale, la biodiversità, la mitigazione climatica e la sicurezza alimentare;

l'esigenza di implementare la tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima è pienamente riconosciuta sia in ambito europeo sia a livello internazionale, come confermato dalla Quindicesima Conferenza delle Parti sulla Convenzione per la Diversità Biologica;

a fronte di una chiara esigenza di incremento delle risorse del Capitolo 1551, anche alla luce dell'imminente istituzione di nuove aree protette, l'attuale Governo, con la legge di bilancio 2024, ha deciso di operare una consistente decurtazione dell'importo annuale che è passato da 4.102.413 euro a 3.897.293, per complessivi 205mila euro in meno, pari ad un taglio del 5 per cento;

la necessità di garantire le risorse per la voce relativa agli impegni internazionali – che è salita a 441 mila euro – ha fatto sì che il taglio si riflettesse principalmente sui parchi nazionali (-117.200 euro) e sulle aree marine protette (-64.900 euro), con un drastico calo del fondo di premialità (-35.020 euro), con una preoccupante

riduzione della leva incentivante, che potrebbe scoraggiare politiche innovative nei parchi,

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

individuare, a partire dal prossimo esercizio finanziario, nuove e adeguate risorse per aumentare lo stanziamento complessivo del capitolo 1551 della tabella 9 del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente al fine di garantire l'ottimale funzionamento dei soggetti gestori delle aree protette, anche nell'ottica del pieno raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità.

Fontana Ilaria, Morfino, L'Abbate, Santillo.

ALLEGATO 10

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 280.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale relativo al riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2025, destinato a contributi per enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;

considerato che il fondo di premialità è rivolto agli enti parco virtuosi che rispettano specifici criteri e tempistiche, e che dimostrano un avanzato stato di attuazione dei progetti;

rilevato che la direttiva ministeriale del 5 ottobre 2022, con validità triennale, definisce il cronoprogramma e le finalità delle attività di monitoraggio degli insetti impollinatori;

segnalata l'opportunità che, nel corso del triennio, gli enti parco proseguano tali attività, promuovendo l'uso di buone pratiche agricole, l'impiego di agrofarmaci compatibili con la sopravvivenza degli impollinatori e la coltivazione di piante attrattive per gli stessi;

considerato che l'ISPRA svolge un ruolo essenziale di supporto agli enti parco, e che dal bilancio pluriennale emerge una significativa riduzione del contributo ordinario da parte del MASE — pari a euro 118.474.326,40 per il 2025, e a euro 94.724.326,40 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 — che rischia di comprometterne l'operatività;

ricordato le aree naturali protette sono un fondamentale strumento di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, esempio con-

creto della tutela ambientale prevista dalla nostra Carta costituzionale e in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 che ha tra gli obiettivi l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;

rilevato che tali enti affrontano gravi difficoltà operative per via delle scarse risorse disponibili e della mancanza di una strategia strutturata a tutela della biodiversità;

considerato che lo schema in esame prevede uno stanziamento di 820.000 euro ai tre parchi minerari. In particolare, al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000,00, 300.000,00 e 220.000,00;

evidenziato che, per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme assegnate risultano non aggiornate dal 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ad assicurare gli strumenti necessari per garantire il supporto agli enti parco,

anche con riferimento alla necessità di ripristinare il contributo ordinario per ISPRA a un livello adeguato;

b) a prevedere appositi ulteriori stanziamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità che prevede l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa,

nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati, sia a terra che a mare;

c) con riferimento ai Parchi minerari ad adottare le opportune iniziative volte a favorire l'adozione di una legislazione che garantisca il necessario coordinamento tra lo Stato e le regioni al fine di superare la frammentarietà e la non omogeneità delle iniziative.

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ALLEGATO 11

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 280.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 280);

valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza, che tengono conto anche delle osservazioni formulate dalla VIII Commissione in occasione dell'esame dello schema di decreto recante il riparto per l'anno 2022;

considerato che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede, tra

l'altro, l'estensione, entro il 2030, delle aree protette sino a coprire almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa, nonché il ripristino di vaste estensioni di ecosistemi degradati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di destinare ulteriori risorse finanziarie per l'ampliamento e il rafforzamento della rete delle aree protette, nonché il ripristino degli ecosistemi degradati, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia europea sulla biodiversità;

b) si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire il necessario coordinamento tra lo Stato e le regioni nella disciplina concernente i Parchi minerari.

ALLEGATO 12

**Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111
Milani.**

EMENDAMENTO 2.3 DEL RELATORE

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono
con le seguenti: possono essere.*

2.3. Il Relatore.

ALLEGATO 13

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato C. 1928 e abb., recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione

dati, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00263 Raimondo: Iniziative in materia di sistemi di guida autonoma (*Discussione e rinvio*) 188

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 191

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 191

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 200

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (*Seguito dell'esame e rinvio*) 191

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 201

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 84 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 196

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Rizzo a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 83 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 196

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 98 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 197

Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 81 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 198

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. Nomina n. 78 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 198

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00263 Raimondo: Iniziative in materia di sistemi di guida autonoma.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) ringrazia il presidente Deidda per aver inserito l'esame della risoluzione a sua prima firma nei lavori della Commissione, riconoscendo, in tal modo, l'importanza che il tema riveste per il Paese.

Nel sottolineare l'opportunità di valorizzare le eccellenze italiane e la necessità di fornire un sostegno concreto alle sperimentazioni in corso, illustra l'esigenza sottesa agli impegni rivolti al Governo mediante l'atto di indirizzo in discussione, il quale intende sollecitare l'adeguamento della normativa italiana ai rapidi sviluppi dell'innovazione tecnologica.

Rileva, in particolare, la necessità di adottare una normativa, a livello nazionale ma anche europeo, che consenta di recuperare la distanza con gli altri Paesi. Ricorda, ad esempio, il caso degli Stati Uniti, dove l'adozione di un approccio regolatorio flessibile ha ampiamente agevolato lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, consentendo di passare rapidamente dalla fase di sperimentazione a quella dell'uso reale, come peraltro dimostrato dal sistema dei robot taxi, che oggi conta circa 250 mila corse a settimana, ovvero il caso della Cina, che ha dato vita al progetto Apollo Go, il quale offre un servizio di mobilità autonoma che conta ormai 11 milioni di corse globali.

Rileva, inoltre, come l'utilizzo di sistemi di guida autonoma in sinergia con il trasporto pubblico locale, in particolare nel primo e ultimo miglio, porterebbe notevoli benefici ai cittadini, agevolando ampiamente i loro spostamenti quotidiani.

Premesso ciò, illustra gli impegni rivolti al Governo, mediante i quali si intende, anzitutto, sollecitare l'adeguamento del codice della strada ai nuovi sistemi di guida autonoma esistenti, apportando le opportune modifiche alla nozione di veicolo, di cui all'articolo 46 del codice. In secondo luogo, si propone la creazione di un sistema, quale il « Piano nazionale per la

guida autonoma », che fornisca un supporto e metta in contatto le aziende del settore della mobilità e gli altri operatori impegnati nella sperimentazione dei sistemi di guida autonoma. Infine, si prospetta l'opportunità di introdurre incentivi, anche fiscali, volti a favorire la sperimentazione e la produzione di sistemi di guida autonoma.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, ringrazia il collega Raimondo per aver consentito alla Commissione di avviare l'esame su un tema di significativa rilevanza per il Paese. Annuncia, peraltro, che il proprio gruppo intende presentare una propria risoluzione in materia.

Antonino IARIA (M5S), ringraziando il collega Raimondo per aver introdotto il tema della guida autonoma presso la Commissione, ne illustra l'importanza, ribadendo la necessità di un intervento normativo sul punto.

Riporta, al riguardo, l'esempio della propria città, ossia Torino, dove nel 2019 è stata avviata una sperimentazione di sistemi di guida autonoma che non è potuta, tuttavia, proseguire a causa di una normativa, a suo giudizio, inadeguata e per una burocrazia che ne rallentava fortemente il processo.

Giudica interessante il collegamento che il collega Raimondo ha prospettato tra i sistemi di guida autonoma e il TPL, pur ritenendo prioritario che a quest'ultimo siano garantiti i finanziamenti necessari ad offrire un sistema efficiente ai cittadini.

Nel preannunciare che il proprio gruppo intende presentare una propria risoluzione sul tema, auspica che i lavori della Commissione possano svolgersi in un clima di ampia e pacifica collaborazione.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), nel ringraziare il collega Raimondo per aver introdotto il tema presso la Commissione, accoglie con favore il fatto che i colleghi della maggioranza abbiano deciso, finalmente, di trattare la questione. Ricorda, infatti, che nel corso dell'esame della ri-

forma del codice della strada aveva già proposto di intervenire in materia di guida autonoma, senza tuttavia incontrare la disponibilità del Governo e della maggioranza.

Annuncia, infine, di aver presentato una propria risoluzione sulla medesima materia.

Andrea CASU (PD-IDP), ad integrazione del proprio precedente intervento, critica il Governo per non essere intervenuto in materia di guida autonoma nel corso dell'esame della riforma del codice della strada, nonostante la risoluzione in discussione sia stata presentata prima della definitiva approvazione della suddetta riforma.

Ricorda, inoltre, che sul tema si è recentemente svolto un incontro a Milano di oltre sessanta sindaci italiani, che intendono portare avanti la sperimentazione di nuovi sistemi di guida autonoma nei propri comuni.

Riconosce l'importanza e l'utilità che tali sistemi sono in grado di generare benefici per i cittadini, pur segnalandone le criticità e i rischi, che, a suo avviso, non devono essere sottovalutati, ma presi in considerazione nella definizione di una nuova normativa in materia, se non si vogliono ripetere gli errori che, a suo giudizio, sono stati commessi con l'intelligenza artificiale.

Ricordando peraltro la necessità di rispettare anche le scadenze europee esistenti, sostiene l'opportunità di avviare al più presto una sperimentazione italiana o europea che consenta di proteggere il mercato interno dalle influenze straniere, per evitare quanto accaduto, ad esempio, nel settore del satellitare.

Annuncia, infine, la piena disponibilità del proprio gruppo a proseguire l'esame della risoluzione presso la Commissione in un clima di collaborazione.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il collega Raimondo per aver riportato il tema della guida autonoma in Commissione.

Ricorda, infatti, che tale tema era già stato trattato dalla Commissione nel corso dell'esame della riforma del codice della

strada. In quell'occasione, infatti, la Commissione, mediante l'approvazione di una proposta emendativa a prima firma della collega Pastorella, ha introdotto un criterio di delega concernente proprio i sistemi di guida automatizzata. Accoglie, pertanto, con favore la risoluzione presentata dal collega Raimondo, ritenendo che il suo esame darà alla Commissione l'occasione per fornire delle indicazioni utili al Governo anche in sede di attuazione del criterio di delega citato.

Richiama, peraltro, la sperimentazione in materia di guida autonoma che è stata svolta nella città di Torino durante l'amministrazione Appendino, che tuttavia non ha prodotto gli effetti sperati e le cui conseguenze permangono tutt'oggi.

Preannuncia, infine, che il proprio gruppo intende presentare una propria risoluzione sul tema.

Antonino IARIA (M5S) contesta duramente le osservazioni formulate dalla collega Maccanti in merito alla sperimentazione di sistemi di guida autonoma che è stata svolta nella città di Torino nel 2019, reputandole inesatte e incomplete.

Andrea CAROPPO, *presidente*, richiama all'ordine il deputato Iaria, invitandolo ad utilizzare un linguaggio consono.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio IANNONE, indi il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino VALENTINI.

La seduta comincia alle 12.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea CAROPPO, *presidente*, propone di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, in sede referente, prima all'esame della proposta di legge recante legge quadro in materia di interporti (C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato), quindi all'esame del testo unificato della proposte di legge recanti delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati (C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria).

La Commissione concorda.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2025.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate 5 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni approvate dal Senato e sugli emendamenti a esse conseguenti.

Avverte in proposito che la Presidenza non ritiene ricevibile l'emendamento Iaria 1.1, in quanto non strettamente consequenziale alla modifica apportata dal Senato alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

Esprime poi parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, ne illustra le finalità, ricordando che nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione sono emerse le criticità sottese all'equiparazione tra gli interporti a gestione pubblica e gli interporti a gestione privata. Rilevando come a seguito della modifica apportata dal Senato il provvedimento in esame sembri contemplare proprio un'equiparazione di questo tipo, chiede al rappresentante del Governo di fornire maggiori chiarimenti sul punto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 1.2, Scarpa 1.3, Iaria 1.4 e Scarpa 1.5.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che sul testo, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà richiesto il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 31 luglio.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.47 del relatore (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Valentino VALENTINI avverte i deputati che, a seguito delle interlocuzioni svolte con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, risulta

essere in fase avanzata di elaborazione un decreto-legge contenente una specifica disposizione avente ad oggetto il procedimento autorizzatorio semplificato per i *data center*.

Fa, in particolare, presente che, tenuto conto dei prevedibili tempi celeri legati alle caratteristiche della suddetta fonte normativa, la disposizione citata dovrebbe entrare in vigore prima che l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame possa completarsi in questo ramo del Parlamento.

Manifesta, comunque, l'apprezzamento del Governo per l'attenzione che è stata riservata al tema e per l'approccio utilizzato, che reputa in larga parte simile a quello che caratterizzerà la disposizione che al momento si trova in fase di elaborazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Precisa, inoltre, che i pareri che si appresta ad esprimere, sui quali si registra la convergenza dei Ministeri competenti, vertono soltanto sui profili di merito del provvedimento. Tali pareri non appaiono pertanto completi, data la mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze, dovuta all'enorme mole di lavoro che le sue strutture, impegnate nella conversione di cinque decreti-legge prima della pausa estiva, sono chiamate ad affrontare.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, ringrazia i colleghi della Commissione per la collaborazione dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento, che ha consentito di predisporre un testo completo e approfondito, che verrà senz'altro preso in considerazione dal Governo nella redazione del decreto-legge preannunciato dal viceministro Valentini.

Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Pastorella 1.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Iaria 1.5.

Andrea CASU (PD-IDP) prende atto delle informazioni comunicate dal viceministro Valentini, pur non reputandosi sorpreso dalle medesime.

Riconosce l'importanza e la qualità del lavoro svolto dal relatore Amich, oltre che

da tutti i colleghi della Commissione, mentre contesta al Governo di aver deliberatamente ritardato i lavori della Commissione, aggravando ulteriormente il ritardo in cui il Paese si trova.

Illustra, poi, le criticità sottese al tema dei *data center*, che aprono a sfide non soltanto di natura tecnologica, ma anche democratica, e che avrebbero suggerito di intervenire in maniera più approfondita in sede di delega legislativa.

Si riserva in conclusione di vigilare al fine di evitare che le disposizioni che il Governo si accinge ad approvare con un provvedimento d'urgenza siano in linea con l'interesse generale del Paese e non a servizio delle esigenze di singole imprese straniere.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) auspica che possa raggiungersi un compromesso con il Governo affinché gli sforzi compiuti dalla Commissione non vadano persi.

Ascrive, tuttavia, la responsabilità non soltanto al Governo, che con i suoi tempi ha rallentato i lavori della Commissione, ma anche al Parlamento stesso, che sembra sempre più frequentemente riservare la sua attenzione a temi, in realtà, marginali, quali l'approvazione di giornate nazionali.

Fa inoltre presente che il testo predisposto dalla Commissione ha un ambito di intervento molto ampio e non necessariamente incompatibile con la disposizione che il Governo intende inserire all'interno del decreto-legge in corso di elaborazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo chiarimenti in merito a quale sarà il destino del provvedimento in esame.

Antonino IARIA (M5S), prendendo atto di quanto comunicato dal viceministro Valentini, si rammarica del fatto che molte indicazioni utili in materia di *data center*, che con il provvedimento in discussione si sarebbero potute fornire all'Esecutivo, difficilmente verranno tenute in considerazione nella predisposizione dell'intervento governativo. Dubita, peraltro, che il conte-

nuto della disposizione inserita nel decreto-legge preannunciato dal viceministro Valentini potrà essere modificata o integrata sulla base degli approfondimenti svolti in Commissione.

Stigmatizza pertanto il comportamento del Governo, che a suo giudizio ha deliberatamente rallentato i lavori della Commissione.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pastorella 1.1 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Iaria 1.5.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Comba 2.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Comba 2.2.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pastorella 3.1 e Longi 3.2, nonché sull'emendamento Comba 3.3, a condizione che venga riformulato in identico testo agli emendamenti 3.1 e 3.2.

Invita poi i presentatori al ritiro dell'emendamento Frijia 3.4, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorella 3.5, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i rispettivi presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Pastorella 3.6, Gaetana Russo 3.7 e Casu 3.9, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 3.10 e 3.11.

Invita i rispettivi presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Pastorella 3.12 e Longi 3.13, nonché dell'emendamento Caroppo 3.14. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Iaria 3.15, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cattaneo 3.16 e Pastorino 3.17.

Esprime poi parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento Longi 3.18, a condizione che sia riformulata in identico testo agli identici emendamenti Cattaneo 3.16 e Pastorino 3.17. Formula dunque un parere favorevole sulla seconda parte dell'emendamento Longi 3.18, identico al testo dell'emendamento Pastorella 3.19, sul quale il parere è ugualmente favorevole (*vedi allegato 2*).

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Iaria 3.20, nonché sugli emendamenti Pastorella 3.21 e 3.22. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Longi 3.23, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Pastorella 3.25.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Frijia 3.26, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schiano Di Visconti 3.27 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pastorella 3.28 e Casu 3.29.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Pastorella 3.31 e Longi 3.32, nonché degli identici emendamenti Pastorella 3.33 e Longi 3.34.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorella 3.35, mentre invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Baldelli 3.36.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pastorella 3.39, Schiano Di Visconti 3.40 e sugli identici emendamenti Pastorella 3.41 e Longi 3.42.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Casu 3.43 e sugli identici emendamenti Pastorella 3.44 e Iaria 3.45.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 3.47, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Casu 3.46.

Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 3.02.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE) annuncia il ritiro dell'emendamento Caroppo 3.14, di cui è cofirmataria.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia sui quali è stato formulato un invito al ritiro del relatore.

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto che il presentatore ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Comba 3.3 in identico testo agli identici emendamenti Pastorella 3.1 e Longi 3.2.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorella 3.1, Longi 3.2 e Comba 3.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorella 3.5.

La Commissione approva l'emendamento Pastorella 3.5, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.9, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alle ragioni sottese alla contrarietà del parere espresso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 3.6 e Casu 3.9.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.10, fa

presente che la norma che tale proposta emendativa intende sopprimere contempla la possibilità di apportare deroghe e semplificazioni alla normativa in materia urbanistica, che tuttavia appaiono, a suo avviso, sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. Pur dichiarando di condividere, in linea di principio, le finalità della norma in questione, censura i rischi che la stessa comporta, ricordando gli eventi che hanno recentemente colpito la città di Milano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 3.10 e 3.11, nonché l'emendamento Pastorella 3.12.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.15, ne illustra le finalità. Evidenzia, in particolare, che l'introduzione di deroghe troppo ampie alla normativa urbanistica rischia di generare notevoli danni a carico dei comuni, che potrebbero trovarsi con i lavori di costruzione di opere grandi e onerose bloccati per anni, con evidenti ripercussioni in termini di spreco di risorse e disagi per i cittadini. Con la proposta emendativa in esame si intende, pertanto, scongiurare questo rischio, riconoscendo la possibilità ai comuni di intervenire sul punto.

Rileva, inoltre, l'opportunità di favorire l'utilizzo di aree già predisposte a livello infrastrutturale per la costruzione dei nuovi *data center*, in modo da velocizzare i relativi lavori di costruzione e da ridurre l'impatto che l'infrastruttura rischia di generare sul territorio.

Si rammarica, in conclusione, della contrarietà espressa dal Governo sul punto.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 3.15.

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione della prima parte dell'emendamento Longi 3.18 in testo identico agli identici emendamenti Cattaneo 3.16 e Pastorino 3.17.

Avverte dunque che l'emendamento Longi 3.18 sarà posto in votazione per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cattaneo 3.16, Pastorino 3.17 e la prima parte dell'emendamento Longi 3.18, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché la seconda parte dell'emendamento Longi 3.18 e l'identico emendamento Pastorella 3.19 (*vedi allegato 2*).

Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Iaria 3.20, Pastorella 3.21, 3.22 e 3.25.

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Frijia 3.26.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Frijia 3.26, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre respinge gli identici emendamenti Pastorella 3.28 e Casu 3.29, nonché gli emendamenti Pastorella 3.31 e 3.33.

Approva, altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastorella 3.35 e 3.39, l'emendamento Schiano Di Visconti 3.40 e gli identici emendamenti Pastorella 3.41 e Longi 3.42 (*vedi allegato 2*).

Respinge poi, con distinte votazioni, l'emendamento Casu 3.43 e gli identici emendamenti Pastorella 3.44 e Iaria 3.45.

Approva, altresì, l'emendamento del relatore 3.47 (*vedi allegato 2*).

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.46, ne illustra le finalità, chiedendo al Governo di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema, anche in considerazione dei benefici che i territori potrebbero trarre dall'insediamento dei nuovi *data center* in luoghi che si trovano già in prossimità di infrastrutture di rete esistenti.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il deputato Pastorino ha chiesto di sottoscrivere l'emendamento Casu 3.46.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Casu 3.46, manifesta stupore in ordine alla contra-

rietà del parere espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta emendativa in esame, ricordando che lo stesso Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha più volte dichiarato pubblicamente di aver intrapreso un'indagine volta all'individuazione delle aree industriali che, presentando già i necessari collegamenti alle infrastrutture di rete, appaiono più idonee ad ospitare infrastrutture come quella in esame.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Casu 3.46, ne ribadisce e illustra le finalità, stigmatizzando il Governo per non aver preso adeguatamente in considerazione l'importante e approfondito lavoro svolto dalla Commissione sul tema.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 3.46.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il deputato Pastorino ha chiesto di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Schullian 3.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 3.02 (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 31 luglio.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 20.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Nomina n. 84.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 16 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

In sostituzione della relatrice Boscaini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Avverte infine che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	6
Astenuti	17
Maggioranza	4

Hanno votato sì 6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Pastorino.

Si sono astenuti i deputati: Amich, Baldelli, De Palma in sostituzione di Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccanti, Marchetti, Panizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Bellomo in sostituzione di Sorte.

Il deputato Segretario Fede non ha partecipato alla votazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Rizzo a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Nomina n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 10 giugno ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Francesco Rizzo.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio

segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9

Hanno votato *sì* 16

Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, De Palma in sostituzione di Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccantì, Marchetti, Panizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Bellomo in sostituzione di Sorte.

Si sono astenuti i deputati: Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Pastorino.

Il deputato Segretario Fede non ha partecipato alla votazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

Nomina n. 98.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 luglio è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione del dottor Eliseo Cuccaro.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9

Hanno votato *sì* 17

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, De Palma in sostituzione di Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccantì, Marchetti, Panizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Bellomo in sostituzione di Sorte.

Si sono astenuti i deputati: Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Pastorino.

Il deputato Segretario Fede non ha partecipato alla votazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Nomina n. 81.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 21 maggio ha avuto luogo l'audizione del professor Francesco Benevolo.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	6
Astenuti	17
Maggioranza	4

Hanno votato sì 6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Pastorino.

Si sono astenuti i deputati: Amich, Baldelli, De Palma in sostituzione di Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccanti, Marchetti, Pannizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Bellomo in sostituzione di Sorte.

Il deputato Segretario Fede non ha partecipato alla votazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio.

Nomina n. 78.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Giovanni Gugliotti.

Comunica di aver conferito le funzioni di relatore al deputato Caroppo.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9

Hanno votato sì 17

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, De Palma in sostituzione di Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccanti, Marchetti, Panizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Bellomo in sostituzione di Sorte.

Si sono astenuti i deputati: Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Pastorino.

Il deputato Segretario Fede non ha partecipato alla votazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. C.703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

1.1. Iaria.

(Irricevibile)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato,.

1.2. Iaria.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: o imprese proprietari aggiungere le seguenti: ,

anche in quota parte, dell'area terminalistica come definita dalla lettera a) del presente comma.

1.3. Scarpa.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale.

1.4. Iaria.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , stabilendone i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione e provvedendo al relativo aggiornamento ogni tre anni.

1.5. Scarpa.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: la realizzazione, lo sviluppo aggiungere le seguenti: , l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante.

1.1. Pastorella.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei centri di elaborazione dati, aggiungere le seguenti: incluse le infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni,

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: semplificate aggiungere le seguenti: e vincolate a termini massimi e aggiungere, in fine, la parola: dedicato.

* **3.1.** Pastorella.

* **3.2.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **3.3.** (Nuova formulazione) Comba.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo impianti di produzione che assicurino continuità e stabilità nella fornitura di energia elettrica e termica circolare e a basse emissioni di carbonio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: sostenibili anche in grado di prevenire interruzioni nella fornitura di energia elet-

trica tramite un approvvigionamento continuo.

3.5. (Nuova formulazione) Pastorella.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: introdurre una specifica destinazione d'uso per con le seguenti: ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la parola: privati.

* **3.16.** Cattaneo.

* **3.17.** Pastorino.

* **3.18.** (Prima parte) (Nuova formulazione) Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: l'erogazione di servizi digitali, aggiungere le seguenti: in linea con lo scopo, previsto dalla presente legge, di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse,.

** **3.18.** (Seconda parte) Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

** **3.19.** Pastorella.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: calore di scarto dei medesimi, aggiungere le seguenti: quali le reti di teleriscaldamento,.

3.26. (Nuova formulazione) Frijia, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Zucconi.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: resilienza energetica e cibernetica, aggiungere le seguenti: facendo riferimento, ove possibile, anche a standard e certificazioni riconosciuti a livello europeo e internazionale,.

3.35. Pastorella.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.39. Pastorella.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: enti di alta formazione, aggiungere le seguenti: privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e.

3.40. Schiano Di Visconti.

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;

* **3.41.** Pastorella.

* **3.42.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera z), numero 1), sostituire le parole: funzionamento dei sistemi di cloud con le seguenti: utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari.

Conseguentemente, alla medesima lettera z), numero 2), dopo le parole: protocolli di sicurezza aggiungere le seguenti: nell'utilizzo di un servizio intermediario.

3.47. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3.02. Schullian, Gebhard, Steger, Manes, Pastorino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537
 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno
 finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione)
 (Esame congiunto e rinvio) 203

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del
 presidente Walter RIZZETTO.*

La seduta comincia alle 10.15.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
 per l'esercizio finanziario 2024.**

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
 Stato per l'anno finanziario 2025.**

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero del-
 l'economia e delle finanze per l'anno finanziario
 2025 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del
 lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario
 2025 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame con-
 giunto dei provvedimenti in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte
 che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del
 Regolamento, la Commissione è chiamata
 ad esaminare congiuntamente il disegno di
 legge recante il rendiconto generale del-
 l'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
 zio finanziario 2024 e il disegno di legge
 recante disposizioni per l'assestamento del
 bilancio dello Stato per l'anno finanziario
 2025, con particolare riferimento alle parti
 di competenza dello stato di previsione del
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 (Tabella n. 4), nonché dello stato di previ-
 sione del Ministero dell'economia e delle
 finanze (Tabella n. 2).

Per quanto riguarda le modalità di esame,
 ricorda che dopo l'esame preliminare la
 Commissione procede all'esame delle pro-
 poste emendative eventualmente presen-
 tate. Non è invece prevista la presentazione
 e lo svolgimento di ordini del giorno. La
 Commissione procede quindi all'esame delle
 relazioni predisposte dal relatore con rife-
 rimento a ciascun disegno di legge, ini-

ziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Ricorda che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta del 24 luglio scorso, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Nel ricordare che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, invita il relatore allo svolgimento della sua relazione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, ricorda preliminarmente che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo annuale di gestione del bilancio dello Stato, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. In questo senso, il provvedimento costituisce, pertanto, un'occasione utile per valutare l'andamento delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo che hanno caratterizzato la gestione del bilancio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa al rendiconto riferita al medesimo Ministero sottolinea come le relative attività siano state indirizzate principalmente a preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori, al fine di contenere

le ripercussioni che l'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale complesso e caratterizzato da forte incertezza, hanno avuto sui redditi delle famiglie. Tra gli interventi realizzati a tal fine la Nota ricorda la legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante « Disposizioni in materia di lavoro » e che comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

La Nota ricorda poi che dal 1° marzo 2024 – data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230 che ha ridefinito la struttura interna del Ministero, optando per il modello dipartimentale, in luogo della precedente struttura basata sulle direzioni generali – il Ministero ha riportato all'interno dell'amministrazione le attività in materia di politiche attive del lavoro esercitate in precedenza da ANPAL, soppressa a decorrere dalla medesima data del 1° marzo 2024.

Quanto agli obiettivi individuati per l'anno 2024, le priorità sono state riconducibili agli ambiti relativi a: sviluppare le misure di semplificazione introdotte negli adempimenti correlati ai rapporti di lavoro; continuare il rafforzamento delle politiche attive e il riordino delle misure di contrasto alla povertà; nuove misure di contrasto e lotta alla povertà; promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; rafforzare la lotta al lavoro sommerso e al caporalato; implementare le misure dirette a riorganizzare la normativa in materia degli ammortizzatori sociali nell'ottica di un sistema integrato di strategia di rilancio della produttività industriale; interventi in materia di pensioni; rafforzare la promozione dell'economia sociale e di percorsi migratori regolari; sostenere e tutelare il lavoro autonomo; interventi in materia di *governance*; attuazione e completamento del processo di riorganizzazione del Ministero e di trasferimento delle funzioni dell'ANPAL; garantire gli adempimenti connessi al G7.

Sul piano finanziario, rileva soffermarsi, in particolare, sulla Tabella n. 4, che dà

conto della gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, ricorda che le previsioni iniziali di spesa contenute nello stato di previsione del Ministero allegato alla legge di bilancio 2024 erano pari a 202.948 milioni di euro, per quanto riguarda la competenza. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 203.776,2 milioni di euro di competenza. I dati del bilancio del Ministero registrati a consuntivo nel 2024, sempre in termini di competenza, sono pari a 188.541,1 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse a consuntivo del Ministero sul bilancio dello Stato nel 2024 è pari a circa il 21,1 per cento e registra un lieve aumento rispetto al 2023 quando tale incidenza percentuale era pari al 19,6 per cento. Per il 2024, a fronte di un incremento delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali pari a 828,2 milioni, i dati a consuntivo mostrano un impegno di spesa inferiore alle previsioni definitive di circa 15.235,1 milioni.

Per ciò che concerne la gestione, la massa spendibile – data dalla somma degli stanziamenti finali e dei residui iniziali, per misurare la capacità dell'amministrazione di far fronte agli impegni correnti e passati attraverso i pagamenti nell'anno corrente – è stata pari a 222.049,2 milioni.

I pagamenti totali sono risultati pari a 186.973,7 milioni di cui il 98,4 per cento (184.050 milioni) sulla competenza e l'1,6 per cento (2.923,7 milioni) sui residui (nel 2023 i pagamenti sui residui erano stati pari al 3 per cento dei pagamenti totali). Il coefficiente di realizzazione della spesa (pagamenti totali su previsioni definitive) è pari al 91,7 per cento, di poco superiore a quello del 2023 che era del 91,6 per cento.

I residui passivi finali, al 31 dicembre 2024, ammontano a 15.018,4 milioni di euro, con una diminuzione di 3.254,8 milioni rispetto alle previsioni definitive. La missione 26 « Politiche per il lavoro » è la missione che presenta l'ammontare più rilevante di residui passivi finali, pari a 10.958 milioni di euro (circa il 73 per cento del totale), connessi al Programma relativo alle

politiche passive del lavoro e, in particolare, al Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230), in relazione al quale sono pari a 9.600,5 milioni di euro.

Quanto alla destinazione delle spese, ricorda che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ad oggetto quattro delle missioni nelle quali si articola il bilancio dello Stato: la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », la missione n. 25 « Politiche previdenziali », la missione n. 26 « Politiche per il lavoro » e la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». A queste si aggiunge la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.

La missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che assorbe il 61 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione. La missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » assorbe circa il 32,3 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 « Politiche per il lavoro » è destinato il 6,5 per cento delle risorse. L'incidenza delle spese relative alla missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » e alla missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » è più contenuta in termini percentuali.

Le risorse assegnate a consuntivo alla Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sono pari a 60.977,1 milioni, con un incremento di circa 2 punti percentuali rispetto al 2023.

Il principale programma della Missione, « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva » (24.12) assorbe, con 60.538,1 milioni di euro, oltre il 99 per cento delle disponibilità dell'intera missione. All'interno di tale Programma, i capitoli con le risorse a consuntivo più elevate sono destinate all'erogazione dell'Assegno unico (cap. 3620), con 19.958 milioni, dell'Assegno di inclusione (cap. 3557), con 5.373 milioni, delle pensioni agli invalidi civili

(cap. 3528), con 20.546 milioni, e delle pensioni sociali (cap. 4348), con 8.184,2 milioni.

Con riguardo al secondo dei due programmi della Missione 24, « Terzo settore » (24.2), i capitoli strettamente inerenti al Terzo settore (3523, 5247 e 8060) registrano a consuntivo risorse complessive per circa 78 milioni di euro.

La Missione 24 registra altresì una variazione in aumento pari a circa 151,5 milioni di euro, ascrivibile in particolare al decremento delle risorse da destinare all'INPS per l'erogazione dell'Assegno di inclusione (cap. 3557, con -200 milioni) e all'incremento degli stanziamenti per la quota del 5 per mille dell'Irpef da assegnare agli enti per il volontariato, le associazioni di promozione sociale ed altre *on-lus* beneficiarie (cap. 5243, con +334,9 milioni). A fronte di tale variazione in aumento, i dati a consuntivo mostrano un impegno di spesa inferiore alle previsioni definitive di circa 586,9 milioni, con un coefficiente di realizzazione della spesa (pagamenti totali su previsioni definitive) è pari al 98,8 per cento.

Per quanto concerne la Missione 25 Politiche previdenziali (che si articola nell'unico programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali »), le risorse assegnate a consuntivo sono pari a 115.191,7 milioni di euro, con un leggero incremento rispetto al 2023. La componente pensionistica ha presentato un tasso di crescita del 5,6 per cento rispetto al 2023. Tra i capitoli con più risorse a consuntivo vi è infatti il cap. 4351 « Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato », con circa 26.120 milioni di euro. Si segnalano i capitoli relativi agli sgravi contributivi (4363, 4364 e 2564) con risorse a consuntivo pari a circa 36.788 milioni di euro. La Missione 25 registra altresì una variazione in aumento pari a circa 168 milioni di euro, ascrivibile, in particolare, agli oneri relativi ai trattamenti previdenziali (cap. 4351, con -504,7 milioni, e cap. 4356, con +1.550,7 milioni) e alle agevolazioni contributive (cap. 4364,

con +447,4 milioni, e cap. 2564, con -1.418 milioni), con un coefficiente di realizzazione della spesa (pagamenti totali su previsioni definitive) è pari al 92,9 per cento.

Per quanto concerne la Missione 26 Politiche per il lavoro, le risorse a consuntivo sono pari a 12.321,7 milioni, in leggera diminuzione rispetto al 2023. Poco più della metà di tali risorse sono stanziati sul cap. 2402 relativo agli oneri per i trattamenti di mobilità e di disoccupazione.

Quanto alle politiche attive, il cui Programma 26.10 registra somme a consuntivo pari a 1.030 milioni di euro, la Corte dei conti evidenzia che da qualche anno queste vengono realizzate in misura significativa al di fuori del bilancio dello Stato attraverso la misura GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) del PNRR.

La Missione 26 registra altresì una variazione in aumento pari a circa 545 milioni di euro, ascrivibile al Programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » (26.6) e, in particolare, agli stanziamenti per gli oneri relativi all'erogazione dell'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (cap. 2220, con +325 milioni) e ai trattamenti di integrazione salariale (cap. 2403, con +73,6 milioni, e cap. 2400, con +8,8 milioni). Sul fronte delle politiche attive, nel 2024 il relativo Programma (26.10) ha presentato uno stanziamento definitivo di competenza di circa 2,2 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2023, ascrivibile ai trasferimenti all'INPS per l'erogazione del beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro e ai contributi agli enti del Terzo settore per l'attività svolta ai fini dell'Assegno di inclusione. A fronte della suddetta variazione in aumento, i dati a consuntivo mostrano un impegno di spesa inferiore alle previsioni definitive di circa 5.956 milioni, con un coefficiente di realizzazione della spesa (pagamenti totali su previsioni definitive) è pari al 59,5 per cento.

Per quanto concerne la Missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si occupa del fenomeno

migratorio con riferimento alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione. Lo stanziamento a consuntivo è pari 11,8 milioni di euro, con una lieve diminuzione rispetto al 2023, quasi interamente ascrivibili al cap. 3783 « Fondo nazionale per le politiche migratorie », con 9,5 milioni di euro.

Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2025, ricorda che, attraverso tale provvedimento, il Governo propone aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico considerato dal Documento di economia e finanza, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Le variazioni proposte dal progetto di legge in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2025.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di un unico articolo e di sedici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, si ricorda che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno

finanziario 2025, approvato con la legge n. 207 del 2024 (Tabella n. 4), reca previsioni di competenza per complessivi 193.430,4 milioni di euro. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 194.430 milioni di euro.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2025 è valutata in circa 10.856,6 milioni di euro. Per le caratteristiche peculiari della spesa gestita dal Ministero, gli stanziamenti sono quasi integralmente riferibili a spese di parte corrente.

Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo hanno determinato complessivamente un aumento di circa 61,5 milioni di euro delle previsioni di competenza, di 70,4 milioni di euro delle dotazioni di cassa e di 8,9 milioni di euro della consistenza dei residui.

Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento di 140,4 milioni di euro sia delle previsioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa, da ascrivere interamente alle spese correnti, e un aumento dei residui, al fine di adeguare quelli presunti a quelli risultati dal rendiconto del 2024, pari a 4.170,7 milioni di euro.

Pertanto, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 193.632,3 milioni di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, di poco inferiore alla percentuale prevista dalla legge di bilancio 2025 (21,1 per cento). Le previsioni assestate delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 194.640,8 milioni di euro. Il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2024, è previsto pari a 15.027,3 milioni di euro.

Considerando anche le variazioni intervenute con atti amministrativi, risultano proposte dal progetto di legge di assestamento, in termini di competenza, variazioni di ammontare complessivo pari a 140,4 milioni di euro, quasi integralmente ascrivibili ad un incremento delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali della Missione Politiche previdenziali

(25), con +136,7 milioni di euro, ripartite tra i capitoli di spesa afferenti all'unico Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3), nella seguente misura: un aumento di 50,8 milioni sull'azione Prepensionamenti, in particolare sul cap. 4354 Oneri derivanti da pensionamenti anticipati; una diminuzione di 187,4 milioni sull'azione Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988), in particolare sul cap. 4355 Partecipazione dello stato all'onere per le pensioni d'annata; un aumento di 537,3 milioni circa sulle azioni relative alle agevolazioni contributive e agli incentivi all'occupazione e al sostegno di particolari settori o territori svantaggiati; un aumento di 136,8 milioni sull'azione Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato, interamente ascrivibile al cap. 4331; una diminuzione di 401,3 milioni sull'azione Sostegno alle gestioni previdenziali, in particolare sul cap. 4351 Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno, ecc.; un aumento di 0,4 milioni sull'azione Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali.

Fa presente, peraltro, che la Missione Politiche per il lavoro (26) registra un decremento di 3,2 milioni di euro delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali, ascrivibile principalmente al Programma Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) e, in particolare, al cap. 1236 Risorse da destinare all'INPS per l'erogazione del beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro.

La Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) registra invece un incremento di 4 milioni di euro delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali, interamente ascrivibile al Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) e, in particolare, al cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Si ricorda che nell'ambito di tale

Programma è inserito il cap. 3557 Risorse da destinare all'INPS per l'erogazione dell'Assegno di inclusione la cui dotazione iniziale, pari a 5.730,1 milioni di euro, non registra variazioni connesse al disegno di legge di assestamento.

Infine, segnala che alla Tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego, nell'ambito della Missione 33, « Fondi da ripartire » – per gli stanziamenti relativi al Programma Fondi da assegnare 23.1 (33.1) – il cap. 3056 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc. » reca stanziamenti iniziali pari a 513,2 milioni e assestati pari a 511,3 milioni, registrando un decremento di 1,9 milioni in dipendenza di atti amministrativi, e il cap. 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ecc » reca stanziamenti iniziali pari a 8.030,8 milioni e assestati pari a 7.495,8 milioni, registrando un decremento conseguente al disegno di legge di assestamento e ad atti amministrativi pari, rispettivamente, a 17,8 e a 517,2 milioni. Gli altri capitoli di interesse non registrano variazioni e recano previsioni assestate pari a: 34 milioni per il cap. 3022 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni, ecc. »; 22 milioni per il cap. 3032 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo, etc. »; 1,7 milioni per il cap. 3064 « Fondo da ripartire per contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR »; 10 milioni per il cap. 3066 « Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR per le spese di personale »; 0,7 milioni per il cap. 3059 « Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, ecc. ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla seduta convocata per la giornata di giovedì 31 luglio 2025.

La seduta termina alle 10.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	211

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni X e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'espressione del parere nella seduta odierna, in quanto le Commissioni riunite X e XI concluderanno alle ore 13 di oggi l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, calendarizzato per l'esame in Assemblea da domani mattina.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Pretto, per lo svolgimento della relazione e la formulazione della proposta di parere.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 92

del 2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, all'esito dell'esame svolto al Senato, reca altresì disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che, in particolare, è stato inserito l'articolo 10-ter, che prevede interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per l'anno 2025. Il comma 1 di tale articolo dispone che, in via eccezionale e per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'assegno medesimo. Il comma 2 specifica i modi e i termini relativi al riconoscimento del predetto contributo straordinario, prevedendo che tale contributo aggiuntivo, pari all'importo della prima mensilità di rinnovo – comunque non superiore a euro 500 – spetti ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti a legislazione vigente, e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'assegno di inclusione e, comunque, entro e non oltre il mese di dicembre.

Il comma 3 del medesimo articolo quantifica gli oneri finanziari della disposizione, pari a 234 milioni per l'anno 2025, individuando la relativa copertura.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

**DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2527, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), Enrico Caterino, in merito alle relative ricadute sul comparto della pesca e alle iniziative intraprese 212

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 99 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 212

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 287 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 215

ALLEGATO (*Parere approvato*) 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 216

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), Enrico Caterino, in merito alle relative ricadute sul comparto della pesca e alle iniziative intraprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.10.

Proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 99.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla proposta di nomina del dottor Fabio Vitali a Direttore Generale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

I riferimenti normativi richiamati nella lettera di trasmissione della proposta di nomina sono: l'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, in base al quale il direttore di Agea è scelto in base all'alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia, in seguito a chiamata pubblica, secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi nonché l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali; l'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata di massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto vigente, il Direttore dell'Agenzia:

è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, esercitando i poteri previsti dalla legge e dallo statuto;

assicura la separazione tra le funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento, garantendone l'armonizzazione e l'unità d'indirizzo;

svolge funzioni di proposta per quanto riguarda lo statuto e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e del personale nonché presenta entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente anche l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

Ricorda, infatti, che l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, svolge

funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore, attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Ciò premesso, in relazione alla proposta di rinnovo in esame, ricorda che il candidato, come si evince dal relativo *curriculum* professionale, posto a disposizione di tutti i colleghi, vanta un profilo particolarmente qualificato per aver conseguito più lauree in ambito economico-giuridico, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione forense e il titolo di giornalista pubblicitario. Ha maturato, inoltre, un'alta competenza nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso diversi enti pubblici.

Evidenzia, inoltre, che il medesimo ha gestito efficacemente un complesso processo di riorganizzazione interna e, nel contempo, ha attuato una complessiva innovazione di tutte le attività dell'Agenzia, con una serie di progetti strategici ben articolati e integrati ai fini di una gestione sostenibile del territorio. Tra questi progetti, ricorda la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo che è stata una vera e propria pietra miliare, grazie all'integrazione di fonti satellitari, il sistema AMS (*Area Monitoring System*), che ha rivoluzionato il monitoraggio delle superfici coltivate, nonché, nella prevenzione delle frodi, l'adozione del sistema europeo antifrode ARACHNE integrato con il proprio motore di analisi statistica SAS (*Statistical Analysis System*), che ha portato a un'architettura decisionale avanzata, capace di affinare continuamente gli algoritmi per identificare il rischio. Rammenta, ancora, il progetto *Criminal Focus Area*, che ha avuto l'obiettivo di rafforzare la legalità nelle cinque regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Ricorda, inoltre, che nel 2024 è stato, altresì, avviato un progetto di valorizzazione e gestione dei dati e delle informazioni a disposizione di Agea, secondo metodologie e logiche attuative particolarmente innovative per una realtà di espressione pubblica. L'iniziativa consentirà altresì, la qualifica del « dato » di AGEA come « fonte istituzionale accreditata per il comparto agroalimentare

italiano » a beneficio sia del settore pubblico che dei privati.

Nel processo di riorganizzazione vi è stata l'implementazione di un modello di gestione amministrativa e di pianificazione finanziaria, mediante un progetto strutturale di reingegnerizzazione tecnologica dei processi afferenti all'ambito economico-finanziario dell'ente, finalizzato ad aumentare l'efficienza operativa e gestionale, la definizione e l'attuazione di un nuovo modello integrato di controllo di gestione, concepito per rafforzare il presidio della spesa pubblica, migliorare l'efficacia delle azioni amministrative e supportare il processo decisionale, su base oggettiva e misurabile, in una prospettiva di medio-lungo termine, unitamente alla definizione di nuovi processi aziendali, riuscendo, così, a garantire maggiore efficienza e agilità operativa oltre, che un significativo contenimento dei costi. Nel complesso, un nuovo modello che permette di passare da un approccio statico e centralizzato a un sistema dinamico, trasparente e orientato agli obiettivi.

Sottolinea, infine, che il dottor Vitale ha garantito l'efficientamento dell'Agenzia anche sotto il profilo della tempestività dei pagamenti e del risultato positivo registrato nel bilancio 2024, che riduce perfino i tempi di rientro previsti dal Masaf per il disavanzo riportato dagli esercizi pregressi.

Propone, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sull'atto di nomina in esame.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il parere favorevole del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di nomina, che si intende rinnovare.

Ricorda come la nomina del dottor Vitale sia stata adottata « a cavallo » di due tornate di programmazione europea (2014-2020 e 2021-2027), nell'ambito delle quali le erogazioni di risorse sono state particolarmente ingenti: in particolare, 12 miliardi erogati dal 2023 a giugno 2025, ai quali aggiungere altre risorse provenienti da fondi PAC e da 336 milioni di fondi nazionali. Rimarca inoltre la grande celerità e trasparenza registrate nell'erogazione di tali risorse, ricordando, in particolare, i pagamenti nei riguardi degli

agricoltori siciliani costretti a far fronte agli eventi siccitosi. Da ultimo, sottolinea l'importanza di avere creato, nell'organizzazione di AGEA, una struttura informatica in grado di garantire massima trasparenza nella erogazione delle risorse.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a presidente direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che avrà luogo a scrutinio segreto, mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Al riguardo, ricorda che chi intende esprimere voto favorevole sulla proposta del relatore dovrà depositare le palline nelle urne dei rispettivi colori cioè, la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi intende esprimere voto contrario, dovrà depositare la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca; chi intenda astenersi dovrà invece rispondere alla chiama e dichiararlo.

Avverte, altresì, che la proposta del relatore risulterà approvata ove abbia ricevuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di reiezione della proposta di parere favorevole del relatore, deve intendersi espresso parere contrario.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11
Hanno votato <i>sì</i>	15
Hanno votato <i>no</i>	6

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Almici, Davide Bergamini, Pizzimenti in sostituzione di Bruzzone, Caramiello, Caretta, Carloni, Castiglione, Cerreto, Ciaburro, Forattini, Gadda, Gatta, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Nevi, Pierro, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 287).

Lo schema di decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in esame è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Evidenzia che tale disposizione prevede che il Ministro, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi ed innovazione. È stabilito, inoltre, che lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari

competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

Ricorda che, in attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529, che ha disciplinato la ripartizione del Fondo sino all'anno 2025. In tale occasione, per la realizzazione del marchio biologico è stata prevista una spesa del 3,96 per cento nel 2023, del 4,73 per cento nel 2024 e del 3,33 per cento nel 2025; per finanziare il piano nazionale delle sementi la ripartizione è stata dell'11,89 per cento nel 2023, del 14,19 per cento nel 2024 e del 18,86 per cento nel 2025; per finanziare i programmi di ricerca ed innovazione è stata prevista una quota del 52,44 per cento nel 2023, del 57,42 per cento nel 2024 e del 74,48 per cento nel 2025. Infine in ordine alle risorse per il Piano nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, la spesa assegnata è stata del 31,71 per cento nel 2023, del 23,66 per cento nel 2024 e del 3,33 per cento nel 2025.

Sottolinea che lo schema di decreto in esame propone, diversamente, a partire dall'anno 2026, una ripartizione stabile e continuativa delle risorse del Fondo. Per la realizzazione del marchio biologico è previsto il 15 per cento delle risorse, per il finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche il 20 per cento, per il finanziamento dei programmi di ricerca ed innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*) della legge n. 23 del 2022 il 40 per cento e per il finanziamento del Piano nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici il 25 per cento (articolo 1, comma 1).

Ricorda, in particolare, che l'articolo 11, comma 2, lettera *d*) richiamato prevede che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo sia destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Ricorda che, nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei

quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, allo scopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e che mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

Segnala che il comma 2 specifica che la percentuale di risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), è finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività:

a) programmi di ricerca e innovazione;

b) percorsi formativi nelle università pubbliche tra cui corsi di laurea, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica nonché percorsi di aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici;

c) programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Ricorda che il comma 3 prevede che eventuali risorse eccedenti non impegnate possano essere riassegnate ad altre attività previste nel presente articolo, nel rispetto delle regole di bilancio.

Infine, segnala che il comma 4 stabilisce che lo schema del decreto in esame venga

trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione, sullo schema di decreto ministeriale (*vedi allegato*).

Antonella FORATTINI (PD-IDP) esprime condivisione sulla proposta di parere formulata dal relatore e preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo su di essa.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 287.**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto n. 287);

preso atto che, diversamente dal precedente decreto ministeriale in materia, la ripartizione delle risorse è indicata in maniera permanente, a decorrere dall'anno 2026, e non più per un periodo specificamente individuato all'interno del quale veniva individuata la modulazione riferita a ciascun anno di riferimento e sulla quale la legge prevede che sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

per la realizzazione del marchio biologico è previsto il 15 delle risorse, per il finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche il 20 per cento, per il finanziamento dei programmi di ricerca ed innovazione di cui all'articolo 11, comma 2,

lettera *d*), della legge n. 23 del 2022 il 40 per cento e per il finanziamento del Piano nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici il 25 per cento;

considerata l'opportunità di garantire una gestione efficiente e orientata ai risultati delle risorse pubbliche, che richiede sovente una rimodulazione in ragione del progredire dei progetti o delle iniziative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che il decreto di ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica mantenga una sua proiezione triennale, dettagliata per ciascun anno di riferimento.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	221
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	221
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i>	228
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la <i>governance</i> dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	221
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato)</i>	230
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione COM(2025)825 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. COM(2025)826 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	221
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. COM(2025) 524 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame conferisce al Governo una delega in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, cosiddetti *data center*, sostenendone la crescita con una normazione adeguata. Il provvedimento, come previsto dall'articolo 1, ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, nonché l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, la cui rilevanza è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.

L'articolo 2 definisce un « centro di elaborazione dati » come il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

L'articolo 3 delega il Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e per il coordinamento

delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi.

Segnala di seguito alcuni principi e criteri direttivi che il Governo sarà chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa. In primo luogo, è prevista l'adozione di una disciplina generale per l'organizzazione, lo sviluppo e la realizzazione dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, con procedure autorizzative semplificate e l'introduzione di un codice ATECO dedicato. In proposito evidenzia che la previsione di procedure semplificate e non discriminatorie per l'autorizzazione e l'insediamento dei centri di elaborazione dati rappresenta uno strumento coerente con i principi del mercato interno e con la libera circolazione dei servizi previsti dai Trattati dell'Unione, contribuendo a rafforzare la competitività dell'ecosistema digitale italiano senza generare barriere ingiustificate all'ingresso di operatori europei.

In secondo luogo, è prevista l'instaurazione di procedimenti amministrativi semplificati e uniformi su tutto il territorio nazionale, con tempi certi e la definizione puntuale delle competenze delle autorità coinvolte, dando priorità ai progetti localizzati in aree industriali dismesse e caratterizzati da soluzioni energetiche pulite, sistemi innovativi di teleriscaldamento e raffreddamento e ridotto consumo idrico.

Di rilievo anche la previsione che i progetti siano qualificati come progetti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, considerati di interesse pubblico prevalente, con applicazione di procedure semplificate per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la possibilità di introdurre deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e il rafforzamento della Commissione tecnica VIA-VAS per assicurare un efficace coordinamento tra i diversi livelli decisionali coinvolti. In proposito rileva che dette previsioni possono essere applicate in coerenza con la pertinente disciplina unionale, fra cui segnala la direttiva 2011/92/UE (sulla VIA) e la direttiva 2010/75/UE (sulle emissioni industriali), ciò anche tenuto conto

della previsione generale di cui all'articolo 1 ai cui sensi la legge in esame opera nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Ulteriori principi e criteri di delega riguardano l'individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti come pure l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato presieduto dall'Autorità delegata all'innovazione con funzioni di raccordo istituzionale e impulso dei progetti strategici.

Particolare attenzione è riservata al settore energetico e ambientale, mirando al riutilizzo e alla riconversione di siti industriali dismessi, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto nonché al potenziamento della rete elettrica nazionale e alla definizione di criteri di priorità per l'accesso dei centri di elaborazione dati. Ulteriori principi e criteri direttivi sono volti a promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire l'autoproduzione energetica, la costruzione di impianti per il recupero del calore di scarto, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali ospitanti; a sostenere l'impiego di sistemi di accumulo e *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati, nonché a introdurre una disciplina uniforme, a livello nazionale, sulle emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio. In proposito evidenzio che anche tale criterio direttivo appare in linea con la sopra citata normativa UE sulle emissioni industriali.

Per quanto attiene all'impatto in termini energetici dei centri elaborazione dati, occorre considerare che, alla luce dell'espansione dei centri elaborazione dati prevista per i prossimi dieci anni e della conseguente crescente domanda di energia, la Commissione europea ha adottato a marzo 2024 il regolamento delegato 2024/1364 che

istituisce un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. In base al suddetto regolamento, gli operatori devono comunicare al *database* europeo i principali indicatori di prestazione idrica ed energetica (la scadenza iniziale è stata fissata al 15 settembre 2024, con il primo aggiornamento da compiere entro il 15 maggio 2025). Questo sistema mira a garantire un monitoraggio costante e trasparente del consumo energetico e delle risorse idriche, elementi critici per assicurare lo sviluppo sostenibile di tali infrastrutture.

Completano il quadro gli ultimi principi e criteri di delega concernenti: la promozione della sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, facendo riferimento, ove possibile, anche a *standard* e certificazioni riconosciuti a livello europeo e internazionale, definendo le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; l'armonizzazione della disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati; il sostegno alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei percorsi scolastici, universitari e di formazione continua; l'estensione delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Alla luce di quanto sopra, evidenzio che il provvedimento in esame si colloca in perfetta coerenza con i principali indirizzi strategici europei in materia di digitalizzazione, sicurezza dei dati, sviluppo sostenibile e autonomia strategica. Rileva che essa si pone in linea, in particolare, con i principi enunciati dalla Commissione europea nella Bussola digitale per il 2030, che riconosce la centralità delle infrastrutture

digitali avanzate – sicure, resilienti, sostenibili – nella costruzione di un’economia digitale europea solida e integrata.

In conclusione, rilevando che il provvedimento si configura come uno strumento normativo appropriato per consentire al Paese di dotarsi di un sistema efficace, sicuro e competitivo di centri di elaborazione dati, valorizzandone il ruolo strategico nell’ambito delle infrastrutture digitali, in maniera compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull’ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un’inversione dell’ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all’esame congiunto degli atti COM(2025) 825 final e COM(2025) 826 final, quindi all’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2025) 524 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l’infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti.

COM(2025) 348 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell’esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’8 luglio 2025.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell’interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni.

COM(2025) 236 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell’esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 23 luglio 2025 ha formulato una proposta di documento (*vedi allegato 3*), di cui ha illustrato i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione.

COM(2025)825 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

COM(2025)826 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che le proposte in esame prospettano misure mirate ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE modificando sia il regolamento sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi (« regolamento CRR ») sia il regolamento che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione (« regolamento sulle cartolarizzazioni »).

Ricorda preliminarmente che la cartolarizzazione è un'operazione finanziaria che incorpora in uno strumento negoziabile un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) acquistabile da investitori che ricevono i rendimenti generati dalle attività sottostanti. La cartolarizzazione consente in tal modo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e liberare capitale, altrimenti accantonato per coprire i rischi correlati alla cartolarizzazione, per ulteriori prestiti verso famiglie e imprese, in particolare PMI.

L'obiettivo delle proposte della Commissione europea è adeguare il quadro prudenziale per il settore bancario, che – come da essa stessa riconosciuto – limita il potenziale utilizzo delle cartolarizzazioni, eliminando i costi non necessari nell'emissione e nell'investimento di cartolarizzazioni e ridurre i costi operativi per gli investitori mediante norme adeguate in materia di trasparenza e vigilanza.

Ciò anche al fine di tradurre, sul piano normativo, gli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali e con la più recente strategia dell'Unione del

risparmio e degli investimenti, adottata dalla Commissione europea nel marzo 2025.

Le proposte sono state altresì sollecitate in più occasioni dal Consiglio europeo nonché dal rapporto sulla competitività europea di Mario Draghi e sono accompagnate da ulteriori proposte di modifica del regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità, che stabilisce l'importo delle attività liquide che una banca deve detenere per soddisfare il fabbisogno di liquidità a breve termine, e del regolamento delegato che disciplina i requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

Si comprende pertanto come le iniziative in esame rivestano la massima importanza non soltanto per gli operatori dei mercati finanziari ma anche, più in generale, per i cittadini e i risparmiatori europei. Oltre a ciò, a giudizio della Commissione europea, esse permettono anche di finanziare maggiormente le priorità strategiche dell'UE, quali le transizioni verde, digitale e sociale e la spesa per la difesa. Un aspetto sicuramente da non sottovalutare.

Il mercato delle cartolarizzazioni in Europa è infatti importante ma non ha sinora esplicitato tutte le sue potenzialità, come emerge dai dati riportati dai documenti che accompagnano la proposta. La Commissione europea stima che nel 2023 il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE ammontasse a circa 1.600 miliardi di euro, un livello che rimane inferiore ai livelli precedenti alla crisi finanziaria globale, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti. Il divario del volume di emissione di cartolarizzazioni per anno tra UE e USA è ancora molto ampio e, nonostante la recente tendenza di crescita nell'Unione, l'emissione di titoli di cartolarizzazione in percentuale del PIL rimane molto più bassa rispetto ad altre giurisdizioni importanti, come USA, Regno Unito o Australia.

Il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE rimane inoltre altamente concentrato, con l'80 per cento delle emissioni di cartolarizzazioni in soli 5 Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna). Ciò può comportare uno sviluppo disomogeneo dei mercati dei capitali all'interno

dell'UE e limitare il potenziale dello strumento in termini di diversificazione del rischio.

Passa quindi all'illustrazione delle principali misure contenute nelle proposte, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti. La Commissione europea propone in particolare modifiche:

al fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione *senior* e al fattore p), cioè ai due parametri che fissano il livello di capitale richiesto per l'operazione di cartolarizzazione;

al quadro per il trasferimento significativo del rischio, che definisce le condizioni in base alle quali le autorità di vigilanza valutano se la banca cedente trasferisce a terzi una quota di rischio sufficiente per poter beneficiare di un alleggerimento dei requisiti patrimoniali;

mirate alla riduzione dei costi indebiti a carico degli emittenti e degli investitori;

volte a prevedere la semplificazione di alcuni obblighi di *due diligence* e la loro proporzionalità al profilo di rischio della cartolarizzazione;

tese a stabilire un sistema di vigilanza più efficace.

Segnala che in questa occasione la Commissione europea ha proceduto ad effettuare una valutazione d'impatto, che ha individuato opzioni strategiche in tre settori chiave: 1) ridurre i costi operativi elevati (stimati in 780 milioni di euro l'anno); 2) ridurre gli ostacoli prudenziali che impediscono alle banche di emettere e investire nella cartolarizzazione; e 3) eliminare i costi prudenziali indebiti che gli investitori devono sostenere.

Al termine della valutazione, ha optato per un intervento che, come detto: a) semplifica ed elimina alcuni obblighi di *due diligence* e di trasparenza ritenuti ridondanti o eccessivamente prescrittivi, per un

risparmio stimato di 310 milioni di euro l'anno; b) prevede modifiche mirate al fine di garantire che il trattamento ai fini patrimoniali delle cartolarizzazioni per le banche sia più sensibile al rischio, nonché di ampliare l'ammissibilità delle cartolarizzazioni alle riserve di liquidità delle banche e di rendere più rapida la valutazione delle autorità di vigilanza in merito all'ammissibilità delle operazioni per l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali nel contesto del quadro per i trasferimenti significativi dei rischi; c) differenzia i requisiti patrimoniali per i segmenti *senior* e *non senior* delle cartolarizzazioni cosiddette « non STS », eliminando in tal modo i disincentivi prudenziali a investire in questo segmento di mercato (rammenta che la dicitura « STS » identifica prodotti cartolarizzati semplici, trasparenti e standardizzati che soddisfano determinati criteri e beneficiano di un trattamento normativo e prudenziale più favorevole rispetto ai prodotti « non STS »).

Evidenzia che secondo la Commissione europea l'opzione prescelta permette tra l'altro un alleggerimento dei requisiti patrimoniali prossimo ai 6 miliardi di euro.

Rileva che sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente la valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione europea, anche acquisendo il giudizio del Governo. Pur non essendo ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, è comunque noto che, in sede di Consiglio, il Governo italiano ha espresso sostegno verso le proposte.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE volto a consentire l'adozione di misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e che costituisce anche la base giuridica degli atti che si intende modificare.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione

europea motiva la necessità di intervenire in quanto le proposte modificano la normativa già vigente a livello unionale e gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE e del mercato unico non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitano ad affrontare i problemi analizzati nella valutazione d'impatto e riguardano settori chiave quali la razionalizzazione delle norme in materia di trasparenza e *due diligence* senza compromettere la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati.

Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame degli atti risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia e Svezia, del Bundesrat tedesco e del Senato ceco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 10 ottobre 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un ciclo di audizioni, anche per valutare più approfonditamente in che modo il pacchetto di misure avanzate dalla Commissione europea risponda alle esigenze specifiche del sistema italiano.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

COM(2025) 524 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che la proposta in esame è volta a definire il traguardo climatico dell'Unione per il 2040, come previsto dal regolamento europeo sul clima. Quest'ultimo fissa già l'obiettivo al 2030 e quello al 2050, data limite per il raggiungimento della neutralità climatica.

In particolare, la proposta introduce il traguardo intermedio al 2040, stabilendo che l'UE debba ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 90 per cento rispetto al 1990. Attualmente l'UE sta attuando le misure indicate nel cosiddetto «*Fit for 55%*», il pacchetto di misure per ridurre le emissioni del 55 per cento rispetto al 1990. Il nuovo obiettivo definisce quindi una nuova curva di riduzione delle emissioni, più ambiziosa rispetto a quella attuale, che richiederebbe maggiori sforzi e quindi maggiori oneri da parte degli Stati membri e dell'industria.

Ricorda che, secondo i dati riferiti al 2023, le emissioni nette sono ad un livello inferiore del 37 per cento rispetto al 1990, dato che la Commissione europea considera positivo per il raggiungimento dell'obiettivo al 2030.

Prima di passare ad una breve descrizione dei contenuti della proposta, sottolinea che la decarbonizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici, pur rappresentando obiettivi condivisibili, possono comportare un rischio per l'industria, soprattutto se perseguiti senza tenere in debita considerazione i costi che le imprese devono sostenere e la possibilità di generare una concorrenza sleale a livello internazionale. Come constatato negli ultimi anni, norme troppo ambiziose per i produttori dell'UE, alle quali si associano giocoforza maggiori costi, ne pregiudicano la competitività a vantaggio di quella di Paesi con normative ambientali meno stringenti.

Ci sono Paesi con livelli di emissioni di CO₂ molto superiori rispetto all'UE. Basti pensare che, secondo i dati riferiti al 2023, la Cina ha emesso circa 15,9 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente, mentre l'UE

circa 3,2 miliardi, l'80 per cento in meno rispetto a Pechino.

Ritiene quindi di grande rilevanza, nel valutare questa proposta, verificare se essa valga a contemperare il raggiungimento degli obiettivi climatici, che devono essere realistici e raggiungibili per le imprese e i cittadini, con l'obiettivo di promuovere la competitività dell'economia europea ed italiana.

Passando quindi al contenuto della proposta, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per maggiori approfondimenti, sottolinea che, oltre a introdurre l'obiettivo del 90 per cento, la Commissione europea descrive gli elementi di cui si dovrà tenere conto nell'elaborare l'assetto strategico post-2030. Non va dimenticato, infatti, che il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo che la Commissione europea ha proposto, comporterà una revisione delle normative europee che incidono sulla decarbonizzazione.

A questo riguardo, richiama l'attenzione sugli elementi di flessibilità che la proposta introduce per il raggiungimento dell'obiettivo, che sono:

l'integrazione degli assorbimenti permanenti nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

una maggiore flessibilità tra tutti i settori;

la possibilità di utilizzare, dopo il 2036, crediti internazionali di alta qualità ai sensi dell'Accordo di Parigi.

Quest'ultima misura è particolarmente rilevante per l'Italia, dato che consentirebbe di valorizzare le iniziative contemplate dal Piano Mattei ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 90 per cento, in quanto i crediti internazionali permettono di compensare le emissioni in un determinato Paese grazie a progetti attuati in un altro Paese. Tuttavia, secondo la proposta, solo il 3 per cento di riduzione delle emissioni rispetto al 1990 può essere determinato da azioni attuate in un Paese terzo.

Segnala che il Governo si sarebbe espresso in favore della possibilità di disporre di adeguati strumenti di flessibilità e ha manifestato il proprio sostegno al ricorso ai crediti internazionali, anche auspicando un aumento della soglia del 3 per cento.

Ricorda inoltre anche la posizione di Confindustria, che ritiene l'obiettivo del 90 per cento irrealistico e sostiene che le opzioni di flessibilità non siano sufficienti.

Altra questione che merita la massima attenzione ai fini della valutazione complessiva della proposta è il possibile collegamento tra il piano d'azione che l'UE dovrà presentare ai sensi dell'Accordo di Parigi a novembre di quest'anno, il cosiddetto NDC (*Nationally Determined Contributions*), e l'obiettivo di riduzione dell'UE per il 2040. Le tempistiche con le quali verrà adottata la proposta potrebbero evidentemente incidere sulla definizione del prossimo NDC dell'UE, che fissa invece un obiettivo di riduzione al 2035. Non è chiaro, ad oggi, come i due obiettivi debbano essere coordinati o se i due processi debbano rimanere del tutto separati.

Per un verso, potrebbe essere doveroso per l'UE stabilire l'obiettivo al 2035 tenendo conto della nuova curva di riduzione necessaria a raggiungere l'obiettivo del 90 per cento al 2040, nel caso in cui quest'ultimo diventasse vincolante prima della presentazione dell'NDC. In caso contrario, qualora cioè la proposta in esame fosse approvata dopo novembre 2025, non ci sarebbe una nuova curva e l'obiettivo per il 2035 potrebbe essere definito sulla base della curva di riduzione attuale.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare gli atti volti al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto il regolamento sul clima impone

alla Commissione medesima di stabilire l'obiettivo unionale per il 2040, obiettivo che, per sua natura, non può essere definito a livello nazionale. Inoltre, la Commissione europea fa presente che:

i cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero che non può essere affrontato tramite azioni individuali degli Stati membri;

un'azione coordinata consente di tenere conto delle diverse capacità degli Stati membri ed è rilevante ai fini dell'azione internazionale per il clima, in particolare per determinare i contributi a livello nazionale nel quadro dell'Accordo di Parigi;

l'assenza di un coordinamento europeo in materia ambientale potrebbe determinare una competizione tra gli Stati membri, che potrebbero implementare misure ambientali meno stringenti allo scopo di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri Paesi.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sottolinea che la proposta include elementi di flessibilità per gli Stati membri. Oltre a questo sostiene, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul traguardo al 2040, che la riduzione del 90 per cento sia proporzionata al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Infine, la Commissione europea osserva che, essendo l'atto giuridico oggetto di modifica un regolamento, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

Ritiene che questi aspetti meritino un'accurata valutazione nel corso dell'esame del presente atto.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 2 ottobre 2025, e pertanto la XIV Commissione potrebbe utilmente esprimersi entro il 16 settembre 2025, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati per meglio apprezzare l'impatto dell'azione prospettata dalla Commissione europea.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato della Repubblica Ceca, del Bundesrat tedesco e del Parlamento della Svezia, che non hanno al momento segnalato di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152 e C. 2194, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati;

condiviso l'obiettivo del provvedimento, che mira a sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e dello sviluppo tecnologico nazionale, attraverso il rafforzamento della competitività del settore dei centri di elaborazione dati e la promozione di investimenti pubblici e privati, nonché l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante;

preso atto della crescente rilevanza strategica dei centri di elaborazione dati nel contesto dell'economia digitale, anche in relazione all'aumento esponenziale della domanda di servizi *cloud*, di intelligenza artificiale e di archiviazione sicura;

evidenziato come il provvedimento miri a colmare l'attuale vuoto normativo attraverso il conferimento di una delega legislativa per la definizione di una disciplina organica del settore, prevedendo norme finalizzate alla semplificazione delle procedure autorizzative e al coordinamento tra i diversi livelli amministrativi;

sottolineata l'importanza di introdurre misure che incentivino la localizzazione dei centri di elaborazione dati in aree industriali dismesse, promuovano soluzioni energetiche sostenibili e assicurino tempi certi per le autorizzazioni, anche mediante

la qualificazione degli interventi come opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

richiamata l'attenzione sul regolamento delegato 2024/1364 della Commissione europea, che introduce un sistema di monitoraggio della sostenibilità energetica e idrica dei centri di elaborazione dati, imponendo agli operatori obblighi di trasparenza e trasmissione periodica dei dati, a partire da settembre 2024;

evidenziata altresì la necessità di rafforzare la sicurezza fisica e cibernetica delle infrastrutture digitali, con il coinvolgimento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché di definire la relativa disciplina tributaria in armonia con i principi OCSE e con le convenzioni internazionali;

rilevato che il provvedimento è anche volto a favorire lo sviluppo delle competenze digitali nei percorsi scolastici, universitari e di formazione continua, oltre a sostenere la digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese;

rilevato che l'iniziativa legislativa, coerente con i principali orientamenti strategici europei in materia di digitalizzazione, sicurezza dei dati, sostenibilità e sovranità tecnologica, si pone in linea con i principi e gli obiettivi fissati dalla Commissione europea nella bussola digitale 2030;

rilevato pertanto come il provvedimento non presenti profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (COM(2025) 348 final);

tenuto conto che la proposta si inserisce nel contesto delle azioni portate avanti dalla Commissione europea volte ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto di merci su strada;

premesso che:

è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di prorogare al 30 giugno 2031 la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte, o di prevedere l'esenzione totale, per gli oneri per l'infrastruttura o i diritti di utenza per i veicoli a emissioni zero: ciò in quanto, come osservato dalla Commissione europea, il periodo attualmente previsto al riguardo è troppo breve per incentivare in misura sufficiente la domanda di veicoli pesanti nuovi a emissioni zero;

è altrettanto valida la finalità di rinviare al 1° luglio 2031 l'applicazione del

limite massimo del 75 per cento rispetto all'onere applicabile ai veicoli più inquinanti nella determinazione di eventuali esenzioni;

rilevato che la Commissione europea non ha elaborato una valutazione d'impatto sulla proposta, come avvenuto per diverse iniziative legislative presentate in avvio del nuovo ciclo istituzionale: al riguardo, la XIV Commissione ribadisce ancora una volta le criticità legate alla mancanza della valutazione, che comporta l'impossibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, sebbene la competenza per la regolamentazione del settore dei trasporti sia condivisa con gli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del TFUE, soltanto l'UE può adeguare le norme unionali vigenti, inoltre, le autorità nazionali rimangono libere di decidere come sfruttare le possibilità di riduzione o esenzione dai pedaggi e dai diritti di utenza;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte non vanno al di

là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, incentivando la domanda di veicoli pesanti nuovi a emissioni zero;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;

considerato che:

la proposta è finalizzata a semplificare il quadro giuridico della Politica agricola comune, introducendo modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali e al regolamento riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC;

essa intende ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e gli Stati membri, tramite interventi riguardanti, tra l'al-

tro, il sistema di condizionalità, il sostegno alle piccole imprese agricole e al settore ortofrutticolo, gli strumenti di gestione del rischio, la *governance* dei dati, i controlli e la procedura di modifica dei piani strategici;

rilevato che:

gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono complessivamente condivisibili, dato che più volte gli operatori del settore hanno portato all'attenzione delle istituzioni le difficoltà che affrontano per adeguarsi alle normative europee; gli agricoltori operano infatti in un contesto complesso a causa dei cambiamenti climatici, della concorrenza globale sleale, dell'aumento dei costi dell'energia e dell'invecchiamento demografico, fattori negativi a cui si somma il peso della complessità amministrativa derivante dai regolamenti dell'UE;

la semplificazione della PAC è un elemento chiave per promuovere la competitività del settore agroalimentare europeo;

la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata; la mancanza della valutazione, infatti, comporta l'impossibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative;

considerata la proposta conforme al principio di attribuzione, in quanto la base

giuridica su cui essa si fonda è correttamente costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante il perseguimento degli obiettivi della PAC;

ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto per semplificare il quadro normativo della PAC è necessario modificare i regolamenti dell'UE vigenti;

rilevato invece che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

pur introducendo alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi per agricoltori e amministrazioni, non sembra avere un impatto sufficientemente significativo in termini di semplificazione;

riconosce come conformi ad alcune norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, solo le aziende interamente certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica e non anche le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate come biologiche: estendere l'ambito di applicazione della modifica nel senso appena descritto consentirebbe di conseguire con maggior efficacia l'obiettivo di semplificazione del sistema di condizionalità;

stabilisce la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche dei piani na-

zionali della PAC; questa modifica non rappresenta una reale semplificazione, tenuto conto dell'elevato numero di emendamenti considerati strategici: al fine di raggiungere l'obiettivo di semplificazione della procedura sarebbe opportuno ridurre gli emendamenti da considerare strategici, limitando di conseguenza i casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;

modifica la funzione della riserva agricola, prevedendo che la stessa non possa essere utilizzata per sostenere gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi; tale disposizione introduce un cambiamento che eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione;

impone agli Stati membri di istituire un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione: i costi per istituire tale autorità contrastano con l'obiettivo di semplificazione della proposta che, al contrario, è volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A., Pierroberto Folgiero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	232

AUDIZIONI

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A., Pierroberto Folgiero.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A., Pierroberto Folgiero.

Pierroberto FOLGIERO, *Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e

Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), a più riprese, ai quali risponde Pierroberto FOLGIERO, *Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 17.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Giovanni DONZELLI (FDI).

La seduta termina alle 17.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	233
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, sulle modalità di ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri	233

Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza del presidente DELRIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, accompagnato dal Consigliere Nicola Guerzoni, Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web-tv* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, sulle modalità di ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri.

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il sottosegretario Mantovano per il suo intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Mantovano per il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti l'onorevole Ida CARMINA (M5S), l'onorevole Toni RICCIARDI (PD-IDP), il senatore CROATTI (M5S) e la senatrice Mara BIZZOTTO (LSP-PSd'Az).

Interviene nuovamente il PRESIDENTE.

Replica il sottosegretario MANTOVANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Mantovano e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle 14.27.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	234
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottor Sergio Iavicoli, direttore generale della Prevenzione del Ministero della salute, già direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell'Inail, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico	234
POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DI DOMANI	236

Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente CIANCITTO, indi del Presidente LISEI, indi del vicepresidente CIANCITTO. — Interviene il dottor Sergio Iavicoli, direttore generale della Prevenzione del Ministero della salute, già direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell'Inail, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico. È presente inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente CIANCITTO avverte che della seduta odierna, per la parte relativa all'esame testimoniale, verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web-TV della Camera. Tale trasmissione

potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

Comunica poi che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la successiva audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottor Sergio Iavicoli, direttore generale della Pre-

venzione del Ministero della salute, già direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell'Inail, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico.

Il presidente CIANCITTO introduce quindi l'esame testimoniale, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottor Sergio IAVICOLI, direttore generale della Prevenzione del Ministero della salute, già direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell'Inail, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordati ai commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti introduttivi, in risposta ai quali il dottor IAVICOLI svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono, per porre un primo ciclo di quesiti, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), le senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e FURLAN (IV-C-RE), e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali offre risposta il TESTE.

In relazione a un precedente intervento, il presidente LISEI ricorda a tutti i commissari il perimetro delle domande afferenti a questa prima fase della procedura informativa, specificando che i quesiti oggetto della partecipazione del dottor Iavicoli al Comitato tecnico-scientifico verranno poi posti nel corso della successiva audizione secretata.

Prendono poi la parola, per porre ulteriori domande, a più riprese la deputata Alice BUONGUERRIERI (FDI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

A tutti risponde il TESTE.

In considerazione dell'imminente inizio delle votazioni del Parlamento in seduta comune, il presidente LISEI sospende la seduta e comunica che i lavori riprenderanno al termine delle votazioni medesime.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 14.15.

Riprendono nel porre quesiti, a più riprese, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), i deputati Alfonso COLUCCI (M5S) e Alice BUONGUERRIERI (FDI).

A tutti risponde il dottor IAVICOLI.

Pongono ulteriori domande il deputato CIANCITTO (FDI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

Il PRESIDENTE invita tutti i commissari a rispettare il carattere specifico dei quesiti da porre in esame testimoniale.

Il TESTE risponde alle domande poste.

Il PRESIDENTE, ringraziato il teste, dichiara concluso l'esame testimoniale e comunica che la seconda parte della procedura informativa all'ordine del giorno sarà svolta in seduta segreta al termine delle votazioni delle due Assemblee.

La seduta, sospesa alle 15.48, riprende alle 20.32.

Il presidente CIANCITTO rammenta che nel pomeriggio è terminato l'esame testimoniale del dottor Iavicoli, nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto della pandemia nella prima fase del-

l'emergenza, e che la seconda parte della procedura informativa sarà dedicata alla libera audizione del medesimo dottor Iavicoli nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del *virus* SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, che sarà svolta in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 20.34 alle 22.44).

**POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DI DOMANI**

Il presidente CIANCITTO comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato domani, mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 8.30, è posticipato alle ore 11, o comunque al termine delle votazioni a.m. delle due Assemblee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 22.44.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Riccardo Guariglia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Atto n. 279)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	25

SEDE REFERENTE:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI	73
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	73
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	85

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. Emendamenti C. 2526 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	77
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Sui lavori della Commissione	83
SEDE REFERENTE:	
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	83
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	94
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità. C. 409 Vinci e C. 1095 Ruffino (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifica all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali. C. 1680 Bellomo (<i>Esame e rinvio</i>)	92
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile in Italia, Renato Mosca De Souza, sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur	95
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	96
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	100
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	101
<i>ERRATA CORRIGE</i>	99

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	105
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	127

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3). Atto n. 281 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	121
--	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526-A	147
Sull'ordine dei lavori	147

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	147
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Liguria. Atto n. 282.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania. Atto n. 283.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania. Atto n. 284.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 285.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Sardegna. Atto	

n. 286 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	156
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	157
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	158
Proposta di nomina del dottor Marco Giunio De Sanctis a presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP). Nomina n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	152
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	152
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	160
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	160
5-04307 Bonelli: Elementi in merito all'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	161
ALLEGATO 1 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-04308 Santillo: Elementi in ordine all'applicazione del decreto-legge n. 69 del 2024	161
ALLEGATO 3 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	172
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-04309 Simiani: Elementi in merito allo stato di attuazione degli interventi di manutenzione della rete stradale nazionale e ai criteri di allocazione delle relative risorse	162
ALLEGATO 5 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	175
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	176
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/25: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	178

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1987 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fedè (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	164
ALLEGATO 8 (<i>Testo unificato adottato come Testo base</i>)	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 280 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	165
ALLEGATO 9 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i>)	181
ALLEGATO 10 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico-Italia democratica e progressista</i>)	183
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	185

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 12 (<i>Emendamento 2.3 del Relatore</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
ALLEGATO 13 (<i>Parere approvato</i>)	187

RISOLUZIONI:

7-00312 Mattia: Iniziative in merito all'attuazione dei contratti di fiume (<i>Discussione e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00263 Raimondo: Iniziative in materia di sistemi di guida autonoma (<i>Discussione e rinvio</i>)	188
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	191
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	200
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	201

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
---	-----

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Rizzo a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 98 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. Nomina n. 78 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	203

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. C. 2527 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	211

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (<i>Callinectes sapidus</i>), Enrico Caterino, in merito alle relative ricadute sul comparto della pesca e alle iniziative intraprese	212
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 99 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 287 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	215
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 219

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 221

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 221

ALLEGATO 2 (*Documento approvato*) 228

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 221

ALLEGATO 3 (*Documento approvato*) 230

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione COM(2025)825 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. COM(2025)826 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame congiunto e rinvio*) 221

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. COM(2025) 524 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A., Pierroberto Folgiero (*Svolgimento e conclusione*) 232

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 232

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori 233

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, sulle modalità di ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri 233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	234
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottor Sergio Iavicoli, direttore generale della Prevenzione del Ministero della salute, già direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell'Inail, nonché componente del Comitato tecnico-scientifico	234
POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DI DOMANI	236

PAGINA BIANCA



19SMC0155810